



**Comune di Bologna**  
Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale



Ufficio del Garante  
**è Bologna**

# RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2020/2021

Settembre 2020 – Agosto 2021

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale  
Antonio Ianniello

IL MANDATO E LE CONNESSIONI ISTITUZIONALI	<b>3</b>
IMPEGNI ISTITUZIONALI	<b>5</b>
LA DOZZA. FRA LA CONTINGENTE EMERGENZA SANITARIA E LE CRONICHE CRITICITÀ STRUTTURALI	<b>9</b>
LE STRUTTURE DEL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE	<b>74</b>
LA REMS – CASA DEGLI SVIZZERI	<b>80</b>
LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E LE ALTRE MISURE (E GLI INTERVENTI DEL COMUNE DI BOLOGNA)	<b>85</b>
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA	<b>99</b>
ALLEGATI	<b>128</b>
BUDGET	<b>131</b>

## IL MANDATO E LE CONNESSIONI ISTITUZIONALI

Sulle base delle attribuzioni conferite dallo Statuto del Comune di Bologna nonché dal relativo Regolamento, si è esercitata attività di vigilanza sui luoghi di privazione della libertà personale in ambito comunale, privazione della libertà personale da intendersi ai sensi della Legge 9 novembre 2012, n.195 - che ha provveduto alla ratifica e alla esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 - come ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.

L'attività è stata espletata attraverso sopralluoghi presso i luoghi di privazione della libertà personale, operando un monitoraggio delle condizioni di vita delle persone, anche in chiave di prevenzione di trattamenti inumani e degradanti.

In particolare, la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (Legge penitenziaria) attribuisce espressamente al Garante l'esercizio di determinate prerogative, quali:

- l'art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione) consente al Garante di avere colloqui con le persone detenute
- l'art. 35 (Diritto di reclamo) consente alle persone detenute di rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante
- l'art. 67 (Visite agli istituti) consente al Garante di visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione
- l'art. 67 bis (Visite alle camere di sicurezza) consente al Garante di visitare le camere di sicurezza senza autorizzazione

L'intervento in questo anno di attività ha interessato i seguenti luoghi di privazione della libertà personale:

- la Casa Circondariale "Rocco d'Amato" di Bologna
- le Strutture del Centro Giustizia Minorile di Bologna (Istituto Penale per i Minorenni "Pietro Siciliani", Centro di Prima Accoglienza, Comunità Ministeriale)
- la Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS)

A fronte di situazioni che si è ritenuto potessero comportare la compressione di un diritto o il suo mancato esercizio, anche nell'ottica di prevenire trattamenti inumani o degradanti, si sono chiesti alle amministrazioni competenti chiarimenti e spiegazioni, sollecitando, laddove necessari, adempimenti e/o azioni.

Si è interpretato il mandato nel senso dell'attivazione di stabili connessioni con le autorità e gli attori istituzionali che comunque intervengono in ambito penitenziario,

ritenendo tale approccio prioritario per l'efficacia dell'attività.

Si è continuato a lavorare per instaurare (e consolidare) la relazione di prossimità istituzionale con le persone detenute.

In questa ottica, si è sempre inteso mettere nella diretta conoscenza della locale rete istituzionale di riferimento i principali interventi effettuati man mano che l'emergenza sanitaria andava progressivamente aggravandosi.

Costante è stato il flusso della comunicazione con l'amministrazione di appartenenza (Consiglio comunale e Giunta).

Costante è stato il confronto con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e con l'Azienda USL di Bologna.

Ha assunto carattere di fluidità la comunicazione instaurata con la Magistratura di Sorveglianza. Intensa è stata la collaborazione con gli altri Garanti, con particolare riguardo al rapporto con il Garante Nazionale e anche con la rete dei Garanti territoriali.

Nel corso di questi anni di mandato, l'attività è stata comunque espletata anche con riferimento agli altri luoghi di privazione della libertà personale che insistono sul territorio comunale, in particolare:

- camere di sicurezza della Polizia di Stato
- posto di ricovero per persone detenute presso il Policlinico S. Orsola-Malpighi
- reparti del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura in cui si svolgono i ricoveri coatti finalizzati al trattamento sanitario obbligatorio

Anche alla luce delle indicazioni operative che giungono dal Garante Nazionale, resta da costruire a livello locale la possibilità per il Garante comunale di orientare la propria azione di monitoraggio anche su altri luoghi in cui possono comunque configurarsi forme di privazione della libertà personale. In particolare, si fa riferimento alle strutture residenziali che ospitano anziani e disabili.

## IMPEGNI ISTITUZIONALI

### anno 2021

28 luglio - Partecipazione alla riunione dei Garanti territoriali

22 luglio - Partecipazione alla tavola rotonda organizzata dalla Camera Penale di Bologna su sovraffollamento e misure alternative insieme alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza e al Presidente aggiunto della Sezione GIP del Tribunale

16 luglio - Partecipazione a webinar con Sen. Anna Rossomando, Garante Nazionale e Garanti territoriali

14 luglio - Incontro con Garante Nazionale a Bologna

9 luglio - Partecipazione all'inaugurazione della Sezione Nido presso la Casa Circondariale di Bologna

6 luglio - Incontro con Antigone Emilia-Romagna, Camere Penali territoriali E-R, Garanti territoriali emiliano-romagnoli e Conferenza regionale Volontariato Giustizia

5 luglio - Partecipazione alla riunione del CLEPA - Comitato Locale per l'Area dell'Esecuzione Penale Adulti

1 luglio - Partecipazione all'Assemblea della Conferenza dei Garanti territoriali

22 giugno - Partecipazione alla Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria

15 giugno - Incontro con Antigone Emilia-Romagna, Camere Penali territoriali E-R, Garanti territoriali emiliano-romagnoli e Conferenza regionale Volontariato Giustizia

5 giugno - Partecipazione alla Maratona oratoria organizzata dalla Camera Penale di Bologna sul tema del sovraffollamento

3 giugno - Visita presso la Casa Circondariale di Bologna con il Garante della Regione Emilia-Romagna

28 maggio - Partecipazione all'evento organizzato da "Bologna Possibile" su carceri e condizioni al loro interno - diretta Facebook

27 maggio - Partecipazione alla riunione dei Garanti territoriali

27 maggio - Partecipazione, in videoconferenza, alla seduta della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare per la trattazione dell'OdG n. 169/2021 per esprimere solidarietà a detenuto vittima di grave episodio nel penitenziario della Dozza

21 maggio - Partecipazione al convegno sull'esperienza di Eduradio/Liberi Dentro organizzato dal Garante della Regione Emilia-Romagna

18 maggio - Partecipazione a incontro alla REMS di Bologna con operatori e internati

17 maggio - Incontro con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza

30 aprile - Incontro sul progetto "Insieme per il lavoro " convocato dalla Città Metropolitana insieme all'Assessore alle attività produttive e alla cooperativa sociale I Quattro Castelli

27 aprile - Partecipazione alla riunione dei Garanti comunali

12 aprile - Partecipazione alla riunione dei Garanti comunali

29 marzo - Incontro con il Direttore Sanitario della REMS di Bologna

26 marzo - Intervento su Lepida TV insieme al Garante regionale e alla referente di Conferenza Volontariato e Giustizia Emilia-Romagna

24 marzo - Incontro per discutere del progetto "Insieme per il lavoro" convocato da Città Metropolitana insieme all'Assessore alle attività produttive

22 marzo - Partecipazione all'Assemblea della Conferenza dei Garanti territoriali

17 marzo - Partecipazione all'evento organizzato da ReteDem E-R -Parliamo di Bologna - Dialoghi sulla cittadinanza con Matto Lepore - Bologna la Dozza - Una città dentro la città - insieme alle organizzazioni di volontariato del carcere di Bologna – diretta Facebook

17 febbraio - Incontro con la Direttrice del Centro di Prima Accoglienza e della Comunità Ministeriale

16 febbraio- Partecipazione alla riunione organizzata dal Garante della Regione Emilia Romagna su Università e carcere insieme al referente del Polo Universitario e al Responsabile dell'Area Trattamento della Casa Circondariale di Bologna

10 febbraio - Partecipazione, in videoconferenza, all'Udienza Conoscitiva convocata dalla 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Parità e pari opportunità in congiunta con la 5<sup>a</sup> Sanità, Politiche sociali, Sport, Politiche abitative e la 1<sup>a</sup> Affari generali e istituzionali sul Progetto Liberi Dentro - Eduradio

27 gennaio - Partecipazione, in videoconferenza, all'Udienza Conoscitiva convocata dalla 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Parità e pari opportunità in congiunta con la 5<sup>a</sup> Sanità, Politiche sociali, Sport, Politiche abitative sul COVID-19 e carcere

23 gennaio - Incontro in REMS insieme al Garante Nazionale, all'Arcivescovo di Bologna, al Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna e al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna

## **anno 2020**

27 novembre - Incontro insieme all'Assessore comunale con delega alle Attività Produttive, Lavoro, Politiche per il Terzo Settore, Progetto "Insieme per il lavoro", politiche per l'immigrazione con la cooperativa sociale I Quattro Castelli

10 novembre - Incontro in carcere con associazione L'Altro Diritto per verificare materiale (arredi, strumentazione informatica, elettrodomestici) acquistato con donazione della Fondazione Carisbo a seguito disordini

28 ottobre - Incontro con l'Arcivescovo di Bologna e l'Assessore comunale con delega alle Attività Produttive, Lavoro, Politiche per il Terzo Settore, Progetto "Insieme per il lavoro", politiche per l'immigrazione

15 ottobre - Partecipazione all'Udienza Conoscitiva convocata dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare del Comune di Bologna in congiunta con la 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare, per la presentazione della sua relazione annuale

29 settembre - partecipazione alla seduta del CLEPA - Comitato Locale per l'Area dell'Esecuzione Penale Adulti

29 settembre - Incontro con la responsabile del Programma Dipendenze Patologiche e Assistenza alle Popolazioni Vulnerabili del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenza Patologiche dell'Azienda USL di Bologna

28 settembre - Incontro con Garanti territoriali emiliano-romagnoli

17 settembre - Incontro con il responsabile della redazione dei contenuti per il "Progetto carcere web" e progetto "Edu-radio" della TECNOTRADE srl

31 agosto - Partecipazione allo spettacolo dal titolo "LE ORME DEI FIGLI" regia di Paolo Billi presso l'IPM "Pietro Siciliani" di Bologna

7 luglio - Incontro con Assessore comunale con delega all' Educazione Scuola, Pari opportunità

2 luglio - Incontro con la Conferenza del Volontariato e della Giustizia - in videoconferenza

30 giugno - Incontro con il Presidente provinciale UNICEF e con il Direttore dell'IPM "Pietro Siciliani" di Bologna



## LA DOZZA. FRA LA CONTINGENTE EMERGENZA SANITARIA E LE CRONICHE CRITICITA' STRUTTURALI

**Emergenza sanitaria e (permanente) sovraffollamento.** Si è trattato di un anno di particolare durezza sotto il profilo delle condizioni detentive e anche delle condizioni di lavoro di tutte le professionalità dell'ambito penitenziario, evidentemente segnato dall'emergenza sanitaria che ha messo a nudo tutte le principali e pregresse criticità relative al sistema penitenziario (a livello locale e nazionale), peraltro amplificandole.

Oltre un anno è passato dai fatti gravi verificatisi fra lunedì 9 marzo 2020 e martedì 10 marzo, quando la Dozza è stata teatro di violenti disordini nel reparto giudiziario che hanno comportato la devastazione di vari ambienti.

Pesante il bilancio: una persona detenuta morta per eventi legati ai disordini; ferimenti degli operatori; ingenti danni.

Dopo c'è stato un drastico peggioramento delle condizioni detentive nel reparto giudiziario: le celle sono rimaste chiuse h24 per almeno un mese, mancando le condizioni strutturali di sicurezza.

Perdurando l'emergenza sanitaria, in ragione dei provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie competenti che hanno concesso misure all'esterno del carcere, anche per l'attualità e gravità del rischio sanitario a fronte di serie e pregresse patologie, c'è stato un calo significativo delle presenze, sicuramente anche dovuto a trasferimenti di persone detenute verso altri istituti penitenziari e all'incidenza, che ha avuto sul contenimento del dato numerico nel periodo, del calo dei reati durante la fase del lockdown con conseguenti minori arresti e ingressi in istituto.

Rimane comunque costante la condizione di sovraffollamento - a fronte di una capienza regolamentare di 500 persone - che può evidentemente aggravare il rischio sanitario, potendo la mancanza di distanziamento fisico fungere da acceleratore della diffusione del contagio.

Dalle 891 persone detenute presenti in istituto relative al periodo pre-pandemico si è passati, alla data del 30 giugno 2020, a 674 persone.

Alla data del 31 luglio 2021, il dato è di 711 persone (di cui 60 le donne, 358 gli stranieri). Sono oltre il 60% le persone condannate in via definitiva.

<b>CAPIENZA REGOLAMENTARE 500</b>	
Periodo	Presenze
29/02/2020	891
30/06/2020	674
31/07/2021	711

Le attività trattamentali hanno risentito dell'emergenza sanitaria - con interruzioni connesse all'andamento del contagio all'interno - ma bisogna riconoscere che il locale livello di gestione penitenziaria ha tentato sempre di preservarne lo svolgimento, quando le condizioni sanitarie lo hanno permesso, pur dovendo essere sensibilmente ricalibrate, anche con riferimento alla possibilità di accesso da parte delle persone detenute (si pensi alla riduzione del numero di frequentanti i corsi scolastici limitati ad alcuni piani detentivi, proprio per ridurre in via preventiva il rischio di un possibile contagio).

Ora ci si sta muovendo gradualmente verso il ripristino delle condizioni di normalità.

Strettamente connessa con l'andamento dell'emergenza sanitaria è stata la riapertura dei colloqui familiari, pur con evidenti limitazioni (fra cui l'impossibilità del contatto fisico e la separazione attraverso barriere in plexiglass poste sui tavolini) ed è stata data la possibilità di fare videochiamate in aggiunta alle telefonate ordinarie il cui numero è stato ampliato.

Si aggiunge che il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 convertito nella L. 25 giugno 2020, n.70 è intervenuto in tema di corrispondenza telefonica delle persone detenute, ampliando la possibilità di avere contatti telefonici con i proprio familiari, a determinate condizioni. L'autorizzazione alla corrispondenza telefonica può essere concessa una volta al giorno se si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'interessato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Una volta alla settimana, quando si tratta di persone detenute o internate per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il D.L. 23 luglio 2021, n.105 con il suo art. 6 ha stabilito la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 dicembre 2021.

Sono così anche state prorogate le misure già previste dagli artt. 28, 29 e 30 del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n.176 che, rispettivamente, stabilivano:

- licenze premio straordinarie per le persone detenute in regime di semilibertà, oltre i limiti temporali ordinariamente previsti dalla normativa di riferimento, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura;
- durata straordinaria dei permessi premio per le persone condannate alle quali siano già stati concessi permessi premio e che siano già assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, oltre i limiti temporali previsti dalla normativa di riferimento, escludendo

- dall'applicazione coloro che hanno commesso gravi reati;
- detenzione domiciliare quando residuano diciotto mesi di pena detentiva da scontare, salvo escludere l'applicazione per coloro che, tra gli altri, hanno commesso gravi reati e per coloro che nel corso dell'ultimo anno non hanno avuto una condotta inframuraria regolare, fermo restando che il magistrato di sorveglianza non dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio se ravvisa gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

**Protocollo sanitario.** In data 24.04.20 è stato sottoscritto dall'Azienda USL di Bologna e dalla Direzione del carcere il Protocollo di gestione e prevenzione del contagio che ha definito l'individuazione di spazi detentivi da destinare all'isolamento sanitario, anche prevedendo più netti percorsi differenziati per la gestione dei soggetti portatori di infezioni da COVID-19 e per le altre tipologie di situazioni che possono essere ricondotte all'emergenza sanitaria.

La prassi condivisa dalle due amministrazioni prevede percorsi differenziati per i nuovi giunti, per le persone detenute già presenti in istituto che presentano sintomatologia, per le persone sintomatiche positive, per le persone detenute che hanno avuto contatti stretti con positivi.

In caso di aggravamento delle condizioni di salute è previsto l'invio in ospedale mediante ambulanza, allertando il 118 della presenza dell'infezione da COVID-19 e/o della grave sintomatologia compatibile con l'infezione se non ancora accertata.

**Circolare DAP del 22 giugno 2021. L'attuale graduale ritorno alla normalità.** In data 22 giugno 2021 il Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento del DAP ha emanato la circolare *m\_dg.DAPPR20.22/06/2021.0050694.E* avente a oggetto il monitoraggio dei casi COVID-19 e le misure da adottare anche in tema di colloqui.

Si fa riferimento – a livello nazionale - alla complessiva percentuale delle persone detenute e del personale che ha ricevuto almeno una dose di vaccino che viene stimata, rispettivamente, nel 74% e nel 64% del totale.

A quella data il dato dei contagiati risultava essere di 130 persone, concentrate in 44 istituti penitenziari.

Alla luce del miglioramento del contesto, venivano impartite indicazioni per operare un allentamento delle restrizioni che avevano operato una riduzione temporanea delle occasioni di contatto fra le persone detenute e le persone provenienti dall'esterno, raccomandandosi comunque il più stretto coordinamento con le Autorità Sanitarie Locali.

Per i nuovi giunti già sottoposti alla vaccinazione completa si prevede una procedura con l'effettuazione del tampone all'atto dell'ingresso in istituto e la collocazione in isolamento sanitario per 2 gg., tempo necessario per la conoscenza dell'esito del tampone molecolare trascorso il quale, in caso di esito negativo, la persona potrà essere collocata in comunità.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei colloqui, il C.T.S. ha dato indicazioni nel senso che – in caso di persona detenuta e visitatori già vaccinati – si possano:

- aumentare il numero dei visitatori e la frequenza delle visite;
- diminuire la distanza fisica a un metro a condizione di mantenere protezioni respiratorie correttamente indossate, anche in assenza di mezzi divisorii.

Viene confermata la possibilità per le persone detenute di mantenere i rapporti con la famiglia attraverso le modalità del video-colloquio e l'aumento del numero delle telefonate oltre i limiti previsti dalla normativa di riferimento.

**La grave situazione epidemiologica alla fine del 2020.** Sul finire dell'anno 2020, nel pieno della cd. seconda ondata, l'andamento del contagio all'interno del carcere di Bologna ha suscitato grande apprensione, anche toccandosi punte di circa novanta persone positive al Covid-19 contemporaneamente, in prevalenza asintomatiche, ma risultando anche alcuni ricoveri all'esterno.

Nel corso dell'anno, in ragione dell'aggravamento della situazione epidemiologica all'interno dell'istituto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna e Marche ha adottato provvedimenti orientati alla sospensione dei nuovi ingressi sino alla piena stabilizzazione del quadro epidemiologico.

Da maggio 2021 è partita la campagna di vaccinazione per le persone detenute che ha avuto una percentuale di adesione intorno all'80%.

Di seguito il dettaglio di alcuni interventi effettuati durante l'attività.

**La nota così come inviata ai media in data 26 novembre 2020, relativa all'emergenza sanitaria in carcere.**

GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Carcere e pandemia.

Si è appresa qualche giorno fa la notizia, resa pubblica dalla nota di una sigla sindacale della Polizia Penitenziaria, circa alcuni casi di positività al COVID-19 tra gli operatori penitenziari in servizio presso la Casa Circondariale di Bologna. Durante la prima ondata della pandemia, lo stretto e puntuale coordinamento fra l'autorità sanitaria locale e il corrispondente livello di gestione penitenziaria ha consentito di fronteggiare il diffondersi del contagio all'interno del carcere di Bologna, pur in presenza di enormi difficoltà operative, temendosi, da più parti, che la situazione potesse andare fuori controllo. Ma così non è stato.

Il bilancio fu pesante (due decessi di persone detenute dovuti al COVID-19 in ricovero all'esterno - oltre al decesso a seguito dei noti disordini di marzo), ma si riuscì a circoscrivere la diffusione del contagio - il dato complessivo delle persone detenute positive al COVID-19 è stato di 17 - anche in ragione dell'opportuna adozione (e della puntuale applicazione) di un solido protocollo sanitario che prevede netti percorsi differenziati per le tipologie di situazioni che possono essere ricondotte all'emergenza

sanitaria.

Fondamentale è stato anche, contribuendo a creare le condizioni adeguate per l'efficacia dell'intervento, l'alleggerimento del numero delle presenze nel circuito penitenziario, dovuto ai provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie competenti che hanno concesso misure all'esterno del carcere, anche per l'attualità e gravità del rischio sanitario a fronte di serie e pregresse patologie, insieme al calo dei reati durante la fase del lockdown con conseguenti minori arresti e ingressi in istituto. Evidentemente può sussistere anche ora, durante questa seconda ondata, il rischio concreto di una diffusione del contagio all'interno dell'istituto penitenziario. Non siamo di fronte al numero delle presenze che si registrava durante il periodo della prima ondata pandemica, ma si rimane sempre abbondantemente sopra la capienza regolamentare fissata a 500 persone.

In questo contesto, stante la situazione di sovraffollamento, restano quindi immutate la precarietà e la limitatezza delle condizioni essenziali per poter procedere al collocamento in spazi di isolamento nel caso in cui dovessero aumentare anche fra le persone detenute i casi di sintomatologia compatibile con il COVID-19, e anche per quanto riguarda gli isolamenti precauzionali dei nuovi ingressi e delle persone detenute entrate in stretto contatto con chi risulta essersi positivizzato. Tutte le difficoltà che stiamo vivendo nella società libera risultano amplificate all'interno del carcere in ragione dell'impossibilità strutturale di poter instaurare quel distanziamento fisico necessario alla tutela del diritto alla salute, mancando quella risorsa essenziale e preziosa che (anche) nella situazione data è lo spazio. Risulta quindi doveroso - e prioritario - perseguire l'obiettivo di un opportuno alleggerimento degli attuali numeri delle presenze in carcere, anche partendo dalle persone che presentano maggiori fragilità, affinché possa essere garantita l'efficacia degli interventi di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, in un'ottica di tutela della salute pubblica. Per questo, insieme agli altri Garanti territoriali, si è voluto inviare, nelle settimane scorse, un appello al Parlamento affinché, in sede di conversione del cd. Decreto Ristori, voglia valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure che possano incidere in maniera significativa sulla riduzione del numero delle presenze, ampliando la portata degli interventi e la platea dei destinatari delle misure già previste dal decreto governativo. Fra queste misure, in particolare, a partire da quelle già indicate dal Garante nazionale, si auspica che possa essere accolta la proposta di prevedere una liberazione anticipata speciale e la sospensione dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive fino al 31 dicembre 2021.

Bologna, 26.11.2020

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**La richiesta di aggiornamento in merito all'andamento del contagio così come inviata alla Direzione della Casa Circondariale di Bologna in data 30 novembre 2020.**

Direzione Casa Circondariale di Bologna

Oggetto: gentile richiesta aggiornamento in merito al monitoraggio del contagio da COVID-19 all'interno delle sezioni detentive – anche con riferimento alle conseguenti opzioni organizzative adottate

Gentile Direzione,

nel salutare, e rappresentare solidarietà a tutti gli operatori per le complesse condizioni lavorative che state affrontando all'interno dell'istituto in questo periodo delicato, sono gentilmente a chiedere un aggiornamento rispetto all'andamento del contagio da COVID-19, con particolare riferimento al dato numerico riguardante le persone detenute (se possibile anche relativamente agli operatori).

In seconda battuta, chiedo gentilmente quale tipo di opzioni organizzative siano (temporaneamente) state adottate circa la riduzione dei contatti fra persone detenute e persone provenienti dall'esterno. Con riferimento, poi, alla condizione delle persone detenute che risultano essersi positivizzate, o che comunque possono essere direttamente coinvolte in una possibile diffusione del contagio, mi permetto di porre gentilmente le seguenti domande, anche in considerazione di quanto potrà essere posto alla mia attenzione da parte di familiari e difensori, in particolare:

- se sussista la possibilità della persona risultata positiva e posta in isolamento negli ambienti dedicati di usufruire di corrispondenza telefonica verso i soggetti autorizzati (faccio riferimento, per questo profilo, al Protocollo operativo di gestione e prevenzione del contagio del 24.04, siglato insieme all'Azienda USL di Bologna, dal cui testo pare emergere, come noto, la possibilità di telefonare, usando guanti e mascherine dovendo poi sanificare il telefono dopo l'uso);
- se sussista la medesima possibilità per le persone che presentino sintomatologia compatibile con il COVID-19 in attesa di tampone;
- se sussista la medesima possibilità per le persone che hanno avuto contatti stretti con positivi;
- nel caso in cui non sussista la possibilità di usufruire di corrispondenza telefonica, quale tipo di canale comunicativo venga attivato per portare a conoscenza dei familiari la condizione del loro congiunto.

Tutto ciò premesso, pur comprendendo la complessità del lavoro nel momento attuale, provvedo alla trasmissione della richiesta di aggiornamento in oggetto, anche auspicando che possano essere mantenuti adeguati canali di comunicazione per le persone detenute verso i propri congiunti e/o verso le persone con le quali hanno una relazione significativa.



Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 30.11.2020

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**La nota così come inviata al Provveditorato Regionale AP Emilia-Romagna e Marche (e ad altri soggetti istituzionali per conoscenza) in data 6 dicembre 2020 in ragione della diffusione del contagio all'interno della Casa Circondariale di Bologna.**

Provveditorato Regionale  
AP Emilia-Romagna e Marche

p.c.

Direzione Casa Circondariale di Bologna

Responsabile UOS Medicina Penitenziaria  
Azienda USL Bologna

Garante RER

Oggetto: circa il monitoraggio casi COVID-19 presso la Casa Circondariale di Bologna e il sensibile peggioramento della situazione

All'Autorità in indirizzo,

nel salutare, stante il peggioramento della situazione all'interno della Casa Circondariale di Bologna, con particolare riferimento all'aumento dei casi di positivizzazione fra le persone detenute, destando preoccupazione in chi scrive anche la possibile evoluzione della situazione, mi permetto di chiedere gentilmente di valutare l'opportunità di praticare soluzioni istituzionali, laddove percorribili, che siano orientate al contingentamento dei nuovi ingressi presso l'istituto di Bologna, almeno sino a quando verrà raggiunta la piena stabilizzazione del quadro epidemiologico.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 06.12.2020

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**La nota così come inviata ai media in data 11 dicembre 2020 in relazione all'aggravamento della situazione epidemiologica.**

GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Aggravamento della situazione epidemiologica presso la Casa Circondariale di Bologna

La preoccupazione relativa al rischio concreto della diffusione del contagio all'interno dell'istituto penitenziario ha trovato infausto riscontro nel numero piuttosto consistente di casi di positività che si stanno rilevando nel recente periodo. C'è stato un aggravamento della situazione epidemiologica, anche con alcune persone ricoverate all'esterno. In questo contesto si ritiene particolarmente puntuale il provvedimento adottato nei giorni scorsi dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna e Marche, orientato a sospendere i nuovi ingressi presso l'istituto di Bologna, almeno sino a quando non verrà raggiunta la piena stabilizzazione del quadro epidemiologico. Secondo quanto previsto dal protocollo sanitario, le persone che risultano essersi positivate vengono collocate in spazi differenziati così come coloro che hanno avuto contatti stretti con i positivi e inoltre vengono anche messe in quarantena le persone che presentano sintomatologia compatibile con il COVID-19 e coloro che hanno condiviso con queste le camere di pernottamento. Permane la situazione di sovraffollamento. Sono circa 200 le presenze oltre la capienza regolamentare fissata a 500, una condizione per la quale la mancanza di distanziamento fisico può evidentemente fungere da acceleratore della diffusione del contagio. Questa seconda ondata sta avendo un impatto decisamente più grave sul carcere rispetto alla prima, sia a livello locale che nazionale, e l'ulteriore rischio che può profilarsi nei mesi a venire, collegato a una non improbabile terza ondata, merita una scrupolosa valutazione.

Resta ferma la necessità di deflazionare la popolazione detenuta, anche proprio per evitare che una terza ondata possa ulteriormente amplificare le già serie difficoltà che si stanno fronteggiando in carcere.

Bologna, 11.12.2020

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna



## **La nota così come inviata ai media in data 11 marzo 2021 relativa alla sospensione dei nuovi ingressi in carcere.**

GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Sospesi i nuovi ingressi alla Dozza.

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna e Marche ha adottato un provvedimento orientato a sospendere i nuovi ingressi (i nuovi arresti verranno dirottati a Modena) in ragione della saturazione degli spazi detentivi, anche dovuta alla contemporanea chiusura in via precauzionale di diverse sezioni detentive, essendosi riscontrati casi di positività all'interno. Il numero delle persone detenute positive è al momento limitato (5). Già durante il mese di dicembre scorso, il PRAP aveva adottato un provvedimento analogo, ma in quella occasione fondato sull'alto numero dei contagi all'interno. Risulta costante la condizione di sovraffollamento, il cui trend nel recente periodo è anche in crescita, potendo incidere sull'aggravamento del rischio sanitario in quanto la mancanza di distanziamento fisico può evidentemente fungere da acceleratore della diffusione del contagio. Al 29 febbraio 2020, prima che l'emergenza sanitaria esplodesse in tutta la sua virulenza, erano presenti nel carcere di Bologna 891 persone a fronte di una capienza regolamentare di 500. Alla data del 30 giugno 2020 risultavano presenti 674 persone. Sul calo numerico incisero la concessione di misure all'esterno del carcere, anche per l'attualità e gravità del rischio sanitario a fronte di serie e pregresse patologie, e anche i trasferimenti verso altri istituti penitenziari e il decremento dei reati durante la fase del lockdown, con conseguenti minori arresti e ingressi in istituto. Oggi sono presenti circa 750 persone. La buona notizia dei giorni scorsi aveva riguardato l'inizio della campagna di vaccinazione degli operatori penitenziari (e anche di parte dei volontari) e si spera che a breve possa anche iniziare quella destinata alle persone detenute così che la comunità penitenziaria possa essere messa in sicurezza sanitaria.

Bologna, 11.03.2021

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

## **La nota così come inviata ai media in data 17 aprile 2021 relativa al piano d'intervento vaccinale anche per le persone detenute.**

GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Situazione alla Dozza. Il vaccino per il ritorno alla normalità, anche per le persone detenute.

Anche ora, come nel recente passato, pur contandosi sulle dita di una mano i casi di positività, è operativa in via precauzionale la chiusura di diverse sezioni detentive del reparto giudiziario del carcere di Bologna in quanto alcune persone detenute sono entrate in contatto con una persona risultata poi positiva. Così come prevede il solido protocollo sanitario applicato in istituto, vengono attivati netti percorsi differenziati per le tipologie di situazioni che possono essere ricondotte all'emergenza sanitaria. Così come anche per i nuovi ingressi è previsto un percorso differenziato, venendo sottoposti comunque a un periodo di isolamento precauzionale prima di essere collocati nelle sezioni detentive. La specificità del locale contesto penitenziario in cui l'emergenza sanitaria ha fatto irruzione è nota: una preesistente e cronica condizione di sovraffollamento (attualmente presenti oltre 700 persone a fronte di una capienza regolamentare di 500) per la quale l'impossibilità strutturale di poter instaurare quel distanziamento fisico necessario alla tutela della salute delle persone può incidere sull'aggravamento del rischio sanitario, anche potendo evidentemente fungere da acceleratore della diffusione del contagio.

Manca quella risorsa essenziale e preziosa che (anche) nella situazione data è lo spazio, e di conseguenza la saturazione degli spazi detentivi può essere all'ordine del giorno proprio perché la disponibilità di spazio è la condizione necessaria per riuscire a garantire l'attivazione degli interventi di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio, restando ferma, in questa ottica, la necessità di deflazionare la popolazione detenuta.

Così, proprio nel momento in cui per la società esterna s'iniziano a intravedere prospettive concrete di riapertura, l'auspicato e graduale ritorno alla normalità in carcere resta per il momento ancora al palo e incerto.

Perché - lo si torna a ricordare - l'emergenza sanitaria ha comportato l'accentuazione del profilo meramente custodiale della detenzione, avendo le attività trattamentali (e gli ingressi della società esterna, compresi i contatti in presenza con i congiunti) risentito di (necessarie) sospensioni e riduzioni, anche connesse all'andamento del contagio all'interno. In tale dimensione anche l'irrigidimento delle condizioni detentive, seppur necessariamente correlato a esigenze sanitarie, ha davvero raggiunto profili piuttosto accentuati. In un simile contesto avrebbe un significato particolare se nelle sedi competenti s'iniziasse a valutare l'opportunità di concedere una riduzione della pena detentiva correlata al periodo trascorso in carcere durante il tempo dell'emergenza sanitaria, nella misura che si riterrà concretamente più adeguata. La campagna di vaccinazione resta lo snodo fondamentale per mettere in sicurezza la locale comunità penitenziaria così che possa davvero partire un percorso verso un graduale ritorno alla normalità, anche per le persone detenute. Sin dal principio la campagna di vaccinazioni aveva interessato le professionalità sanitarie che operano all'interno del carcere e nei mesi scorsi aveva riguardato anche gli

operatori penitenziari (e anche parte dei volontari), in questo caso non ancora completata. Le recenti indicazioni della struttura commissariale hanno individuato le attuali priorità vaccinali nelle fasce d'età e nelle categorie fragili (over 80, persone estremamente fragili, disabili gravi). Anche a livello regionale si resta in attesa di ulteriori indicazioni da parte della struttura commissariale per capire come organizzare il piano d'intervento vaccinale per le persone detenute, restando ovviamente ferma la necessità di adeguate forniture di dotazioni vaccinali. L'auspicio, in ragione dei profili accennati, è che si possa fare presto.

Bologna, 17.4.2021

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**Il monitoraggio delle condizioni igienico-sanitarie da parte dell'Azienda USL di Bologna.** Come noto, l'Azienda USL di Bologna ai sensi dell'art. 11 della L.354/75 due volte all'anno opera il monitoraggio delle condizioni igienico-sanitarie presso la Dozza, effettuando appositi sopralluoghi nella struttura.

Secondo l'ultimo rapporto disponibile – e ormai datato (visite effettuate il 29/11/2019 presso la sezione femminile; il 14/01/2020 presso la sezione penale e nuovi giunti; il 24/01/2020 presso la sezione giudiziaria; il 29/01/2020 presso ulteriori locali comuni e aree esterne) - la struttura si presenta in condizioni igienico-sanitarie sufficienti.

Si sono rilevati ulteriori elementi di criticità, fra i più significativi si evidenzia:

- pur non rilevandolo all'atto dei sopralluoghi, viene segnalata dal personale di Polizia Penitenziaria, specie nella sezione giudiziaria, l'abitudine al fumo fra i detenuti anche in ambienti di vita comune quali: celle, corridoi, locali comuni;
- non risultava predisposto nessun piano per il controllo e la gestione del rischio legionella;
- in alcuni bracci della struttura sono presenti blocchi doccia comuni che presentano pareti e soffitti con importanti ed estese muffe.

Per quanto riguarda le condizioni generali delle celle, in particolare relativamente alla temperatura estiva, qualora siano presenti detenuti con problemi psico-fisici, non esiste una procedura per garantire il benessere termo-igrometrico di queste persone, ma, in relazione al benessere microclimatico, in caso di necessità viene installato ventilatore nella camera di detenzione.

I locali delle celle si presentano in condizioni di pulizia sufficienti con pavimenti e pareti pulite. Nelle sezioni maschili gli arredi e i sanitari e i rubinetti sono in gran parte usurati e in alcuni casi lesionati. Nella sezione femminile le camere sono tinteggiate e i servizi funzionanti e gli arredi se pur vetusti sono per la maggior parte in discrete condizioni.

Le condizioni dei cortili per la passeggiata sono mediocri sia per quanto attiene la pavimentazione esterna in battuto di cemento che per gli intonaci della parte coperta fessurati e con distacco di tinteggiatura e il servizio igienico presente necessita di ripristino delle parti verniciate e sostituzione dei sanitari in parte vetusti.

Nella sezione giudiziaria gli arredi e le attrezzature sono vetusti e in scarso grado di conservazione. Le docce comuni nei vari bracci della sezione giudiziaria presentano ancora muffe diffuse nei soffitti e nelle pareti. Durante la visita è stato rilevato che sia le persone detenute che il personale non rispettano il divieto di fumo nonostante i cartelli affissi. Esiste una procedura tendente a tenere detenuti fumatori in camera con altri fumatori tenendoli separati dai non fumatori. Risulta presente una sala dedicata ai fumatori e una per non fumatori in ogni braccio ma solo parzialmente utilizzata.

Nella cucina della sezione femminile le condizioni strutturali delle pareti, dei

pavimenti, dei locali cucina sono in buone condizioni di manutenzione e pulizia, ma non è presente un sistema di scolo delle acque tale da non determinare ristagni d'acqua. Per quanto riguarda le condizioni delle attrezzature, il lavaggio delle pentole e delle stoviglie non avviene in un locale/zona adibito.

Le attrezzature e i macchinari non sono sollevati da terra e non sono in buono stato di manutenzione e pulizia, essendo forno e attrezzature non adeguate risulta necessaria la sostituzione. Il forno e il piano cottura nonostante la manutenzione risultano quindi non adeguati alla preparazione dei pasti. Per quanto riguarda il prodotto finito, non sono presenti sistemi per la conservazione a caldo delle pietanze preparate in quanto i carrelli portavivande in acciaio sono privi di meccanismo che garantisca la conservazione a caldo.

Risultano da migliorare anche le condizioni strutturali del deposito in quanto pareti e pavimenti con intonaci e tinteggiature sono da ripristinare. I tecnici che hanno effettuato il sopralluogo hanno evidenziato la necessità di predisporre un piano di autocontrollo aggiornato che tenga conto delle prassi consolidate adottate e delle cautele indispensabili per le preparazioni, con particolare attenzione a quelle a potenziale rischio di malattia trasmessa da alimenti ed allergie/intolleranze alimentari, ravvisando la necessità che la lavorazione delle materie prime avvenga in aree ben definite/separate funzionalmente.

Si è chiesto, inoltre, di prevedere interventi di manutenzione ordinaria nel deposito cucina femminile e la dotazione di un lavello dedicato per il lavaggio delle mani degli operatori di cucina.

**Anche con riferimento alle risultanze dell'attività ispettiva dell'Azienda USL competente, si riporta di seguito la nota così come indirizzata, in data 13 luglio 2021, alla Direzione del carcere.**

Direzione Casa Circondariale di Bologna

Oggetto: Reparto Femminile/Reparto Giudiziario – questioni di carattere generale

Gentile Direzione,

nel salutare, sono a rappresentare alcune questioni di carattere generale relative al Reparto Femminile e al Reparto Giudiziario, anche (ri)emerse nel corso dei colloqui effettuati nel recente periodo con donne e uomini ristretti negli spazi detentivi in questione, in particolare:

- sala colloqui donne/condizione di disagio durante la stagione estiva: secondo quanto riferito, gli spazi in questione sarebbero del tutto sprovvisti di strumenti per il raffreddamento/condizionamento dei locali, rendendo in talune circostanze davvero disagiata il momento del colloquio. Come noto, negli anni passati, anche in ragione della mancanza di accorgimenti specifici in questo

senso, si sono anche verificati casi di malore dovuti al caldo per alcune persone che avevano fatto accesso dall'esterno;

- condizioni della cucina donne: come segnalato dalla relazione sugli esiti delle attività di vigilanza effettuate dall'Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica nel periodo dal 29.11.19 al 25.02.2020, parrebbe non essere pienamente integrata la possibilità di preparare i pasti in sicurezza. In particolare, forno e piano di cottura risultano non adeguati alla preparazione dei pasti e le pareti del deposito risulterebbero in carenze condizioni di manutenzione, anche ravvisandosi la necessità di installare un lavello dedicato per il lavaggio delle mani delle operatrici di cucina;
- reparto giudiziario/presenza diffusa di blatte: come già si è avuto modo di rappresentare per le vie brevi, sono reiterate le segnalazioni relative alla presenza diffusa e costante di blatte in alcune sezioni del 1° e del 2° piano;
- (permanenti) difficoltà di accesso al casellario da parte delle donne: nella consapevolezza che non si possa accedere al casellario “a chiamata” - mi si passi l'espressione – ossia ogni volta che si manifesta volontà in questo senso, parrebbe comunque permanere una ricorrente difficoltà di accesso, anche da diverso tempo, sin da prima dell'avvento dell'emergenza sanitaria, sia per quanto riguarda la consegna dei pacchi sia anche per quanto riguarda il cambio dei vestiti al mutare delle stagioni, risultando peraltro tale difficoltà amplificata dalla stretta evidente che si è avuta negli ultimi anni rispetto alla possibilità di avere più capi di vestiario all'interno della camera di pernottamento, risultandone comunque contingentato il numero rispetto a quanto prima era consentito.

Tutto ciò premesso, mi permetto di rappresentare quanto in oggetto, auspicando che possano essere intrapresi accorgimenti per porre rimedio alla criticità in essere. Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 13 luglio 2021

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**Prestazioni sanitarie.** Per quanto riguarda il diritto alla salute, l'Azienda USL di Bologna in applicazione del DPCM 1 aprile 2008 eroga le prestazioni sanitarie all'interno del carcere. Uno staff medico-infermieristico è operativo all'interno della struttura, garantendo assistenza medica h24. Sta avendo una certa incidenza la criticità relativa alla continuità professionale delle figure mediche, verificandosi in alcuni casi rapidi turn-over.

Talune specialità sono erogate all'interno e, per quanto riguarda le visite specialistiche all'esterno, vengono utilizzati gli ospedali pubblici di Bologna, principalmente l'Ospedale Maggiore quando possibile.

Viene utilizzato l'Ospedale Sant'Orsola quando il paziente deve essere ricoverato per esempio in relazione a un intervento chirurgico (dove è presente uno spazio detentivo appositamente dedicato) e l'Istituto Ortopedico Rizzoli per interventi ortopedici di particolare complessità.

Per quanto riguarda lo spazio detentivo presso l'Ospedale Sant'Orsola, non appare adeguato alle lungodegenze, essendo stato strutturato, sin dalle origini, per situazioni con carattere d'urgenza, ma, al netto di questa premessa, si sono potute riscontrare condizioni materiali, nel complesso, dignitose, durante il sopralluogo effettuato.

A seguito dei disordini in carcere che si sono verificati nel 2020, dalla mattinata del 9 marzo al primo pomeriggio del 10 marzo, c'è stata la devastazione degli ambienti in cui si trovavano le strumentazioni per le visite specialistiche che non risultano essere ancora stati ripristinati, comportando, in alcuni casi, un rallentamento dell'erogazione delle prestazioni specialistiche per le persone detenute (c'è un sensibile ritardo, in particolare, per quanto riguarda le prestazioni dell'oculista).

Nel recente periodo si sono riscontrate difficoltà di accesso alle prestazioni dell'odontoiatra.

**Inadeguatezza strutturale.** Il profilo architettonico è decisivo in quanto la congruità degli spazi può consentire la piena attuazione del trattamento penitenziario e dei contenuti di umanizzazione della pena.

Risulta carente la presenza di adeguati spazi dedicati alle attività trattamentali, anche con riferimento alla cronica condizione di sovraffollamento, ben oltre la capienza regolamentare di 500 persone.

Allo stato, dal punto di vista strutturale, l'istituto penitenziario bolognese necessiterebbe di stanziamenti di risorse per interventi di complessiva manutenzione e miglioria nonché, con riferimento alle criticità di carattere stagionale - si pensi per esempio al caldo estivo - per interventi che possano risolvere, o quantomeno attenuare, gli effetti negativi, contribuendo al miglioramento delle condizioni detentive e di lavoro.

Alle finestre delle camere di pernottamento sono applicate schermature che limitano il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono predisposti pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere azionabili all'interno delle camere stesse.

Non è presente acqua calda nei bagni all'interno delle camere di pernottamento.

Durante la stagione estiva sono ricorrenti problemi collegati alla pressione dell'acqua. Salvo che in alcune sezioni, le docce sono comuni, collocate in ambienti all'esterno



della camera detentiva.

Mancano gli spazi dedicati ai refettori e di conseguenza i pasti vengono consumati all'interno delle celle.

La complessità della detenzione presso il carcere della Dozza si traduce in un quadro composito di esperienze detentive. Da un lato, si riscontrano esperienze da considerarsi comunque di eccellenza, che restituiscono un modello di detenzione di qualità (si pensi all'officina meccanica e al polo universitario), dall'altro, permangono alcune situazioni in cui la complessiva qualità delle condizioni detentive può definirsi piuttosto bassa, anche per ragioni di carattere strutturale (si pensi all'inadeguata offerta di attività lavorative, all'incongrua dotazione organica degli educatori, alla mortificante condizione delle persone detenute nella sezione protetta 3C, il cui accesso a percorsi trattamentali è limitatissimo).

**Il lavoro e l'offerta inadeguata (e altre attività).** Esiste un'inadeguata offerta di attività lavorative rispetto alla domanda e/o necessità della popolazione ristretta, essendo limitate le risorse a disposizione della locale gestione penitenziaria.

Per quanto riguarda il lavoro in carcere, la domanda di lavoro è la richiesta principale della popolazione detenuta. Il lavoro è per la popolazione detenuta, che si caratterizza tendenzialmente per una estrema povertà e che se non lavora non può essere autonoma nelle spese che riguardano la quotidianità penitenziaria, è (o meglio, dovrebbe essere in quanto è carente) il cardine del percorso trattamentale che deve tendere progressivamente ad attrezzare la persona per il reinserimento nella società civile. Ma essendo insufficienti relativamente al fabbisogno le risorse a disposizione, l'accesso al lavoro per le persone detenute è limitato.

Secondo quanto si apprende dal Progetto d'istituto per l'anno 2020, mensilmente sono impegnate in attività lavorative alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria circa 170 persone detenute, corrispondenti a 71 posti di lavoro a tempo pieno.

Per quanto riguarda il lavoro intramurario alle dipendenze di terzi, vengono attualmente svolte le seguenti attività di lavorazione in convenzione:

- l'officina meccanica che coinvolge 14 uomini detenuti, assunti con contratto a tempo indeterminato;
- il laboratorio per il disassemblaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (2 uomini detenuti in tirocinio formativo);
- il laboratorio sartoriale che vede assunte 4 donne detenute per quattro ore al giorno con contratto di lavoro a domicilio;
- la lavanderia industriale (con 1 solo uomo detenuto assunto con contratto a tempo indeterminato dalla cooperativa sociale titolare dell'attività).

L'emergenza sanitaria di questi anni ha reso più difficili i percorsi di alcune di queste attività, in particolare del laboratorio sartoriale.

Infine è risultata fallimentare l'esperienza del caseificio che, dopo un inizio difficile



dell'attività, pareva avesse incrementato la produzione nonché sanato alcune irregolarità (in ultimo vedeva impegnati 3 uomini detenuti).

Allo stato risulta la sospensione dell'attività, restando mensilità arretrate da corrispondere ai lavoratori detenuti che si stanno muovendo per le vie legali. Sono comunque state acquisite delle professionalità specifiche in ambito caseario che si spera possano essere valorizzate e, da quanto si apprende dal Progetto d'istituto per l'anno 2020, prima che esplodesse l'emergenza sanitaria erano in dirittura di arrivo le trattative con una importante realtà produttiva del territorio proprio per la riapertura del caseificio.

**Indennità di disoccupazione per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria.** Con il messaggio n. 909 del 5 marzo 2019 l'INPS, diversamente rispetto a quanto si verificava sino a quel momento, ha comunicato l'orientamento a non riconoscere l'indennità di disoccupazione (durante il periodo d'inattività nell'attesa della turnazione per poter tornare ad accedere al lavoro, come da prassi) alle persone detenute che abbiano svolto attività lavorativa retribuita alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria.

Dopo tale orientamento, le domande per ottenere l'indennità di disoccupazione presentate all'INPS vengono rigettate.

Così la disciplina del lavoro in carcere non viene equiparata al lavoro in libertà sulla base della considerazione che il lavoro in carcere – a cui si accede per domanda e a rotazione con le altre persone detenute - abbia caratteristiche del tutto peculiari in relazione alla finalità rieducativa e di reinserimento sociale a cui è orientato.

Nel recente periodo, però, stanno finalmente intervenendo provvedimenti giurisprudenziali del giudice del lavoro nel senso del riconoscimento della NASPI anche alle persone detenute, accogliendo ricorsi presentati contro il rigetto dell'INPS della domanda di disoccupazione, anche per il conflitto con il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione per il quale le persone detenute che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria sarebbero così le uniche a versare la contribuzione atta a finanziare la NASPI senza poterne usufruire.

**Formazione professionale.** Per quanto riguarda la formazione professionale, annualmente il finanziamento viene attuato con risorse del Fondo Sociale Europeo assegnate da bandi regionali a enti di formazione professionale che organizzano corsi di formazione professionale all'interno del carcere, previo rilevamento dello specifico fabbisogno formativo da parte della Direzione dell'istituto.

Anche alla luce delle esperienze lavorative già in essere in carcere vengono attivati i seguenti corsi professionali:

- operatore edile (12 uomini);
- addetto/a all'igienizzazione degli ambienti (36 uomini e 12 donne);
- addetto/a alla produzione di pasti con competenze in panetteria e pasticceria (12 uomini e 6 donne);
- operatore nel settore caseario (5 uomini);
- addetto alla lavanderia (4 uomini);

- addetti al pretrattamento materiali elettrici ed elettronici non pericolosi RAEE (4 uomini);
- addetto/a alla sartoria (6 uomini e 4 donne);
- montaggio e assemblaggio di componenti meccanici (12 uomini).

Inoltre Cefal gestisce all'interno dell'istituto uno sportello di orientamento al lavoro per le persone detenute.

Per quanto riguarda le attività scolastiche, il dato relativo al periodo pre-pandemico riportava l'attivazione dei corsi di alfabetizzazione e di scuola media inferiore gestiti dal C.P.I.A. di Bologna che coinvolgono annualmente 320 persone detenute.

I corsi di istruzione superiore sono gestiti dall'I.I.S. Keynes di Castel Maggiore, coinvolgendo 80 persone detenute.

Grave è stata la contrazione dell'offerta didattica durante la pandemia per ragioni strettamente connesse in via preventiva alla limitazione di una possibile diffusione del contagio, pur continuando durante tutto l'anno in presenza.

La didattica a distanza non è stata praticabile.

Per quanto riguarda gli studi universitari, sono attualmente iscritte nell'ambito della convenzione con l'Alma Mater 47 persone detenute.

Sono stati registrati problemi legati alla possibilità di sostenere gli esami universitari a distanza per mancanza di un numero congruo di postazioni telematiche.

**L'Area Educativa.** Per quanto riguarda l'Area Educativa, risulta drammaticamente carente il numero delle professionalità giuridico-pedagogiche - allo stato 7, compreso il capo Area - traducendosi questa situazione di incongruità numerica dei professionisti della rieducazione nell'impossibilità di cogliere a pieno le notevoli opportunità offerte dal territorio in termini di capacità di accoglienza e risocializzazione delle persone detenute.

Così come anche il completamento della previsione organica dei direttori aggiunti consentirebbe di dispiegare in maniera più compiuta le numerose possibilità a cui l'istituto bolognese e la realtà territoriale di riferimento potrebbero dare concreta attuazione - come anche affermato nel Progetto d'istituto per l'anno 2020.

In questo contesto permangono le lamentele delle persone detenute circa la scarsa frequenza dei contatti con i professionisti della rieducazione, non riuscendo l'operatore a essere presente assiduamente all'interno delle sezioni, anche al fine di avere conoscenza diretta della quotidianità della vita detentiva.

Esiste una evidente criticità legata alla carenza di queste professionalità, ma sarebbe fondamentale l'introduzione di prassi che possano prevedere la presenza periodica del funzionario giuridico-pedagogico all'interno delle sezioni detentive, nella profonda convinzione che ulteriori forme di conoscenza delle persone detenute possano dare risposte congrue ai bisogni dei singoli, anche permettendo di evitare tensioni interne e prevenire eventi critici.

**Sul punto specifico di seguito la nota così come già inviata in data 22 giugno 2018 al Responsabile dell'Area Educativa.**

Casa Circondariale di Bologna  
Responsabile Area Educativa

Oggetto: su forme di contatto e/o di comunicazione fra persona detenuta e funzionario giuridico-pedagogico di riferimento

Gentilissimo,

volge ormai a conclusione il primo anno di mandato dello scrivente, nel quale, per quanto possibile, si è cercato di instaurare con le persone detenute una relazione di prossimità istituzionale, effettuando accessi informali in istituto più volte a settimana. Alla luce del corredo di informazioni acquisito nel corso delle numerose interlocuzioni avute con le persone detenute, vorrei rappresentare, nella migliore delle ottiche collaborative, una questione nodale per la popolazione detenuta relativa, in particolare, alle forme di contatto nonché di comunicazione fra la persona detenuta e il funzionario giuridico-pedagogico di riferimento. Come noto a tutti coloro che frequentano il carcere di Bologna a vario titolo, riguardo alla carenza di organico dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, allo stato permane una situazione di incongruità numerica in relazione ai numeri della popolazione detenuta (non considerando quelli che possono essere stati gli "aggiustamenti" relativi alle piante organiche), già definita, in una relativamente recente e nota ordinanza del

Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente, gravissima ed eclatante.

Tale attuale carenza di organico, combinandosi con la mole di attività burocratica che il funzionario giuridico-pedagogico deve espletare, può tradursi nella rarefazione dei contatti fra la persona detenuta e il proprio educatore di riferimento. In questo contesto può verificarsi che possa non esserci tendenzialmente alcun genere di contatto con l'educatore di riferimento sino a quando la posizione giuridica resta quella di imputato, non riuscendosi a garantire lo svolgimento di attività educative secondo quanto previsto dall'art. 82 L.26 luglio 1975, n.354, anche a fronte di significativi periodi temporali di custodia cautelare in carcere. E ancora, con particolare riguardo all'espiazione di pene detentive brevi, può verificarsi che possa trascorrere un intero periodo detentivo senza alcun assaggio di relazione educativa.

E sempre in questo contesto, come noto, può verificarsi che le persone detenute si lamentino, in maniera non episodica, della scarsa frequenza dei contatti con il proprio educatore di riferimento nel corso del trattamento. Ma nel medesimo difficile contesto organizzativo esistono anche, ed è doveroso porlo nella giusta evidenza, esperienze di interpretazione del ruolo di educatore che si caratterizzano per l'attivazione di adeguate dinamiche di comunicazione con le persone detenute e di contatto con le stesse. Nella consapevolezza che l'intervento educativo sia decisivo nel percorso di responsabilizzazione della persona detenuta, anche incidendo in maniera significativa sulla qualità della detenzione nonché sul progressivo percorso verso una piena e sostanziale umanizzazione della pena, chiedo gentilmente di valutare l'opportunità di introdurre prassi che siano volte a incrementare il contatto diretto fra la persona detenuta e l'educatore di riferimento. In particolare, laddove possibile, prevedere l'introduzione di prassi orientate a:

- prendere contatto diretto con la persona detenuta negli immediati giorni successivi al verificarsi di un evento critico, o quanto prima possibile;
- prendere contatto diretto con la persona detenuta negli immediati giorni successivi all'irrogazione di una sanzione disciplinare (che può comunque avere un impatto destabilizzante sulla persona), o quanto prima possibile.

Ma si auspica anche che possano essere instaurate prassi che possano prevedere la presenza periodica del funzionario giuridico-pedagogico all'interno delle sezioni detentive, anche al fine di avere conoscenza diretta della quotidianità della vita detentiva delle persone detenute, nella profonda convinzione che ulteriori forme di conoscenza delle persone detenute possano dare risposte congrue ai bisogni dei singoli, anche permettendo di evitare tensioni interne e prevenire eventi critici. Nel concludere, piace citare, e condividere, quanto scritto nella nota circolare D.A.P. 20.01.2011 n. 0024103/11 Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico - Linee di indirizzo per l'anno 2011, in cui si fa un espresso invito alle professionalità esperte della rieducazione a vivere la vita delle sezioni detentive, respirandone l'aria, trascorrendo il periodo di servizio tra i detenuti e utilizzando l'ufficio come mero punto di appoggio per le indispensabili attività amministrative.

Mi sono permesso di formulare tali osservazioni in ragione della fondamentale importanza strategica che riconosco al ruolo del funzionario giuridico-pedagogico nell'ambito della comunità penitenziaria, e anche in ragione della costante attenzione che l'Area Educativa ha nei confronti delle singole vicende detentive della popolazione detenuta, non volendo in alcun modo che questo intervento possa apparire alla stregua di un'invasione di campo.

Tutto ciò premesso, ringraziando sin d'ora per l'attenzione, porgo cordiali saluti.

Bologna, 22 giugno 2018

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**La Polizia Penitenziaria.** Nel corso degli accessi in carcere si è instaurato un corretto rapporto di interazione con la Polizia penitenziaria che è depositaria di un patrimonio esperienziale, relativo alla (quotidiana) complessità detentiva, dal quale non si può prescindere per portare avanti un ragionamento adeguato sulle dinamiche penitenziarie e sulla costruzione di reali e sostanziali percorsi di umanizzazione della pena.

In questo senso si è anche lavorato per mantenere aperto ogni canale di dialogo e confronto con le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria e, con alcune di esse (in particolare Sinappe e Cgil), si è anche instaurato uno stabile confronto.

Permangono singole interpretazioni del ruolo in chiave banalmente custodiale – anche figlie di una sottocultura carceraria rispetto alla quale nel corso del prossimo decisivo periodo bisognerà operare una netta torsione culturale rinforzando i percorsi formativi - ma si percepisce anche un solido approccio culturale alla questione detentiva che riconosce (e fa proprio) il necessario orientamento in senso costituzionale a cui l'attività deve tendere.

Cresce anche la consapevolezza che possa esistere un'intima connessione fra la congruità delle condizioni detentive e dei percorsi trattamentali e le condizioni di lavoro degli stessi operatori penitenziari.

Negli anni passati si sono registrati suicidi di operatori penitenziari assegnati al locale carcere. Il tema è di grande complessità e delicatezza, appartenendo la determinazione a porre in essere un gesto estremo alla sfera più intima della persona e non necessariamente essendo collegata a questioni di carattere lavorativo, ma, anche in considerazione dell'alta incidenza su scala nazionale del tasso di suicidi degli operatori penitenziari, bisognerebbe prendere in seria considerazione, trattandosi di un importante segnale di attenzione alla questione, l'attivazione di punti di ascolto psicologico, nelle forme che si riterranno più opportune (in questo senso sono anche giunte, negli anni passati, indicazioni operative da parte del livello centrale dell'amministrazione agli organi periferici chiedendo di provvedere alla stipulazione di protocolli d'intesa con gli ordini degli psicologi), così come già avvenuto in alcuni territori e così come da tempo richiesto da alcune sigle sindacali.

Anche grazie al tempestivo intervento del personale penitenziario, addetto principalmente alla sicurezza, nonostante le difficili condizioni di lavoro e la complessità del contesto detentivo, vengono ogni anno sventati tentativi autosoppressivi di persone detenute.

Nelle difficili condizioni operative proprie delle sezioni detentive non mancano aggressioni in danno del personale. L'art. 41 della Legge penitenziaria consente l'impiego della forza fisica nei confronti delle persone detenute, laddove sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione di ordini impartiti (il personale che per qualsiasi motivo abbia fatto uso della forza fisica nei confronti delle persone detenute deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto). Risulta, però, fondamentale che i mezzi e le modalità degli interventi volti a neutralizzare una condotta violenta rispettino sempre il criterio di proporzionalità fra la condotta posta in essere dalle persone detenute e la reazione degli operatori penitenziari, anche risultando essenziale che prima di ricorrere all'uso della forza

vengano sempre esperite, laddove possibile, tutte le tecniche di mediazione che devono far parte del corredo professionale degli operatori penitenziari.

**Eventi critici e rischio suicidario.** Sono numerosi a Bologna gli atti di autolesionismo e i tentativi autosoppressivi – che vedono coinvolti un numero importante di persone straniere – nonché gli episodi di aggressione in danno del personale e anche delle altre persone detenute.

**La nota così come inviata a vari soggetti istituzionali in data 31 marzo 2021 relativamente agli eventi critici presso la Casa Circondariale di Bologna.**

Direzione Casa Circondariale di Bologna

Responsabile UOS Medicina Penitenziaria  
Azienda USL Bologna

p.c.

Provveditorato Regionale  
AP Emilia-Romagna e Marche

Dipartimento di Salute Mentale  
e Dipendenze Patologiche  
Azienda USL Bologna

Oggetto: (riferito) aumento eventi critici presso la Casa Circondariale di Bologna e complessa vicenda detentiva persona detenuta riassegnata a Bologna (I.H.)

Gentilissime,

nel salutare, comunico di aver appreso dalla stampa e da note sindacali della Polizia Penitenziaria che, da quanto sembra apparire, nelle ultime settimane si stia registrando un sensibile aumento degli eventi critici presso la Casa Circondariale di Bologna, anche con riferimento ad agiti eteroaggressivi (anche connessi all'abuso di distillati alcolici prodotti artigianalmente) perpetrati da persone detenute nei confronti del personale penitenziario e anche nei confronti di altri reclusi.

Di poco fa, la nota unitaria delle sigle sindacali della Polizia Penitenziaria, inviata anche allo scrivente, nella quale si procede alla proclamazione dello stato di agitazione, facendo riferimento, tra le altre questioni, alla difficoltà di gestione di alcune persone detenute peraltro già destinatarie di pregressi trasferimenti dal locale istituto penitenziario per motivi di sicurezza, secondo quanto riferito.



In un anno di così straordinaria difficoltà e durezza sotto profilo delle condizioni detentive e delle condizioni di lavoro di tutte le professionalità dell'ambito penitenziario, non possono che preoccupare, anche lo scrivente, i ripetuti segnali – così come inviati e rappresentati - di un acuirsi della tensione all'interno della struttura, risultando fondamentale, in simile contesto, se confermato, anche a fronte di vicende personali e detentive difficili e complesse, approfondire le ragioni intime che stanno alla base degli eventi critici.

Con riferimento alla riassegnazione a Bologna di I.H., come noto, lo scrivente aveva rappresentato, già durante la sua pregressa carcerazione bolognese – connotata per condotte auto ed eteroaggressive - la propria preoccupazione per il concreto rischio di un progressivo peggioramento della sua vicenda personale e detentiva, auspicando interventi che potessero essere orientati a limitare e/o arginare questa deriva.

Tutto ciò premesso, rappresentando la mia attuale preoccupazione per il riferito acuirsi della tensione all'interno dell'istituto, con riferimento agli eventi critici che hanno visto in queste settimane il coinvolgimento di persone detenute – e anche con particolare riferimento alla complessa vicenda detentiva di I.H., da poco riassegnato a Bologna – mi permetto di chiedere gentilmente di valutare l'opportunità di programmare interventi - anche multidisciplinari – che possano comunque tentare di arginare il rischio di un progressivo deterioramento delle vicende personali e detentive in questione.

In ultimo, constatando il perdurare di eventi collegati alla produzione di distillati alcolici ottenuti dalla macerazione della frutta, il cui consumo non responsabile ha comportato situazioni di tensione all'interno delle sezioni detentive, mi permetto di chiedere gentilmente di valutare l'opportunità di attivare incontri sull'uso responsabile delle sostanze alcoliche a cura del Ser.D.P., che possano prevedere – quando sarà possibile - il coinvolgimento delle persone detenute, così come richiesto negli anni passati.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 31.03.2021

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna



**La nota così come inviata in data 15 maggio 2021 a vari soggetti istituzionali relativamente a fatti gravi verificatisi al 2° piano del reparto giudiziario, poi anche inviata con lettera di accompagnamento alla Procura Distrettuale della Repubblica di Bologna.**

Direzione della Casa Circondariale di Bologna

p.c.

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Provveditorato Regionale  
AP Emilia-Romagna e Marche

Ufficio di Sorveglianza di Bologna

Responsabile UOS Medicina Penitenziaria  
Azienda USL Bologna

Oggetto: fatto di rilevante gravità verificatosi nella tarda mattinata di giovedì 13 maggio u.s. presso il 2° piano del reparto giudiziario (braccio 2B) della Casa Circondariale di Bologna – percezione di complessivo deterioramento del contesto detentivo del 2° piano del reparto giudiziario (in ragione di recenti accadimenti)

Gentile Direzione,

stamane mi sono recato appositamente in istituto per effettuare un colloquio con OMISSIS da ieri collocato presso la sezione Infermeria – la precedente collocazione era presso il braccio 2B del 2° piano del reparto giudiziario - peraltro alla prima esperienza detentiva e con un fine pena allo stato relativamente prossimo (gli resta da scontare ancora qualche mese), risultando anche pendente un'istanza di applicazione in via provvisoria dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In allegato – al termine della nota - si potrà anche trovare una successione dei progressi miei interventi (nel periodo compreso fra il 3.02 u.s. e il 06.05) relativi alla vicenda detentiva di OMISSIS.

Come accennato in apertura, stamane mi sono recato in carcere, avendo appreso ieri dal difensore di fiducia che il ragazzo, in una telefonata intercorsa con i congiunti, sempre nella giornata di ieri, aveva detto in lacrime di aver subito violenza da parte di un'altra persona detenuta.

OMISSIS

Raggiunta la sezione Infermeria, e agevolato il colloquio da parte degli operatori penitenziari, sondavo con cautela la disponibilità del ragazzo a parlare di quanto accaduto. Il ragazzo si dimostrava disponibile al dialogo e confermava quanto accaduto.

OMISSIS

In ragione di quanto rappresentato mi permetto di chiedere che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché da qui alla fine della carcerazione possa essere preservata l'incolumità fisica del ragazzo, per quanto possibile.

Mi permetto, inoltre, di chiedere che possa essere attivato un supporto psicologico nei suoi confronti e che possa anche caratterizzarsi per una certa frequenza dei contatti, per quanto possibile.

Mi permetto ora di aggiungere ulteriori considerazioni personali circa la (personale) percezione di complessivo deterioramento del contesto detentivo del 2° piano del reparto giudiziario, anche in ragione di altri recenti accadimenti, come già anticipato nell'oggetto di questa nota.

Come noto, il 2° piano del reparto giudiziario è risultato essere assai probabilmente il principale focolaio da cui sono deflagrate le condotte irresponsabili delle persone detenute che hanno causato i disordini del 9 e 10 marzo 2020.

Nel recentissimo periodo si sono, inoltre, verificati altri gravi episodi: come noto, è di pochi giorni fa il pestaggio di una persona detenuta ad opera di altre nel braccio 2D, che sta comportando il ricovero della vittima in struttura ospedaliera esterna.

Pur nella consapevolezza che le responsabilità delle condotte criminali in questione siano (ovviamente) ascrivibili ai soggetti che hanno posto in essere determinati comportamenti, non può non destare preoccupazione nello scrivente il pericolo per l'incolumità fisica che sembrerebbe evidentemente serpeggiare in quel piano, anche temendo un'escalation delle violenze.

Comunque, risultando diverse domande di colloquio pendenti, a me indirizzate proprio da parte di persone detenute al 2° piano, sarà mia premura già nei prossimi giorni darvi riscontro anche per tentare eventualmente di comprendere il clima che si respira in quegli ambienti detentivi.

Tanto si doveva.

Certo dell'attenzione, porgo cordiali saluti.

Bologna, 15.05.2021

Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale  
del Comune di Bologna

Allegato – Sintesi della successione in ordine cronologico dei pregressi interventi del Garante del Comune di Bologna inerenti alla vicenda detentiva di OMISSIS:

- in data 3.02 u.s., con apposita email inviata alla Responsabile UOS Medicina Penitenziaria – Azienda USL Bologna, a seguito di segnalazione proveniente dal difensore di fiducia, rappresentavo la mia preoccupazione in ragione del fatto che il ragazzo, entrato in carcere il 27 gennaio u.s., in quanto assuntore da anni di terapia psicofarmacologica secondo regolare prescrizione medica (in particolare rivotril), potesse risentire della brusca interruzione della terapia, potendo comportare sintomi di astinenza, così anche potendo andare a incidere negativamente sulla sua vicenda detentiva;
- in data 16.03, con apposita email inviata alla Coordinatrice degli Assistenti Sociali del Ser.D.P. interno, chiedevo un aggiornamento in merito alla possibilità di attivare percorsi di cura all'esterno, anche risultando pregressi contatti e/o prese in carico da parte dei servizi sanitari territoriali bolognesi per problemi connessi all'alcooldipendenza;
- in data 7.04 - a seguito di email inviata l'1.04 dal difensore di fiducia alla Direzione Sanitaria della Casa Circondariale, e per conoscenza al sottoscritto, in cui si rappresentava, fra le altre cose, lo stato di prostrazione e di disagio psicologico del ragazzo, verosimilmente dovuto al dosaggio della terapia psicofarmacologica assunta in quel periodo – chiedevo un aggiornamento in merito alle sue condizioni di salute alla Responsabile UOS Medicina Penitenziaria – Azienda USL Bologna;
- in data 13.04 - a seguito di ulteriore segnalazione in quella stessa giornata da parte del difensore di fiducia inviata alla Direzione Sanitaria della Casa Circondariale, e per conoscenza al sottoscritto, nella quale si rappresentava, dopo un colloquio telefonico, fra le altre cose, uno stato psicologico ritenuto particolarmente critico e preoccupante, anche paventando tratti di rischio suicidario e per questo non ritenendo adeguata la collocazione in cella singola, e anche esternando il dubbio che l'allocazione di quel tempo presso il braccio 2D del 2° piano del reparto giudiziario non agevolasse l'adattamento del ragazzo – chiedevo un approfondimento in merito alla Direzione della Casa Circondariale, anche inoltrando l'email che il difensore di fiducia aveva indirizzato in via principale alla Direzione Sanitaria, e per conoscenza al sottoscritto, in quello stesso giorno e la precedente dell'1.04;
- in data 06.05 effettuavo un colloquio in carcere con il ragazzo che mi appariva compensato e non mi riferiva di particolari problematiche – almeno sino a quel momento - collegate alla nuova allocazione presso il braccio 2B del 2° piano del reparto giudiziario, esclusivamente manifestando aspettative circa l'auspicato accoglimento della pendente istanza di applicazione in via provvisoria dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

**Di seguito il testo dell'intervento così come effettuato in occasione dell'apposita Commissione consiliare comunale tenutasi in data 27 maggio 2021 avente all'ordine del giorno i fatti gravi verificatisi al 2° piano del reparto giudiziario della Casa Circondariale di Bologna.**

In data 15 maggio u.s. ho inviato una nota a tutte le Autorità e i soggetti istituzionali rispetto ai quali si integrano profili di competenza avente a oggetto il fatto di rilevante gravità - che andrà necessariamente accertato nelle sedi competenti – e la percezione di un complessivo deterioramento del contesto detentivo del 2° piano del reparto giudiziario della Casa Circondariale di Bologna.

Aggiungo ulteriori considerazioni circa la (personale) percezione di complessivo deterioramento del contesto detentivo del 2° piano del reparto giudiziario, anche in ragione di altri recenti accadimenti.

Il 2° piano del reparto giudiziario è risultato essere assai probabilmente il principale focolaio da cui sono deflagrate le condotte delle persone detenute che hanno causato i disordini del 9 e 10 marzo 2020.

Allo stesso piano sussiste il perdurare di eventi collegati alla produzione di distillati alcolici ottenuti dalla macerazione della frutta, il cui consumo ha comportato situazioni di tensione all'interno delle sezioni detentive,

Nel recentissimo periodo si sono, inoltre, verificati altri gravi episodi: è di qualche settimana fa il pestaggio di una persona detenuta ad opera di altre nel braccio 2D, che ha comportato il ricovero della vittima in struttura ospedaliera esterna.

Pur nella consapevolezza che le responsabilità delle condotte criminali in questione siano (ovviamente) ascrivibili ai soggetti che hanno posto in essere determinati comportamenti, non può non destare preoccupazione il pericolo per l'incolumità fisica che sembrerebbe evidentemente serpeggiare in quel piano, anche temendo un'escalation delle violenze.

Comunque, risultando diverse domande di colloquio pendenti, a me indirizzate proprio da parte di persone detenute al 2° piano, sarà mia premura già nei prossimi giorni darvi riscontro anche per tentare eventualmente di comprendere il clima che si respira in quegli ambienti detentivi.

Credo che sarebbe assai fuorviante e riduttivo imputare la causa di alcuni eventi critici alla mera operatività del regime a celle aperte.

Il regime a celle aperte divenuto operativo dopo la sentenza Torreggiani è stato coniugato con il nuovo modello di sorveglianza della vigilanza dinamica, consistendo nell'osservazione della persona detenuta, durante la permanenza all'esterno della cella, da parte della Polizia penitenziaria anche attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

Si ritiene che il processo che ha portato all'apertura delle celle sia non reversibile, da considerarsi un'importante conquista tanto nella prospettiva di umanizzazione della pena quanto nella prospettiva di valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria, risultando, ancora oggi e a distanza di anni, essenziale un consolidamento del nuovo modello detentivo attraverso ampliamenti nell'offerta trattamentale per le persone detenute, ma anche miglioramenti delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari attraverso investimenti in strumentazione tecnologica.

C'è quindi un problema collegato alla piena attuazione del nuovo modello detentivo e di sorveglianza (cd. vigilanza dinamica).

E quindi bisogna doverosamente registrare che ancora tarda la programmazione di tutti quegli interventi che possono consentire la piena attuazione del nuovo modello detentivo e di sorveglianza (cd. vigilanza dinamica), sussistendo una tendenziale inadeguatezza strutturale degli spazi detentivi, non essendo stato perfezionato un sistema compiuto di attività trattamentali (per varie ragioni che non dipendono necessariamente dal locale livello di gestione penitenziaria) che riesca a impegnare in modo continuativo le persone detenute nel tempo trascorso all'esterno delle camere di pernottamento, e non intervenendo gli investimenti necessari nei sistemi di videosorveglianza.

C'è la necessità legata all'intensificazione di tutta una serie di interventi.

Come si è detto, intensificazione di interventi trattamentali/educativi in favore delle persone detenute che intendono aderire a questi percorsi, ma anche di azione dell'area trattamentale attraverso l'intensificazione della presenza degli educatori all'interno delle sezioni detentive anche alla luce della - ormai datata ma quanto mai attuale - circolare DAP, a firma del Consigliere Sebastiano Ardita, del 2011 relativa Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico - Linee di indirizzo per l'anno 2011, in cui si fa un espresso invito alle professionalità esperte della rieducazione a vivere la vita delle sezioni detentive, respirandone l'aria, trascorrendo il periodo di servizio tra le persone detenute e utilizzando l'ufficio come mero punto di appoggio per le indispensabili attività amministrative, auspicando l'introduzione di prassi che prevedano la presenza periodica del funzionario giuridico- pedagogico all'interno delle sezioni detentive, anche al fine di avere conoscenza diretta della quotidianità della vita detentiva delle persone detenute, nella profonda convinzione che ulteriori forme di conoscenza delle persone detenute possano dare risposte congrue ai bisogni dei singoli, anche permettendo di evitare tensioni interne e prevenire eventi critici.

C'è poi la necessità dell'intensificazione della presenza in carcere anche da parte dei Magistrati di Sorveglianza competenti, anche secondo le prerogative che sono stabilite nella normativa penitenziaria di riferimento.

E poi bisogna anche intensificare gli interventi multidisciplinari anche con particolare riferimento alle persone detenute che manifestano più accentuate problematiche personali attraverso la valutazione dell'opportunità di attivare incontri sull'uso responsabile delle sostanze alcoliche a cura del Servizio competente, che possano prevedere - quando sarà possibile - il coinvolgimento delle persone detenute, così come richiesto negli anni passati.

Bologna, 27 maggio 2021

Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale  
del Comune di Bologna

## **Durante l'anno si è verificato il suicidio di una persona detenuta.**

In questi tragici frangenti si avverte anche l'urgenza di elaborare strategie che possano rendere più incisiva l'attuazione del Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie in carcere, coinvolgendo tutti i soggetti, istituzionali e non, che fanno parte della comunità penitenziaria.

Il Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti prevede la condivisione del complesso degli interventi da parte del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Amministrazione della Giustizia.

Le indicazioni del Piano nazionale e del programma operativo regionale, elaborato a cura del gruppo interistituzionale formato da operatori della Regione Emilia-Romagna e dell'Amministrazione Penitenziaria, sono tradotte nei protocolli operativi locali, tra il singolo Istituto Penitenziario e la competente Azienda Sanitaria, che costituiscono il piano locale di prevenzione.

Per il Piano risulta essenziale garantire la formazione degli operatori locali, in particolare quelli a più diretto contatto con la quotidianità detentiva in un quadro di condivisione del complesso degli interventi fra area penitenziaria e area sanitaria. Ai fini della prevenzione del rischio suicidario possono risultare decisivi anche eventuali contributi tecnici che comunque possono (e auspicabilmente devono) portare tutte le figure che a vario titolo hanno una presenza costante nei settori detentivi e che possono sviluppare una sensibilità finalizzata a cogliere segnali di disagio e a generare soluzioni che limitino la possibilità che i loro portatori rimangano senza una rete di attenzione.

Fra questi ci sono gli operatori della Polizia Penitenziaria, le stesse altre persone detenute, i volontari penitenziari. Si prevede anche l'ausilio delle persone detenute, addestrate, attraverso attività di gruppo fra area penitenziaria e area sanitaria, a offrire vicinanza e supporto sociale ai soggetti a rischio.

La valutazione del rischio all'ingresso deve essere predisposta, nelle prime ore, da personale sanitario, sia all'arrivo presso l'istituto che ogni volta in cui ci sia un cambiamento delle condizioni della detenzione.

L'OMS afferma che esiste una forte associazione tra scelte suicidarie e collocazione del detenuto in isolamento. La tendenza deve, quindi, essere di non isolare le persone a rischio, richiedendo il supporto di altri detenuti, che dovrebbero essere formati attraverso attività congiunte fra area penitenziaria e sanitaria.

Il Piano nazionale fa riferimento anche al tema del trasferimento dei detenuti, sottolineando che devono essere limitati ai soli casi strettamente necessari, potendo comportare comunque stress in quanto il detenuto trasferito si ritrova, in un breve lasso temporale, in un contesto detentivo non conosciuto.

Come raccomandato dall'OMS, è necessario promuovere la comunicazione fra tutto il personale, con apposite riunioni d'equipe multidisciplinare, da svolgersi il prima possibile, e comunque non oltre le 72 ore, laddove siano stati rilevati segnali di rischio in una persona detenuta.

Deve esserci cura particolare nel presidiare le (non poche) situazioni che possono essere potenzialmente stressanti in un contesto di privazione della libertà personale,



fra le quali rientrano, fra le altre, i processi in corso nelle ipotesi di reati gravi, nel cui caso è necessario prestare particolare attenzione ai giorni prima delle udienze e della condanna e a quelli immediatamente successivi.

Anche il personale di scorta e che presta servizio nelle aule di giustizia può fornire informazioni relative alle reazioni della persona nel corso dell'udienza.

La medesima attenzione va applicata nel caso di rigetti di misure alternative. Familiari e difensori di fiducia possono riferire informazioni importanti sullo stato emotivo-psicologico della persona. Anche i magistrati, durante gli interrogatori, possono intercettare reazioni emotive e/o lo stress della persona detenuta, potendo informare il personale penitenziario.

Con riferimento alle condizioni di salute, l'informazione relativa alla sopravvenuta diagnosi di gravi patologie può comportare una destabilizzazione della persona detenuta che deve essere monitorata.

Tra le situazioni che possono comportare stress nelle persone detenute va presa in considerazione anche la dimissione, soprattutto per quelle persone che hanno trascorso lunghi periodi di carcerazione e possono non avere all'esterno una rete sociale di riferimento.

In simili frangenti, può essere decisiva la presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali (da attivare necessariamente nei mesi precedenti alla fase delle dimissioni, così come sta avvenendo con il locale "Progetto dimittendi").

Risulta poi fondamentale il debriefing post evento, quando si verifica un suicidio. Deve pertanto essere avviato da parte dell'equipe interprofessionale e interistituzionale uno spazio di riflessione e rielaborazione per l'individuazione dei fattori di rischio, degli elementi stressanti, dell'incidenza delle variabili, dell'interazione degli interventi, dei cambiamenti da attuare per migliorare la presa in carico e la prevenzione.

Grande attenzione va poi dedicata alle persone comunque coinvolte (personale e altre persone detenute), prevedendo uno spazio in cui nel pieno rispetto della riservatezza possa essere rielaborato emotivamente l'evento.

**La nota così come inviata ai media in data 28 settembre 2020 relativamente all'evento suicidario verificatosi.**

**GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Suicidio nel carcere di Bologna**

Nel corso dell'anno 2019 si sono consumati due suicidi di persone detenute presso il carcere di Bologna e nel primo weekend dell'autunno di questo anno giunge ancora una volta la tragica notizia di un altro suicidio riguardante un uomo straniero che si trovava da alcuni mesi in custodia cautelare, alloggiato in una cella condivisa.

Oggi come allora risulta sempre all'ordine del giorno l'urgenza di elaborare strategie che possano rendere più incisiva l'attuazione del Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie in carcere, le cui indicazioni devono essere tradotte nei protocolli operativi locali, tra il singolo Istituto Penitenziario e la competente Azienda Sanitaria, costituendo il piano locale di prevenzione.

Complesso è lo sforzo dei vari operatori in un contesto detentivo nel quale è ridotta la sostenibilità dei numeri relativi alle presenze in carcere, risultando spesso la coperta troppo corta.

Il Piano nazionale offre spunti essenziali che mettono al centro la formazione degli operatori locali, in particolare quelli a più diretto contatto con la quotidianità detentiva in un quadro di condivisione del complesso degli interventi fra area penitenziaria e area sanitaria, e pone anche l'accento sul potenziale ausilio che può giungere dalle stesse persone detenute, adeguatamente formate a offrire vicinanza e supporto sociale ai soggetti a rischio con l'obiettivo di tentare di costruire interventi concreti per presidiare le (non poche) situazioni che possono essere potenzialmente stressanti in un contesto di privazione della libertà personale.

In questo senso, pare particolarmente interessante il progetto – di cui si è appreso recentemente - avviato dall'Azienda USL di Modena: il progetto Peer supports coinvolge 13 persone detenute selezionate e ritenute in grado di poter assicurare una funzione di sostegno per le altre persone a rischio, avendo il compito di allertare i medici e gli operatori penitenziari quando sorgano situazioni di allarme circa lo stato emotivo-psicologico della persona.

Se la sperimentazione modenese risultasse efficace, sarebbe auspicabile, ricorrendone i presupposti, valutare l'opportunità di esportare il progetto anche nel territorio bolognese.

Bologna, 28 settembre 2020

Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale  
del Comune di Bologna



**Il Volontariato.** La partecipazione della società esterna al percorso di responsabilizzazione delle persone detenute può considerarsi il vero valore aggiunto della detenzione bolognese.

Non bisogna perdere l'occasione di affermare con forza quanto il ruolo del volontariato sia centrale nell'ambito della comunità penitenziaria, contribuendo attraverso il suo straordinario apporto a innalzare evidentemente – per quanto possibile - la qualità dei contenuti del percorso detentivo per quanto riguarda l'ascolto, l'assistenza materiale, la dimensione della responsabilizzazione delle persone detenute e i profili di umanizzazione della pena.

La sua capacità di dialogo e di collaborazione – ma anche di co-progettazione e cooperazione - con le istituzioni, rendendosi protagonista di molteplici attività all'interno e all'esterno del carcere, sono valori e contributi dai quali non si può prescindere se davvero s'intende mettere al centro della propria azione la valorizzazione della dignità delle persone detenute e la prospettiva di un (auspicato) reinserimento della società.

Tanto è più efficace l'intervento del volontariato quanto più è puntuale l'integrazione della sua attività all'interno dell'organizzazione penitenziaria nella consapevolezza che i migliori (e più utili) percorsi di rieducazione/responsabilizzazione delle persone detenute siano quelli condivisi e arricchiti da più esperienze.

Un volontariato penitenziario che merita, avendolo guadagnato sul campo, un ruolo da attore protagonista nell'ambito dell'esecuzione penale.

Del resto, la stessa volontà del Legislatore, in questo senso, è chiara ed evidente, avendo previsto all'art 17 L.p. che la finalità del reinserimento sociale delle persone condannate debba essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e associazioni all'azione rieducativa.

Un apporto – quindi – ritenuto fondamentale, non subalterno, né ancillare o di minore rilevanza.

In questa prospettiva si cerca di mantenere in via prioritaria una connessione stabile e un dialogo costante con il volontariato, cercando di valorizzare la peculiarità degli interventi e delle attività e fornendo, per quanto di competenza, sostegno istituzionale a quei progetti che possono utilmente contribuire all'opera di responsabilizzazione delle persone detenute e a un miglioramento delle condizioni di vita all'interno.

Vengono per questo attivate ogni anno forme di collaborazione attraverso convenzioni con associazioni che prestano la loro attività al carcere della Dozza (e anche al Pratello), prevedendo un (esiguo) contributo economico a titolo di rimborso parziale degli specifici interventi effettuati, attinto dai fondi del budget annuale.

Nel corso dell'anno 2021 sono state siglate, in questo senso, convenzioni con l'associazione U.V.a. P.Ass.A. (che opera presso il carcere minorile) e con l'associazione Il Poggeschi per il carcere.

**Progetto Liberi dentro – Eduradio.** Dall'aprile 2020 è in onda su canali radio e Tv il nuovo programma, Liberi dentro - Eduradio, dedicato alle persone che stanno in carcere. L'occasione dell'iniziativa è stata proprio l'emergenza sanitaria, durante la quale il servizio culturale, educativo e di assistenza spirituale fornito dalla rete di realtà esterne che operano da anni in carcere è stato rimodulato a distanza.

Il progetto adesso è parte di Insight – associazione di promozione sociale nata a Bologna per studi, formazione e servizi al territorio – ed è stato possibile grazie al concorso di diversi soggetti istituzionali e del volontariato, allargandosi da Bologna all'intero territorio regionale.

Dall'anno 2021 è intervenuta anche la collaborazione con ASP Città di Bologna.

### **Di seguito il contributo elaborato per la pubblicazione del Garante della Regione E-R sull'esperienza di Liberi Dentro/Eduradio – La comunicazione al/dal carcere nell'era del distanziamento sociale.**

Costruire canali di dialogo: i volontari, Eduradio e il ruolo del Garante.

Quando le trasmissioni di Eduradio sono iniziate, quel 13 aprile, all'interno della Casa Circondariale di Bologna si stavano fronteggiando le enormi difficoltà collegate, tanto per le persone detenute quanto per i vari operatori, ai pesanti postumi dei disordini dei giorni 9 e 10 marzo e al fatto che il virus avesse iniziato a circolare all'interno delle sezioni detentive, peraltro anche facendo la prima vittima.

Tutte le attività dedicate alle persone detenute erano già da svariate settimane sospese.

Era evidente che l'emergenza sanitaria avesse reso ancora più ampia la distanza fra carcere e società esterna.

Distanza che si è ritenuto di dover accorciare immaginando soluzioni che consentissero di mantenere comunque aperto il dialogo, seppur a distanza, con le persone ristrette.

Credo che proprio da quella intuizione la sperimentazione di Eduradio abbia fatto il suo decisivo passo in avanti. Fondamentale è stato il contributo del volontariato penitenziario – e anche degli altri attori istituzionali comunque coinvolti nell'iniziativa – consapevole che, in quel momento di straordinaria complessità, fosse necessario tentare di dare nuova linfa alla relazione di dialogo già avviata con le persone detenute e attrezzarsi per continuare insieme nel percorso già iniziato.

Così è nato il palinsesto che è stato attento a riattivare quelle connessioni in cui si sostanzia la relazione con le persone ristrette, che sia di sostegno, di assistenza spirituale oppure didattico-formativa o culturale.

Tutte attività che riempiono di contenuti di qualità la detenzione la cui cifra, senza l'intervento della società esterna nel percorso di responsabilizzazione della persona detenuta, sarebbe ben più scadente, anche per quanto riguarda i profili di umanizzazione della pena.

Stiamo parlando di donne e uomini per bene che, mettendo in campo le proprie competenze, praticano quotidianamente la gentilezza e l'umanità nei confronti di coloro che la legge ha dovuto separare dal resto della società, pronti ad ascoltare chi,

desideroso di intraprendere un cambiamento di vita nel solco della legalità, chiede con grande dignità di poter costruire legami che possano aiutare a tenere viva la speranza con la quale poter andare avanti, nonostante tutto. Anche non dimenticando il percorso di riflessione che deve essere affrontato con riferimento alle vittime del reato così che l'esperienza detentiva possa diventare anche uno snodo verso la riappacificazione, per quanto possibile.

Si tratta di impegnarsi anche in prima persona affinché il significato e la finalità della pena in senso costituzionalmente orientati possano davvero trovare la propria dimensione concreta, anche nell'ultima delle sezioni detentive.

L'altra direttrice operativa, lungo la quale si sono mossi i promotori del progetto di Eduradio, è stata quella della comunicazione alla propria città di un'altra narrazione del carcere, che potesse mettere in evidenza tutte quelle energie positive che vi confluiscono proprio nel tentativo concreto di dare alla pena quel significato che la Costituzione le attribuisce. Proprio perché tutti gli attori coinvolti nel progetto di Eduradio sono solidi interpreti di quel mandato costituzionale. Quanto più l'esperienza detentiva riesce a valorizzare (e a rispettare) la dignità delle persone ed è ricca di contenuti di qualità, tanto più può diventare laboratorio di legalità per quelle stesse persone che, se potranno (e vorranno) intraprendere percorsi di cittadinanza, acquisire competenze, attraversare utilmente il tempo della pena, avranno più strumenti a loro disposizione per evitare di ripetere altri errori, una volta restituite alla società libera.

Questa pare essere la logica via da perseguire con tenacia per prevenire il pericolo della recidiva così da costruire nuova sicurezza sociale.

Ma per quanto, non a pochi, tale interpretazione possa sembrare evidente, è pur vero che faccia un'enorme fatica a essere davvero condivisa e ad affermarsi pienamente.

Perché la realtà è tutta un'altra storia. Se è pur vero che ci sono alcuni percorsi di qualità, è ancor più vero che questi percorsi sono davvero troppo esigui rispetto alla platea dei potenziali destinatari, come anche troppo poche sono le professionalità che curano le progettualità rieducative.

Professionisti della rieducazione che potremmo immaginare come sarti che hanno il compito di cucire un vestito per la persona detenuta – possibilmente su misura, così come prevede la legge penitenziaria quando parla di trattamento individualizzato – utilizzando la stoffa delle progettualità e degli interventi rieducativi.

Ma il numero dei sarti è inadeguato e la stessa scorta di stoffa è insufficiente.

Come si suol dire, la coperta è sempre troppo corta.

Bisogna comunque restare confidenti e andare avanti lungo il percorso, non facendosi scoraggiare dalla lunga percorrenza che dovremo affrontare, anche un passo alla volta, perché sappiamo che la strada è quella giusta. Continuando a dare il proprio contributo.

Durante la prima ondata dell'emergenza sanitaria, anche io, nell'ambito dell'attività istituzionale, ho avvertito la medesima necessità di accorciare la distanza dal carcere e di trovare il modo di mantenere aperto il canale comunicativo con le persone detenute.

Necessità di accorciare la distanza dal carcere al cui fine credo debba essere sempre orientato l'adempimento della funzione di garante da intendersi soprattutto come

continua costruzione di una relazione di prossimità istituzionale con le persone private della libertà personale, frequentando quanto più possibile quei luoghi in cui si consuma la privazione della libertà personale stessa. Perché è preliminarmente necessario, oltre che doveroso, essere presente per cercare di comprendere a pieno ciò che vi accade e perché è necessario, oltre che doveroso, parlare direttamente con le persone detenute.

Ho inteso quindi inviare, previo concerto con la direzione della Casa Circondariale, una lettera a un certo numero di persone, già conosciute, collocate nelle diverse sezioni detentive, chiedendo a queste di diffondere il messaggio anche alle altre.

Nel messaggio inviato ho manifestato la più ampia disponibilità a mantenere aperto un canale di dialogo, anche con i loro familiari, fornendo il mio riferimento di numero di cellulare per ogni eventuale comunicazione che intendessero rivolgermi.

Dopo alcuni giorni da quella comunicazione, è diventata particolarmente intensa la corrispondenza telefonica soprattutto con i familiari, in particolare delle persone risultate positive al COVID-19 o entrate in stretto contatto con i contagiati, e di conseguenza mi sono attivato, per quanto di competenza, intervenendo per avere aggiornamenti circa le condizioni di salute delle persone stesse e per segnalare profili di presunta inadeguatezza delle condizioni all'interno degli spazi di isolamento sanitario.

Si sono così vissuti (e condivisi), per certi versi in presa diretta, la lacerante preoccupazione dei familiari – di solito venivo contattato subito dopo che avevano sentito il loro congiunto, e ancora mi ricordo la voce singhiozzante di una figlia che si definiva “stracciata” dalla preoccupazione in quanto il padre era risultato essersi positivizzato, peraltro anche avendo patologie pregresse – ma anche il sospirato sollievo degli stessi una volta che veniva comunicato l'esito negativo dell'ultimo tampone.

Passata la prima ondata dell'emergenza sanitaria sono riprese gradualmente, per quanto possibile, le attività all'interno e l'istituto è tornato ad aprirsi.

Adesso siamo nel pieno della seconda ondata e proprio mentre si stanno scrivendo queste righe il carcere a livello locale ritorna a chiudersi, essendosi registrato un numero molto preoccupante e piuttosto consistente di casi di positività.

Si ripropone quindi l'attualità di nuova ripartenza nella quale il progetto di Eduradio può continuare a esprimere le sue importanti potenzialità. Come strumento per l'interno, finalizzato a veicolare contenuti che possano arricchire l'offerta di attività dedicate alle persone ristrette, e anche per l'esterno, calibrato per sollecitare la città a ragionare sul senso costituzionale della pena.

Il progetto ha già dimostrato di essere valido e l'auspicio è che possa riuscire a trovare la giusta valorizzazione anche attraverso la più ampia attivazione delle necessarie connessioni istituzionali.

Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale  
del Comune di Bologna

**Dialogo con il volontariato rispetto alla ripresa delle attività.** Sono stati mantenuti costanti canali di comunicazione con il volontariato anche con riferimento alla possibilità di riprendere le attività all'interno del carcere, man mano che l'emergenza sanitaria andava stemperandosi.

Già nel luglio 2020, durante la prima ripartenza, diverse associazioni di volontariato, anche dopo un confronto informale con il Garante comunale, hanno chiesto collettivamente alla Direzione del carcere l'autorizzazione alla ripresa graduale di alcune delle attività svolte dalle loro associazioni in carcere.

Si è chiesto quindi che venisse concesso a un numero concordato di volontari per volta di entrare in carcere e organizzare le attività individuando con l'Amministrazione gli spazi, sufficientemente ampi da garantire un distanziamento fisico superiore a 1,5 metri tra i volontari stessi e le persone detenute, come anche auspicato dal comunicato congiunto dei Garanti dei detenuti e Volontariato del 7 luglio 2020 nonché previsto dalle "Linee per gestione della vita degli II.PP: nel tempo successivo al 30 giugno 2020" emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

In particolare si è chiesta la ripresa delle seguenti attività specifiche per ogni associazione (Comunità Papa Giovanni XXIII, A.vo.C., Il Poggeschi per il carcere, UDI Bologna, L'altro diritto Bologna, Cappellania, Albero di Cirene).

**Di seguito il comunicato congiunto della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale e della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia del 7 luglio 2020 al quale si faceva prima riferimento.**

La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia si sono riunite il 02.07.2020 in un incontro in streaming, a cui ha partecipato anche l'Ufficio del Garante Nazionale. Finalità dell'incontro: aggiornarsi sulla situazione complessiva degli istituti e valutare la prospettiva di una ripresa delle attività che preveda anche il rientro nelle carceri dei volontari e dei soggetti del terzo settore. Pur non sottovalutando le difficoltà che la situazione attuale ancora presenta e tenendo altresì conto però di una situazione epidemiologica generale confortante, Conferenza dei Garanti territoriali e Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia propongono quanto segue:

Ripresa attività trattamentali: è necessario favorire un graduale ma costante percorso di ripresa dell'accesso degli operatori del terzo settore con i dovuti accorgimenti per la prevenzione del contagio. Pur consapevoli della necessità che al personale sia garantito il piano ferie, si auspica venga fatto ogni sforzo per non ridurre le attività trattamentali durante il periodo estivo.

Attività in presenza: i volontari autorizzati si sottoporranno al triage di ingresso come tutti gli altri operatori. I colloqui individuali di sostegno si svolgeranno con adozione di distanziamento di m 1,50 tra operatore esterno e persone detenute e l'uso puntuale della mascherina protettiva e del gel igienizzante da parte di tutti. Incontri di

formazione e attività rieducative/di reinserimento di gruppi limitati di detenuti si svolgeranno in spazi che consentano un significativo distanziamento dell'operatore dal gruppo (aree verdi, auditorium, sala teatro, biblioteca, campo da calcio).

Attività da remoto: l'utilizzo delle tecnologie per i colloqui di sostegno individuale e per le attività di gruppo scolastiche, educative e ricreative dovrà essere potenziato, con la possibilità che ogni attività venga gestita sia in presenza degli operatori volontari, sia in remoto, quando questa può essere considerata una opportunità di ampliare e approfondire le iniziative con la partecipazione di esperti significativi dall'esterno.

La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà si impegnano a:

- monitorare, regione per regione, la ripresa delle attività in presenza e verificare, lì dove la Fase 2 non inizia, gli ostacoli esistenti;
- monitorare l'uso delle tecnologie, sia per i colloqui familiari, sia per le attività rieducative/formative/di reinserimento;
- collaborare alla ricognizione delle risorse territoriali per la realizzazione dei programmi di reinserimento nella comunità esterna, anche per persone prive di risorse familiari, economiche, alloggiative.

Al fine di far funzionare stabilmente la collaborazione tra Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà e Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e sue articolazioni regionali, si propone di dare cadenza stabile alle videoconferenze congiunte, che abbiano come obiettivo anche un coinvolgimento stabile nella programmazione pedagogica della vita degli Istituti penali da parte dell'Amministrazione Penitenziaria.



**Le altre attività.** Fra le altre attività ricreative, culturali e sportive, operative nel periodo pre-pandemico, si annoveravano: il Coro Papageno (attività ora cessata); il laboratorio di cinema (attività ora cessata); il Teatro del Pratello; la squadra del Giallo Dozza Rugby Bologna; il laboratorio di giornalismo; il progetto Non solo Mimosa; il progetto di meditazione Siddha Yoga; il corso di pallavolo; il corso di cucito; il corso di autobiografia; il corso di ceramica; il corso di avviamento al disegno iconografico; il tutoraggio degli studenti universitari; gruppi di riflessione e sostegno alla religione; attività di sostegno ai rapporti con la famiglia; attività di informazione giuridica; il laboratorio per la realizzazione delle pigotte.

Ha destato enorme dispiacere la notizia che l'Associazione Mozart 14 sia entrata in estrema difficoltà a causa della pandemia, non potendo proseguire la propria attività negli ospedali e nelle carceri (Leporello, Coro Papageno).

La mancanza di finanziamenti ha determinato il blocco della macchina organizzativa. All'inizio dell'emergenza sanitaria, insieme a personalità del mondo della cultura, dell'imprenditoria e della società civile, si era inteso sottoscrivere il Manifesto Mozart 14, proprio perché risultavano essere a rischio i progetti di musicoterapia del Maestro Abbado.

Si menziona, inoltre, la Biblioteca Massimo Pavarini, all'interno del carcere, che fa parte del circuito delle biblioteche universitarie e nella quale il prestito avviene attraverso il coinvolgimento di volontari che consegnano agli utenti esterni- ai quali allo stato non è consentito l'ingresso in carcere per la consultazione - il testo richiesto. La raccolta è costituita da 2.500 volumi, 300 circa dei quali non reperibili in altre biblioteche italiane o europee, che sono stati donati al carcere secondo le volontà del compianto Professore. A questi si aggiungono 300 estratti, 40 titoli di riviste e materiale audio-video. Gli ambienti della biblioteca, allo stato, non sono accessibili agli studenti detenuti come aula studio ordinaria, ma solo per la consultazione dei testi.

Anche durante questo anno il periodo del Ramadan è caduto nel pieno dell'emergenza sanitaria così, nonostante la rinnovata disponibilità delle associazioni di volontariato e dei soggetti istituzionali abitualmente coinvolti, non è stato possibile organizzare l'iniziativa di beneficenza che negli anni passati aveva previsto la consegna di un pacchetto alimentare alle persone detenute che aderiscono al precetto religioso (circa 200 l'anno scorso).

Le persone di fede islamica possono acquistare ordinariamente carne halal.

Nel giugno 2020 è stato rinnovato il protocollo fra Dap e Ucoii. Il precedente accordo siglato nel 2015 aveva previsto l'accesso in 8 istituti penitenziari individuati in via sperimentale (in Emilia-Romagna aveva fatto parte della sperimentazione il carcere di Modena) di imam al fine di prestare assistenza spirituale e morale alle persone detenute di fede islamica. Ora la possibilità di accesso è stata estesa a tutti gli istituti penitenziari previo nulla osta da parte della Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno.



**Interventi di Comune e ASP Città di Bologna.** Sono finanziati, all'interno dei piani di zona per la salute e il benessere, anche con l'importante contributo della Regione E-R: lo sportello di mediazione socio-culturale; il "Progetto dimittendi" che opera per preparare la fase della dimissioni dal carcere nei confronti delle persone detenute nei mesi prima della dimissione sino ai 6 mesi successivi per favorire, laddove necessaria, la presa in carico da parte dei servizi territoriali competenti, anche in raccordo con il volontariato; il finanziamento di tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone detenute.

Esiste una rete esterna di alloggi in cui può avvenire l'inserimento delle persone private della libertà personale anche in misura alternativa alla detenzione (di cui possono usufruire anche i familiari delle persone detenute che, provenendo da territori di residenza lontani, si recano a effettuare i colloqui con i propri congiunti) o al momento della scarcerazione (sono 25 i posti tendenzialmente disponibili sui quali si può fare affidamento: 16 posti letto gestiti in particolare dall'associazione A.Vo.C., su assegnazione di immobili da parte del Comune di Bologna; 5 posti letto di ASP Città di Bologna; si aggiungono inoltre altri 4 posti letto di Caritas, all'interno del Villaggio del Fanciullo).

Procedono, inoltre, da parte della Chiesa di Bologna i lavori di ristrutturazione di spazi che verranno dedicati all'accoglienza di persone in esecuzione penale, sino a 8.

La rete dei servizi comprende inoltre lo Sportello anagrafico del Quartiere Navile e il prestito interbibliotecario tra le Biblioteche comunali e il carcere.

**Circuiti classificati e declassificazione.** Come noto, all'interno del locale istituto penitenziario esistono sezioni detentive di Alta Sicurezza (3A e 3B) in cui sono collocate persone (circa 80) che si ritiene abbiano comunque collegamenti con la criminalità organizzata (anche straniera), anche per la tipologia di reato commesso, e che non possono entrare in contatto con la restante popolazione detenuta.

La ratio della previsione è di operare una separazione all'interno degli istituti penitenziari fra i detenuti comuni e quelli appartenenti a consorterie di tipo mafioso in modo da evitare e impedire il verificarsi di fenomeni di assoggettamento, di reclutamento criminale o di strumentalizzazione ai fini di turbamenti della sicurezza degli istituti.

Alcune di queste persone sono anche collocate nel reparto Infermeria.

Appartengono ad altro circuito comunque classificato alcune persone collocate nella sezione protetta 3C – in particolare gli ex collaboratori di giustizia – in cui convivono, per scelta amministrativa intervenuta negli ultimi anni, persone classificate promiscue (sicurezza passiva) - tendenzialmente di ex collaboratori di giustizia, ma vi sono anche stati parenti di collaboratori di giustizia - e autori di reati sessuali. Nel complesso si tratta di circa 50 persone.

Tale sezione è stata evidentemente creata per rispondere a specifiche esigenze di tutela dell'integrità di queste persone, anche perché nella sottocultura carceraria – da intendersi in senso socio-antropologico – tali categorie di autori di reato non vengono accettate dall'altra popolazione detenuta, esponendole anche al rischio di aggressioni o sopraffazioni.

La condizione delle persone detenute nella sezione 3C resta sempre estremamente precaria in quanto, come accennato, dovendo per ragioni di opportunità penitenziaria vivere separate da tutte le altre, permane una condizione di particolare isolamento anche caratterizzata da un'offerta trattamentale piuttosto limitata (pur necessitando, in particolare i sex offender, di puntuali interventi terapeutico-trattamentali nell'ottica di contrasto al rischio della recidiva, piuttosto alto per questa tipologia di autori di reato).

Già negli anni passati, con riferimento a una vicenda specifica, si era richiesto l'intervento del Garante Nazionale (rivelatosi poi risolutivo) circa la procedura di declassificazione, per l'eventuale estromissione dal circuito dell'Alta Sicurezza o comunque classificato, relativa a una persona detenuta la cui posizione risultava essere in una perdurante situazione di stallo, non intervenendo il parere motivato della competente Procura Distrettuale Antimafia, seppur tale parere fosse stato da tempo richiesto (e anche sollecitato) dalla Direzione della Casa Circondariale di Bologna, secondo apposita circolare dipartimentale, essendosi favorevolmente espresso per la declassificazione il gruppo osservazione e trattamento, una volta che la persona detenuta aveva espiato la parte di condanna relativa al reato ostativo di natura associativa.

Si era chiesto in particolare al Garante Nazionale se potesse esistere margine per il suo autorevole interessamento al fine di ottenere l'emissione del parere motivato da parte della competente DDA.

A seguito della sollecitazione del Garante Nazionale, una volta pervenuto il parere

della competente DDA, la Direzione Generale Detenuti e Trattamento adottava le proprie conseguenti valutazioni di competenza, disponendo l'estromissione dal circuito dell'Alta Sicurezza della persona detenuta in questione.

Anche nel recente periodo si è intervenuti relativamente ad alcune vicende detentive per chiedere l'avvio della procedura di declassificazione.

**La nota così come inviata alla Direzione del carcere in data 23 novembre 2020 per la valutazione dell'avvio della procedura di declassificazione relativamente alla posizione di alcune persone detenute.**

Direzione Casa Circondariale di Bologna

Oggetto: circa avvio della procedura di declassificazione relativa alle posizioni detentive di OMISSIS e di OMISSIS

Gentile Direzione,

come noto, la circolare GDAP-0157181-2015 del 5/5/2015, avente a oggetto la procedura di declassificazione per l'eventuale estromissione dal circuito di alta sicurezza e l'inserimento nelle sezioni dedicate ai detenuti comuni (e il parere della competente Procura Distrettuale Antimafia), a firma del Capo Dipartimento, dà indicazioni - in termini generali - in merito alla cura della regolarità e tempestività delle procedure relative alla declassificazione delle persone detenute, anche richiamando precedenti circolari che prevedono la competenza delle singole Direzioni penitenziarie circa l'istruttoria per l'avvio della procedura di declassificazione e l'inoltro alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento delle proposte di fuoriuscita dal circuito di alta sicurezza - ferma restando la preventiva acquisizione del richiesto parere del Procuratore Distrettuale Antimafia competente circa l'attualità delle esigenze che rendono opportuna la permanenza nel circuito di Alta Sicurezza.

Come noto, la circolare in questione circa l'opportunità di avviare la procedura di declassificazione si sofferma, in particolare, sulle posizioni detentive inerenti a:

- persone detenute che fruiscono di permessi concessi dalla locale Magistratura di Sorveglianza;
- persone detenute che da lungo tempo permangono nel circuito differenziato (soprattutto in costanza di un'adesione a programmi di trattamento avanzati).

In questo contesto, a fronte di espresse e plurime sollecitazioni giunte allo scrivente dalle persone detenute in questione, mi permetto - con grande tatto - di chiedere gentilmente di valutare l'opportunità di avviare la procedura di declassificazione - anche peraltro avendo avanzato richiesta di parte, secondo quanto riferito - solo perché parrebbe configurarsi concretamente l'attualità delle suddette posizioni

detentive, in particolare:

- OMISSIS risulta fruire di permessi concessi dalla locale Magistratura di Sorveglianza;
- OMISSIS risulta permanere nel circuito di Alta Sicurezza da lungo tempo.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 23.11.2020

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

Si è poi riscontrata una situazione detentiva nella quale, intervenuta la declassificazione, si è tardato a collocare la persona nel circuito della Media Sicurezza, dovendo comunque essere trasferita in un istituto con specifica sezione.

**La nota così come inviata alla Direzione del carcere in data 25 maggio 2021 relativamente all'allocazione nel circuito della Media Sicurezza di una persona detenuta, essendo intervenuta la relativa declassificazione.**

Direzione Casa Circondariale di Bologna

Oggetto: OMISSIS intervenuta declassificazione - allocazione nel circuito della media sicurezza - gentile richiesta di aggiornamento

Gentile Direzione,

nel salutare, comunico di aver effettuato nelle settimane scorse un colloquio con la persona detenuta in questione OMISSIS. Nel corso del colloquio mi metteva al corrente dell'intervenuta declassificazione anche facendomi visionare la nota OMISSIS del DAP - Direzione Generale Detenuti e Trattamento - Ufficio V - Settore gestione criminalità organizzata - OMISSIS con la quale si disponeva la sua allocazione nel circuito della media sicurezza, anche prendendo in considerazione, laddove possibile, l'idoneo allocamento nell'ambito dei reparti ordinari dell'istituto. La persona detenuta in questione riferiva inoltre di aver inoltrato istanza di trasferimento per le sedi penitenziarie di OMISSIS.

Tutto ciò premesso - al netto delle contingenti difficoltà collegate all'emergenza sanitaria - permanendo la collocazione in circuito classificato, almeno sino a qualche settimana fa, alla data del colloquio - chiedo gentilmente un aggiornamento in merito alla vicenda detentiva in questione.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali.

Bologna, 25 maggio 2021

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

Nel corso dell'anno si è poi riscontrata l'impropria collocazione di una persona detenuta nel sottocircuito detentivo AS3 della Casa Circondariale di Bologna a fronte di imputazione da AS2.

**La nota così come inviata al Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale in data 15 giugno 2021 relativamente alla succitata situazione.**

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Oggetto: aggiornamento circa vicenda detentiva di OMISSIS – perdurante impropria collocazione nel sottocircuito detentivo AS3 della Casa Circondariale di Bologna a fronte di imputazione da AS2

Gentile Collegio,

nel salutare, sono a produrre un aggiornamento circa la già segnalata vicenda detentiva della persona in questione – vedi nota PG 109909/2021 del 9.03 u.s. - per certi versi anche già affrontata dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale all'interno del Rapporto tematico sulle sezioni di Alta Sicurezza 2 di tipo misto luglio-settembre 2020 dell'1.02.2021, stante la perdurante impropria collocazione nel sottocircuito detentivo AS3 della Casa Circondariale di Bologna. Come noto, infatti, la persona detenuta in questione è in custodia cautelare per recenti azioni da ricondursi verosimilmente nel contesto dell'antagonismo politico anche di tipo anarchico. Alla luce della nota Circolare DAP 3619/6069 del 21 aprile 2009 – Nuovo circuito penitenziario per detenuti Alta Sicurezza – appare del tutto incongrua l'attuale e perdurante assegnazione a Bologna dove, come noto, non esistono sezioni riservate al sottocircuito detentivo AS2.

Rappresento la mia grave perplessità in quanto è dal 5 gennaio u.s., data in cui è arrivato a Bologna, che si trova da solo in un contesto detentivo nel quale sono piuttosto evidenti le differenze ideologiche con le altre persone detenute nonché il differente vissuto personale, anche potendo comportare una riduzione della piena possibilità di espressione personale all'interno delle sezioni detentive e il correlato rischio di isolamento.

In questo contesto sembra che il DAP non stia evidentemente tenendo nella dovuta considerazione l'identità, le peculiarità personali nonché l'appartenenza a determinati ideali della persona detenuta in questione, peraltro disapplicando un proprio atto amministrativo interno.

Tutto ciò premesso, provvedo alla trasmissione dell'aggiornamento in oggetto.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 15.06.2021

Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale  
del Comune di Bologna

**Il procedimento disciplinare.** Nel corso dell'anno, durante i colloqui con le persone detenute, sono stati riferiti singoli episodi nei quali non sarebbero stati rispettati i parametri fissati dalla normativa che riguarda il procedimento disciplinare – verosimilmente anche per mera disattenzione – con particolare riferimento alla presenza di operatori penitenziari addetti in via principale alla sicurezza durante la celebrazione del consiglio di disciplina.

**La nota come già inviata alla Direzione del carcere in data 27 giugno 2019 sul tema specifico.**

Direzione Casa Circondariale di Bologna

Oggetto: su celebrazione dell'udienza del consiglio di disciplina

Gentile Direzione,

sono a rappresentare, in linea generale, alcune considerazioni in riferimento al procedimento disciplinare, con particolare riguardo alla celebrazione dell'udienza del consiglio di disciplina.

Muovo il ragionamento dal presupposto che la condizione di privazione della libertà personale incida sulla vulnerabilità dei soggetti coinvolti in un contesto che peraltro si caratterizza in maniera evidente per il sussistente rapporto asimmetrico fra persona detenuta e autorità che sovrintende alla custodia in carcere.

Come noto, nell'ambito del procedimento disciplinare esistono alcuni passaggi fondamentali nei quali la persona detenuta, e accusata di aver commesso un'infrazione disciplinare, deve poter esercitare il diritto a esporre le proprie discolpe che si configura in un vero e proprio diritto di (auto)difesa.

Sin dal momento della contestazione dell'addebito la persona detenuta accusata può da subito rilasciare dichiarazioni a sua discolpa. Successivamente, anche in sede di udienza del consiglio di disciplina, potrà essere sentita ed esporre personalmente le proprie discolpe.

In pratica la normativa penitenziaria di riferimento prevede espressamente che la persona detenuta accusata di aver commesso un'infrazione disciplinare debba essere messa nella pienezza delle condizioni per (auto)difendersi.

In questa prospettiva mi preme raccomandare, in linea generale, che durante l'udienza del consiglio di disciplina, da celebrarsi preferibilmente con la porta chiusa, siano presenti esclusivamente i soggetti previsti dalla nuova formulazione dell'art. 40 della Legge penitenziaria e l'accusato.

In particolare, non si ritiene congrua l'eventuale presenza di poliziotti penitenziari (che possono comunque praticare forme di controllo visivo a distanza dall'esterno della stanza), salvo nel caso in cui si ravvisassero gravi e particolari esigenze di sicurezza. Si ritiene, inoltre, assolutamente da evitare l'eventuale presenza dello stesso operatore penitenziario che ha materialmente redatto il rapporto disciplinare quando l'accusato viene sentito ed espone personalmente le proprie discolpe.

Per garantire la pienezza del diritto di difesa risulta essenziale che la persona accusata



possa rappresentare la propria versione degli accadimenti senza che possano esserci eventuali, e anche solo vagamente ipotetiche, interferenze e/o pressioni, anche indirette, legate anche solo alla mera presenza, nella stanza o anche in ambienti comunque contigui, di operatori penitenziari comunque coinvolti nella constatazione dell'infrazione disciplinare commessa e nella conseguente redazione del rapporto disciplinare.

Tutto ciò premesso, in ragione della vulnerabilità dei soggetti coinvolti e del sussistente e irriducibile rapporto asimmetrico fra persona detenuta e autorità che sovrintende alla custodia in carcere, raccomando tale orientamento, prevedendo l'esclusiva presenza, durante la celebrazione dell'udienza del consiglio di disciplina, dei soggetti previsti dalla nuova formulazione dell'art. 40 della Legge penitenziaria e dell'accusato, salvo nel caso in cui si ravvisassero gravi e particolari esigenze di sicurezza.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 27 giugno 2019

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

## **L'articolazione per la tutela della salute mentale presso la sezione femminile.**

Permane la complessa situazione dell'articolazione per la tutela della salute mentale che ospita 4 donne con patologie psichiatriche, non configurandosi a pieno l'efficacia terapeutica alla quale dovrebbe essere orientata e risultando quindi gravido il carico di contraddizioni, apparendo, per costruzione, una soluzione non convincente sotto il profilo clinico in quanto il carcere è la sede meno congrua dove curare le persone in relazione ai bisogni sanitari, tanto più che, laddove possibile, i progetti terapeutico-riabilitativi dovrebbe realizzarsi innanzitutto nella comunità sociale. Il contesto detentivo (le pazienti sono ospitate all'interno di vere e proprie celle) e i numeri esigui non consentono l'organizzazione delle necessarie attività di risocializzazione e di attività riabilitativa di gruppo.

Quando si concentrano in questi spazi pazienti con difficoltà personali particolarmente accentuate – che anche non di rado possono non aderire al programma terapeutico - risulta critica la gestione della quotidianità penitenziaria. Con riferimento al personale sanitario dedicato, nel corso degli anni si sono riscontrate difficoltà sotto profilo della continuità professionale, essendoci stato un frequente turn-over anche con riferimento alle essenziali figure dei tecnici della riabilitazione.

Un profilo decisivo è legato alla formazione del personale, che deve avere un approccio interprofessionale e interistituzionale, per quanto riguarda tanto gli operatori penitenziari quanto quelli sanitari, che vengono in contatto quotidianamente con le donne ricoverate nella articolazione per la tutela della salute mentale.

Bisogna perseguire la finalità di incrementare le conoscenze professionali di chi opera a stretto contatto con le persone detenute con problematiche di carattere psichiatrico - anche nelle sezioni maschili - attraverso corsi specifici che consentano di acquisire strumenti, da un lato, per la qualità e la sicurezza delle condizioni lavorative e, dall'altro, per la congruità degli interventi nei confronti delle persone, non essendo infatti talvolta mancati momenti di difficoltà e/o criticità in parte anche verosimilmente dovuti alla mancanza di adeguata formazione circa le modalità di relazione con le persone di pertinenza psichiatrica.

Come noto, la sentenza della Corte Costituzionale n.99/2019 ha stabilito che, se durante la carcerazione sopravviene una grave infermità psichica, si potrà disporre che la persona detenuta venga curata fuori dal carcere, applicando la misura alternativa della detenzione domiciliare o in luogo di cura, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico.

Tale disposizione potrà trovare puntuale applicazione anche nella misura in cui si riuscirà a ottenere la collaborazione da parte dei vari competenti servizi psichiatrici territoriali, anche prevedendone necessariamente un rafforzamento.

Il Dap, con nota GDAP 0135666 del 3.5.2019, aveva indicato fra le sue priorità l'intensificazione e l'urgenza di interventi in ordine alle problematiche in tema di sicurezza interna legate alle aggressioni degli operatori penitenziari da parte di

persone detenute con (eventuale) disagio psichico, prevedendo la formalizzazione in ogni istituto penitenziario di un tavolo paritetico permanente fra la Direzione dell'istituto e la Direzione Generale della ASL che includa anche la partecipazione di altre figure istituzionali coinvolte quali l'Autorità Giudiziaria, il Garante regionale o comunale laddove presente.

La finalità concerne la possibilità di confrontarsi in tale sede su tutte le tematiche che possano incidere sugli eventi in questione anche al fine di definire accordi per l'implementazione dell'assistenza psichiatrica (o psicologica) in carcere.

Allo stato questo tavolo non risulta essere operativo.

**La Sezione Nido.** Il 9 luglio 2021 è stata inaugurata la sezione nido presso la Casa Circondariale di Bologna, destinata ad accogliere madri detenute (2) con figli al seguito di un'età sino ai tre anni.

La sezione, la cui operatività è prevista per il settembre 2021, non è ancora stata aperta.

La scelta organizzativa ha destato perplessità, anche per la coesistenza presso la sezione femminile, al medesimo piano seppur a una discreta distanza, dello spazio detentivo per pazienti psichiatriche, pur riconoscendo in un'ottica pragmatica che tale opzione consentirà di fare fronte a una situazione di fatto per la quale a Bologna, sino a quel momento, non c'è stata separazione effettiva dei minori dalla restante popolazione detenuta.

Infatti, le madri con i figli venivano collocate all'interno delle ordinarie sezioni detentive in camere di pernottamento tradizionali (nella sezione giudiziaria e nella sezione reclusione), stanze singole riservate a donne con prole con l'allestimento del lettino per i bambini.

In questo senso, l'accoglienza che la sezione nido può fornire al bambino è evidentemente migliorativa rispetto alla precedente situazione, anche risultando quegli spazi allestiti con una cura davvero particolare.

L'autentica questione nodale, se davvero si vuole evitare il passaggio del bambino dal contesto detentivo, resta un'altra: gli enti territoriali competenti devono praticare soluzioni istituzionali orientate all'individuazione di una casa famiglia protetta, anche alla luce dello stanziamento della Legge di Bilancio 2021 di fondi ad hoc per garantire le risorse necessarie all'inserimento di madri con bambini all'interno di questa tipologia di strutture.

Di seguito alcuni interventi effettuati in merito nel corso dell'attività.

**La nota così come inviata, in data 2 dicembre 2020, a vari soggetti istituzionali circa la futura coesistenza nella sezione femminile della Casa Circondariale di Bologna della sezione nido e dell'articolazione per la tutela della salute mentale.**

Provveditorato Regionale  
AP Emilia-Romagna e Marche

Dipartimento di Salute Mentale e  
Dipendenze Patologiche  
Azienda USL Bologna  
p.c.

Direzione Casa Circondariale di Bologna

Responsabile UOS Medicina Penitenziaria  
Azienda USL Bologna

Garante RER

Oggetto: circa futura coesistenza nella sezione femminile della Casa Circondariale di Bologna della sezione nido e dell'articolazione per la tutela della salute mentale

Alle Autorità in indirizzo,

pur comprendendo l'urgenza delle criticità dell'attuale momento principalmente collegate all'emergenza sanitaria, mi permetto di rappresentare alcune considerazioni con riferimento alla prospettiva della futura coesistenza presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Bologna, al medesimo piano seppur a distanza, di uno spazio detentivo per pazienti psichiatriche e di una sezione nido. Lo scrivente ha presente che già il Piano Territoriale Unitario 2019 del PRAP Emilia-Romagna e Marche aveva fissato fra gli obiettivi la previsione di un'apposita codificata sezione nido nel carcere di Bologna, essendo in questo senso poi stati avviati i lavori dedicati che termineranno verosimilmente a breve.

Non sfugge anche che l'intervento possa essere stato orientato a far fronte a una situazione di fatto per la quale, nel corso di questi anni, si è continuata a riscontrare la permanenza nel carcere di Bologna di madri con figli al seguito, seppur per periodi non particolarmente lunghi, in un contesto detentivo che nei fatti non riusciva a garantire la separazione effettiva dei minori dalla restante popolazione detenuta. Come noto, infatti, le detenute madri con i figli vengono collocate in camere di pernottamento tradizionali (collocate nella sezione giudiziaria e nella sezione reclusione), stanze singole riservate a donne con prole nelle quali è previsto l'allestimento del lettino per i bambini.

Del resto, bisogna anche constatare che allo stato, sia a livello comunale che a livello regionale, non siano state individuate altre soluzioni istituzionali che possano consentire di evitare il passaggio del bambino dal contesto detentivo tout court, pur condividendosi da più parti che il contesto detentivo sia quanto di più inadeguato per il miglior sviluppo psico-fisico dell'infante nella tenerissima età. Quindi, pragmaticamente, stante la mancanza di altre soluzioni sul tappeto, non può non considerarsi che la previsione di un'apposita codificata sezione nido nel carcere di Bologna potrebbe anche comportare un miglioramento rispetto all'attuale situazione, almeno per quanto riguarda il profilo degli spazi esclusivi e dedicati, della separazione effettiva dei minori dalla restante popolazione detenuta e delle condizioni migliori di cura e assistenza.

Ma questo solo se non si considerasse la variabile connessa alla sussistenza, presso la medesima sezione femminile, dell'articolazione per la tutela della salute mentale, come noto, al medesimo piano terra. Come noto, prima che intervenisse la chiusura provvisoria di questa sezione, nel periodo relativo agli ultimi 18/24 mesi, si sono concentrate in questi spazi pazienti con difficoltà personali piuttosto accentuate, aggravandosi le condizioni lavorative dei vari operatori e anche non essendo mancate esasperate situazioni di criticità in parte talvolta anche dovute alla carenza di specifica formazione negli operatori penitenziari per quanto riguarda le adeguate modalità di relazione da attuare con le persone con pertinenza psichiatrica. Volendo sintetizzare, sono stati praticamente all'ordine del giorno agiti parossistici delle pazienti intimamente connessi alla loro pertinenza psichiatrica.

Ma tutto ciò può evidentemente anche considerarsi per certi versi ordinario, trattandosi di ospiti di un'articolazione per la tutela della salute mentale, peraltro in un contesto detentivo nel quale, come noto, c'è il rischio concreto che non possa esplicarsi nella sua pienezza l'efficacia terapeutica degli interventi di cura. Tutto ciò premesso, a parere dello scrivente, potranno configurarsi non banali profili di incompatibilità collegati alla compresenza nella sezione femminile di bambini e donne con patologia psichiatrica, ragione per la quale mi permetto di rappresentare la mia grave perplessità relativa alla futura coesistenza nella sezione femminile del carcere di Bologna, al medesimo piano seppur a distanza, della sezione nido e dell'articolazione per la tutela della salute mentale.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 2.12.2020

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**La nota così come inviata ai media, in data 5 luglio 2021, relativa all'inaugurazione della sezione nido.**

GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Prossima inaugurazione sezione nido presso la Casa Circondariale di Bologna. Grave perplessità circa la coesistenza con l'articolazione per la tutela della salute mentale per donne con pertinenza psichiatrica, ma i locali saranno più a misura di bambino (per quanto possibile) di quanto accada oggi. La soluzione migliore resta la casa famiglia protetta.

Il prossimo venerdì 9 luglio verrà inaugurata la sezione nido presso la Casa Circondariale di Bologna destinata ad accogliere madri detenute con figli al seguito di un'età sino ai tre anni. La prospettiva della futura coesistenza presso la sezione femminile, al medesimo piano seppur a distanza, di uno spazio detentivo per pazienti psichiatriche e di una sezione nido desta grave perplessità, potendosi configurare evidenti, e per certi versi allarmanti, profili di incompatibilità. Tale preoccupazione è già stata rappresentata lo scorso anno agli attori istituzionali di riferimento. Bisogna – però – anche considerare che in questi anni si è continuata a riscontrare la permanenza nel carcere di Bologna di madri con figli al seguito – oggi non sono presenti, ma sino a qualche settimana fa ne risultava uno - seppur per brevi periodi e con andamento fluttuante, tendenzialmente collegata al tempo necessario per l'individuazione di soluzioni che comunque consentissero l'accesso ad altre misure per la madre detenuta e anche il trasferimento in strutture più adeguate. E quindi non sfugge che la scelta dell'Amministrazione Penitenziaria possa anche avere una chiave di lettura pragmatica nel senso di essere stata orientata a far fronte a una situazione di fatto per la quale a Bologna, sino a oggi, non c'è stata separazione effettiva dei minori dalla restante popolazione detenuta. Infatti, le madri con i figli vengono collocate all'interno delle ordinarie sezioni detentive in camere di pernottamento tradizionali (nella sezione giudiziaria e nella sezione reclusione), stanze singole riservate a donne con prole nelle quali è previsto l'allestimento del lettino per i bambini.

In questo senso, l'accoglienza che la sezione nido potrà fornire al bambino sarà migliorativa rispetto all'attuale situazione, almeno per quanto riguarda il profilo degli spazi esclusivi e dedicati, della separazione effettiva dei minori dalla restante popolazione detenuta e delle condizioni migliori di cura e assistenza. Tutta la società civile condivide evidentemente l'assoluto convincimento che il contesto detentivo sia quanto di più inadeguato per il miglior sviluppo psico-fisico dell'infante. Esiste comunque una normativa di riferimento che di fatto non esclude e continua a consentire il passaggio dal carcere del bambino al seguito della madre detenuta. La stessa normativa anche indica la possibilità di praticare soluzioni istituzionali affinché – a determinate condizioni e sussistendo determinati requisiti - venga evitato il passaggio del bambino dal contesto detentivo. In questo senso, il decreto 8 marzo 2013 della Ministra Severino ha fissato i requisiti strutturali delle case famiglia protette considerandone di fondamentale importanza la realizzazione in quanto rappresentano uno snodo decisivo per la piena applicazione della normativa di riferimento (Legge n.62 del 21 aprile 2011) in quanto consente ai destinatari della

norma, qualora sprovvisti di riferimenti materiali ed abitativi, di evitare davvero in toto l'ingresso in strutture penitenziarie, anche nel caso di istituti a custodia attenuata quali gli ICAM – che comunque carceri sono. Fra i requisiti fissati, tra gli altri: la sussistenza di caratteristiche tali da consentire una vita quotidiana ispirata a modelli familiari; la presenza di operatori professionali; spazi adeguati per i bambini e per le attività in comune. Per l'attivazione delle case famiglia protette è necessario anche l'impulso degli enti territoriali, potendo il Ministro della Giustizia stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture da utilizzare per lo scopo. Bisogna constatare che, dal 2013 a oggi, a livello territoriale – anche con riferimento all'ampio distretto emiliano-romagnolo - non sono state praticate soluzioni istituzionali orientate all'individuazione di una casa famiglia protetta. Ora, anche alla luce dello stanziamento della Legge di Bilancio 2021 di fondi ad hoc per garantire le risorse necessarie all'inserimento di madri con bambini all'interno della case famiglia protette, il forte auspicio è che – una volta emanati i decreti attuativi e ripartite le risorse – gli enti territoriali competenti possano con urgenza procedere all'individuazione sul territorio di questa tipologia di strutture, anche eventualmente optando per la valorizzazione di strutture del privato sociale già esistenti e che già accolgono bambini in difficoltà e che potrebbero riservare dei posti destinati alle donne detenute con i loro bambini.

Bologna, 5 luglio 2021

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna



**Reparto Infermeria.** Nell'ultimo periodo, anche in ragione di una diversa organizzazione degli spazi collegata all'emergenza sanitaria e del calo delle presenze, è decisamente migliorata la situazione all'interno dell'Infermeria dove ai primi di agosto 2021 si trovavano 50 persone (in passato nei periodi più problematici si era in passato arrivati anche a sfiorare le 100 presenze anche per lassi di tempo prolungati). Permangono comunque croniche problematiche negli spazi detentivi in questione. Al piano terra sono ospitate le persone in ingresso (nuovi giunti), in attesa di essere collocate nelle varie sezioni detentive dopo aver effettuato gli screening sanitari. Al primo piano si trovano persone ricoverate per ragioni di natura sanitaria a cui si aggiungono anche persone che hanno avuto problemi nell'adattamento alla vita di comunità nelle ordinarie sezioni detentive, anche appartenendo a categorie non omogenee di detenuti che non possono stare insieme, secondo quanto stabilito dalle circolari dipartimentali. La diretta conseguenza di questa convivenza di categorie non omogenee di persone detenute è l'operatività di un regime di chiusura delle celle 20h su 24h, proprio al fine di evitare i contatti fra categorie disomogenee. Le 4h di apertura delle celle concernono il periodo di permanenza all'aria aperta che viene consumata in spazi oltretutto particolarmente angusti, consistendo in un piccolo cortile di cemento, così risultando nel loro complesso particolarmente afflittive le condizioni detentive.

Di seguito il dettaglio di alcuni interventi effettuati nel corso dell'attività, anche nel corso degli anni e anche con riferimento agli accorgimenti per la stagione estiva.

**La nota così come inviata a vari soggetti istituzionali in data 28 giugno 2021, relativa al reparto Infermeria.**

Direzione della Casa Circondariale di Bologna

p.c.

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Provveditorato Regionale  
AP Emilia-Romagna e Marche

Ufficio di Sorveglianza di Bologna

Responsabile UOS Medicina Penitenziaria  
Azienda USL Bologna

Oggetto: persone ricoverate nel reparto Infermeria (1° piano) per ragioni sanitarie – (permanente) questione relativa a modello custodiale chiuso – gentile richiesta accorgimenti per avvento stagione estiva

Gentile Direzione,

nel salutare, sono a riproporre – non essendo mancate segnalazioni in questo senso negli anni passati - la questione relativa alla rigidità delle condizioni detentive a cui sono sottoposte le persone ricoverate per ragioni sanitarie in Infermeria (1° piano), in un contesto detentivo assai complesso e che pare non pienamente adeguato alla specificità della loro situazione, ancor più con l'avvento della stagione estiva. Allo stato, come noto, per ragioni di carattere organizzativo si trovano collocate in Infermeria – oltre alle persone ricoverate in quegli spazi detentivi per ragioni di natura sanitaria, necessitando di attività sanitaria di livello più intenso con monitoraggio clinico più assiduo, previo formale ricovero da parte dei sanitari - anche persone che hanno avuto (o possono avere) problemi nell'adattamento alla vita di comunità nelle ordinarie sezioni detentive – per ragioni di incompatibilità o per motivi di opportunità penitenziaria a tutela della loro incolumità personale - e anche appartenendo a categorie non omogenee di persone detenute che non possono stare insieme (persone detenute del circuito detentivo differenziato dell'Alta Sicurezza; persone detenute cd. protette; collaboratori di giustizia). La diretta conseguenza della convivenza di categorie non omogenee è l'operatività di un regime di chiusura delle celle 20h su 24h, secondo un modello custodiale chiuso applicato a tutte le persone collocate in quegli spazi detentivi. Pur nel comprendere a pieno la (sacrosanta) necessità di spostare dalle sezioni detentive quelle persone che vi hanno avuto problemi di convivenza (o, fatto ingresso in carcere, di non spostarle nelle sezioni detentive per prevenire eventuali criticità), anche a tutela della loro incolumità fisica, nonché di rispettare la separazione fra persone detenute appartenenti a categorie diverse, appare – a parere dello scrivente – in questo contesto alquanto penalizzata la condizione delle persone collocate in Infermeria per mere ragioni sanitarie alla cui accentuata fragilità viene a corrispondere paradossalmente un regime detentivo più rigido. In un simile contesto, peraltro aggravato dal caldo della stagione estiva, l'operatività di un modello custodiale chiuso può andare a impattare sulla condizione di salute delle persone ricoverate, anche non mancando persone che possono avere difficoltà respiratorie, peraltro non sussistendo alcun sistema di condizionamento dell'aria. Preme, quindi, (tornare a) rappresentare la mia personale preoccupazione per le condizioni di salute delle persone ricoverate in Infermeria per mere ragioni sanitarie, dovendo permanere all'interno della camera di pernottamento per 20h su 24h in un contesto di assai limitata ventilazione naturale. Ci si permette, inoltre, di ravvisare l'opportunità di rendere operativo uno slittamento dell'orario di permanenza all'aria aperta, con particolare riferimento alla finestra pomeridiana, ritenendosi davvero difficile, peraltro in cortili di cemento, la fruizione delle ore d'aria dalle ore 13 circa alle ore 15 circa – così come attualmente previsto - da parte di persone fragili che necessitano di un'assistenza sanitaria più intensa.

Tutto ciò premesso, pur nella consapevolezza della complessità organizzativa del reparto detentivo in oggetto, si chiede – in ragione dell'avvento della stagione estiva – di orientare all'apertura delle camere di pernottamento, per alcune ore della giornata, il regime detentivo a cui sono sottoposte le persone che si trovano ricoverate

nel reparto Infermeria per mere ragioni sanitarie, nonché di operare un diversa modulazione degli orari di permanenza all'aria aperta per quanto riguarda la finestra pomeridiana, evitando le ore più calde, anche valutando preventivamente l'opportunità di consentire l'utilizzo di ventilatori per le persone più fragili all'interno delle camere di pernottamento.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 28.06.2021

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**La nota così come già inviata in data 10 giugno 2019 dagli analoghi contenuti, con particolare riferimento agli accorgimenti per la stagione estiva.**

Direzione Casa Circondariale di Bologna

p.c.

Responsabile UOS Medicina Penitenziaria  
Azienda USL Bologna

Oggetto: persone ricoverate in Infermeria per ragioni sanitarie - questione relativa a modello custodiale chiuso – accorgimenti per avvento stagione estiva

Gentile Direzione,

prendo spunto da un incontro avuto nei giorni scorsi con una persona ricoverata in Infermeria (segnalata all'area sanitaria in ragione di riferite difficoltà respiratorie accusate con il primo caldo) per porre una questione relativa al modello custodiale adottato in quegli ambienti.

Come noto, si trovano collocate in Infermeria persone ricoverate per ragioni di natura sanitaria a cui si aggiungono anche persone che hanno avuto problemi nell'adattamento alla vita di comunità nelle ordinarie sezioni detentive, anche appartenendo a categorie non omogenee di detenuti che non possono stare insieme. La diretta conseguenza di questa convivenza di categorie non omogenee è l'operatività di un regime di chiusura delle celle 20h su 24h.

L'inoperatività in questa sezione del regime cd. "a celle aperte", non avendo le persone la possibilità di stare fuori dalle camere di pernottamento, se non per 4h al giorno, durante la permanenza all'aria aperta in spazi oltretutto particolarmente angusti, consistendo in un piccolo cortile di cemento, viene a configurare una significativa afflittività delle condizioni detentive, soprattutto per le persone che vi si

trovano ricoverate per ragioni di natura sanitaria, e ancora di più durante la stagione estiva.

Pur nella consapevolezza che l'adozione di tale modello custodiale chiuso sia dovuta a esigenze di carattere organizzativo, si chiede gentilmente se esistano le condizioni per rivedere il modello custodiale in essere, orientandolo all'apertura delle camere di pernottamento, quantomeno come accorgimento per l'avvento della stagione estiva nei confronti delle persone ricoverate.

Tutto ciò premesso, comunque consapevole della complessità organizzativa esistente, pongo tale questione.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 10.06.19

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**La nota così come già inviata in data 7 novembre 2019 a vari soggetti istituzionali relativamente al peggioramento delle condizioni detentive nel reparto Infermeria.**

Direzione Casa Circondariale di Bologna

p.c.

Provveditorato AP  
Emilia-Romagna e Marche

Garante RER

Oggetto: sul (noto) evidente peggioramento delle attuali condizioni detentive presso gli spazi dell'Infermeria, anche con particolare riguardo alla sezione destinata all'accoglienza dei nuovi giunti

Gentile Direzione,

a seguito di sopralluogo effettuato stamane, mi preme rappresentare l'evidente peggioramento delle condizioni detentive presso gli spazi dell'Infermeria in cui, a oggi, si trovavano ristrette 100 persone, pur nella consapevolezza di un complessivo severo incremento degli ingressi nel recente periodo.

Con particolare riguardo alla sezione destinata all'accoglienza dei nuovi giunti, in un contesto nel quale va riducendosi lo spazio minimo a disposizione delle persone, anche per non brevi lassi temporali, si è potuto constatare che vi fossero presenti non poche persone detenute che hanno fatto ingresso in istituto da svariati mesi, venendo

così meno le finalità per le quali tale sezione è stata istituita e potendosi così configurare un impatto (ulteriormente) traumatico con la privazione della libertà personale per la persona che fa ingresso in istituto.

Intasano anche gli ambienti dell'Infermeria non poche persone che hanno avuto problemi nell'adattamento alla vita di comunità nelle ordinarie sezioni detentive, anche in ragione dell'aver posto in essere comportamenti violenti nei confronti di altre persone detenute.

Al primo piano si trovano persone ricoverate per ragioni di natura sanitaria, anche appartenenti a categorie non omogenee di detenuti.

La diretta conseguenza di questa convivenza di categorie non omogenee di persone detenute è l'operatività di un regime di chiusura delle celle 20h su 24h. L'inoperatività in questa sezione del regime cd. "a celle aperte", non avendo le persone la possibilità di stare fuori dalle camere di pernottamento, se non per 4h al giorno, durante la permanenza all'aria aperta, rappresenta un profilo di criticità che risulta aggravare in termini di afflittività la permanenza in questi spazi detentivi. Risultano poi anche essere presenti nelle celle di isolamento, come noto, persone il cui comportamento si caratterizza per significative difficoltà personali.

Risulta, infine, evidente la ricaduta in termini negativi che tale deterioramento delle condizioni detentive ha anche sulle condizioni lavorative degli operatori che prestano il loro servizio in questi spazi detentivi.

Tutto ciò premesso, nel riconoscere la complessità della problematica, sono a rappresentare la mia personale preoccupazione relativa all'evidente peggioramento delle condizioni detentive nella sezione Infermeria, anche chiedendo gentilmente accorgimenti organizzativi che possano preservare le finalità istituzionali della sezione destinata all'accoglienza dei nuovi giunti.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 7.11.19

Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale  
del Comune di Bologna

**Vitto e sopravvitto.** Per quanto riguarda il sopravvitto, anche durante questo anno si sono verificate da parte delle persone detenute doglianze relative alla scadente qualità di alcuni prodotti venduti in istituto dalla ditta appaltatrice del servizio. Analoghe doglianze hanno riguardato il vitto, con particolare riferimento alla scarsa varietà del cibo e in taluni frangenti anche relative alla scarsa qualità.

Di seguito alcuni interventi effettuati anche nel corso degli anni circa il tema specifico.

**La nota così come già inviata a vari soggetti istituzionali in data 4 settembre 2019 relativamente al sopravvitto.**

Provveditorato AP  
Emilia-Romagna e Marche

p.c.

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Ufficio di Sorveglianza di Bologna

Direzione Casa Circondariale di Bologna

Oggetto: su erogazione del sopravvitto presso la Casa Circondariale di Bologna da parte dell'impresa aggiudicataria

Gentile Signora Provveditrice,

mi permetto di contattarLa in ragione della notizia apparsa sui quotidiani locali nelle settimane scorse (fatto comunque anche confermato dalle persone detenute) relativa alla presentazione di un esposto collettivo alla competente Procura della Repubblica (anche inviato alla Magistratura di Sorveglianza) da parte della popolazione detenuta.

Da quanto pare risultare, sarebbe stato fornito un quantitativo (non modico) di carne scaduta (da diversi mesi), acquistato tramite il servizio di sopravvitto (a parere dello scrivente incide in maniera non significativa il fatto che l'impresa abbia provveduto alla sostituzione del prodotto, una volta segnalata l'irregolarità). Come può apparire scontato, in quanto Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, tale accadimento non può che destare una certa preoccupazione anche perché si tratta di questione molto importante per la quotidianità detentiva.

E anche perché non parrebbe trattarsi del primo episodio.

Personalmente, a fronte di reclami collettivi della sezione penale e 2C del 4.4.2018 e del 16.4.2018 (inviati anche alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza e alle Magistrate di Sorveglianza competenti), aventi a oggetto doglianze relative alla scadente qualità della carne e del pesce, acquistati tramite sopravvitto, con nota

PG. 160935/2018 rappresentavo alla Direzione della Casa Circondariale di Bologna una seria preoccupazione relativamente all'operato dell'impresa che eroga il servizio.

Venivano anche segnalati informalmente, restando da verificare la fondatezza della doglianza, prodotti alimentari confezionati non forniti delle indicazioni in lingua italiana (ma verosimilmente in lingua cinese).

A ogni buon conto, si allega l'interlocuzione avuta con la Direzione.

Dando seguito al precedente intervento, al netto di quelle che possono essere le azioni che, volta per volta, possono essere messe in campo (in maniera più o meno incisiva) dalla commissione composta da una rappresentanza di persone detenute e dal delegato del direttore ex art. 9 L.p., e configurandosi (a quanto pare in maniera non episodica) profili di irregolarità nell'erogazione del servizio di sopravvitto presso la Casa Circondariale di Bologna, nonché profili di verosimile inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto da parte dell'impresa aggiudicataria, mi permetto di chiedere gentilmente un Suo intervento per quanto di competenza.

Tutto ciò premesso, mi permetto di chiedere in via principale di attivare interventi nei confronti dell'impresa aggiudicataria affinché provveda a svolgere correttamente il proprio compito così da assicurare il regolare adempimento degli obblighi derivanti del contratto.

Mi permetto, inoltre, di chiedere in via subordinata di valutare l'opportunità di avviare sperimentazioni orientate a dare operatività a convenzioni che abilitino soggetti esterni specializzati nel settore alimentare a effettuare controlli sugli alimenti venduti tramite il sopravvitto (come noto, già in questo senso la relazione della Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie del 25.03.2013).

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 4 settembre 2019

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna



Direzione Casa Circondariale di Bologna

p.c.

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Magistrate di Sorveglianza di Bologna

Oggetto: reclami collettivi sezione penale e sezione 2C – verifica attività commissione sopravvitto

Gentile Direzione,

alla luce del reclamo collettivo delle persone detenute della sezione penale (fono n. 15504 del 4.4.2018) ai sensi dell'art 35 L.p. 354/75, nonché, da ultimo, anche del reclamo collettivo dal medesimo contenuto della sezione 2C (fono n. 17757 del 16.04.2018), indirizzati, tra gli altri destinatari, alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza e alle Magistrate di sorveglianza competenti, nei quali vengono segnalate, tra le altre, doglianze relative alla scadente qualità della carne e del pesce acquistati dalla ditta appaltatrice, fermo restando che siano sempre da verificare la fondatezza e l'attendibilità della doglianza (l'elevato numero di sottoscrizioni, comunque, già parrebbe suggestivo e di particolare significato), mi permetto di rappresentare una seria preoccupazione relativamente all'operato della ditta appaltatrice del sopravvitto, anche perché trattasi di profili di criticità già emersi nel corso delle interlocuzioni avute dal sottoscritto con la popolazione detenuta.

Inoltre, sempre con riferimento all'acquisto di prodotti dalla ditta appaltatrice, non sono mancate, da ultimo, anche segnalazioni informali relative a prodotti alimentari confezionati non forniti delle indicazioni in lingua italiana (in particolare, veniva riferito di confezioni di gnocchi con tutte le indicazioni in una verosimile lingua cinese, comunque del tutto comprensibili).

In questo contesto, fermo restando che siano sempre da verificare la fondatezza e l'attendibilità delle doglianze, si chiede gentilmente di valutare l'opportunità di prevedere interventi che possano rendere più accurata e incisiva la pratica del controllo, relativamente alla qualità dei generi venduti in istituto, ad opera della commissione composta da rappresentanti dei detenuti e dal delegato del direttore ex art. 9 L.p. 354/75.

In particolare, si auspica, laddove possibile, una significativa responsabilizzazione dell'attività del delegato del direttore da intendersi nel senso di un riconoscimento del ruolo attivo fondamentale che deve svolgere.

Sempre in questa prospettiva, trattandosi di un decisivo profilo che incide sulla quotidianità detentiva, valuterò se sottoporre all'attenzione del Provveditorato l'opportunità di prevedere in via sperimentale l'operatività di convenzioni che abilitino soggetti esterni specializzati nel settore alimentare a effettuare

controlli (già in questo senso la relazione della Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie del 25.03.2013).

Tutto ciò premesso, impregiudicata ogni valutazione, trasmetto la nota in oggetto. Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 18.04.2018

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**La nota così come già inviata in data 5 febbraio 2021 alla Direzione del carcere circa la possibilità di acquisto di dpi dal mod.72.**

Direzione Casa Circondariale di Bologna

Oggetto: possibilità di acquisto dispositivi di protezione individuale sul mod.72 – considerazioni sull'inadeguatezza dell'offerta

Gentile Direttrice,

nel salutare, vengo a trattare una questione che già mi era stata segnalata da alcune persone detenute, ma che ho avuto modo di approfondire solo questo pomeriggio, in particolare relativa alle mascherine che si possono acquistare tramite mod.72, anche rappresentando alcune mie perplessità.

Dall'attuale mod. 72, come noto, è possibile acquistare una confezione da 10 pezzi al costo complessivo di euro 7,50.

Ho potuto vedere la tipologia di mascherina e parrebbe non certificata.

Il prezzo sembrerebbe alto, ma non ho allo stato strumenti per formulare giudizi perentori al riguardo, potendo evidentemente incorrere in un errore.

Mi riservo nello specifico di recuperare alcune informazioni tecniche e raffrontare i prezzi all'esterno. In ogni caso, al netto dell'eventuale valutazione del rapporto qualità/prezzo delle mascherine che le persone detenute possono acquistare tramite mod.72, ciò che davvero interessa è altro.

Considero l'attuale offerta inadeguata perché non c'è la possibilità di acquistare anche dpi a un prezzo più abbordabile quando, come noto, si possono trovare alquanto facilmente in negozi vari confezioni di mascherine da 10 pezzi, peraltro anche certificate, a un prezzo sino a 3 volte inferiore.

Pare davvero penalizzante che una persona detenuta non abbia altre opzioni di acquisto quando il prezzo è così alto. E ancora di più se pensiamo al significato di questo prodotto specifico in questo tempo così complicato di pandemia.

Tutto ciò premesso, mi permetto di chiedere gentilmente un intervento e/o una verifica presso la ditta che gestisce il sopravvitto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo delle mascherine che attualmente si possono acquistare tramite mod.

72 e più che altro caldeggio l'introduzione nel medesimo mod.72 anche di mascherine più economiche, dato che si possono trovare facilmente negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'istituto (e anche della piccola distribuzione) dpi a un prezzo sino a 3 volte inferiore, sempre considerando confezioni da 10 pezzi, peraltro anche con certificazione.

In ultimo, chiedo gentilmente quante mascherine vengano gratuitamente distribuite ogni settimana dal carcere alla persona detenuta che ne faccia eventualmente richiesta, rinnovando la disponibilità ad attivare i canali comunali di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, laddove ritenuto utile e necessario.

Certo della sua attenzione, ringrazio e porgo cordiali saluti.

Bologna, 05.02.2021

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**Intervento congiunto con Garanti emiliano-romagnoli.** Il tema del sopravvitto, tra gli altri, è stato trattato nei contenuti di un documento congiunto redatto dai Garanti territoriali emiliano-romagnoli e inviato al PRAP negli scorsi anni. Alcune delle questioni poste sul tappeto dal documento congiunto hanno trovato un riscontro a livello locale nel recente periodo.

Nella nota congiunta, relativa ad alcuni temi della quotidianità detentiva (profili individuati anche grazie al confronto intercorso con le persone detenute) si erano chiesti interventi coordinati su alcuni punti, di seguito:

1. Sopravvitto. La richiesta è stata di ampliare i generi in vendita del tariffario cd. modello 72, per fornire una reale alternativa tra più marche relative a uno stesso prodotto, prevedendo in via prioritaria che possa sempre essere possibile scegliere anche un articolo di marca significativamente economica, laddove questa opzione non sia già possibile. Si è pertanto individuato un "paniere" di prodotti, legati alla quotidianità dei pasti e alla pulizia della persona, rispetto ai quali si è chiesto in via prioritaria di offrire l'opportunità di scegliere anche generi di marca significativamente economica: pasta, olio, affettati, passata di pomodoro, latte, biscotti, formaggio, caffè, tonno, acqua, burro, tovaglioli di carta, dentifricio, spazzolino, shampoo, sapone, bagnoschiuma, carta igienica, detersivo, deodorante. Si è anche chiesta la possibilità di acquisto di alimenti, e in particolare legumi, conservati in tetrapak;
2. Regolamento dell'istituto. Laddove il regolamento interno non sia già stato approvato (parrebbe in corso d'approvazione da anni nella quasi totalità degli istituti penitenziari regionali, ma nei fatti non portato a conoscenza della popolazione ristretta), si sono chiesti interventi orientati alla sua definizione ai sensi dell'art. 16 L. 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 36 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, anche al fine di portarlo a conoscenza di detenuti e internati secondo quanto previsto dalla normativa penitenziaria;
3. Costituzione delle rappresentanze dei detenuti. Si sono chiesti interventi orientati alla costituzione delle rappresentanze dei detenuti, secondo quanto previsto dalla normativa penitenziaria di riferimento;
4. Colloqui familiari domenicali. Si sono chiesti interventi orientati all'organizzazione dei colloqui familiari anche nelle giornate domenicali;
5. Utilizzo della strumentazione e/o delle tecnologie informatiche. In ragione della difforme modulazione degli accorgimenti tecnici e dei contesti organizzativi negli istituti penitenziari regionali, si è richiesta l'individuazione di prassi uniformi, anche con interventi per l'utilizzo, laddove non già in essere, del sistema di comunicazione via Skype;
6. Accorgimenti per l'avvento della stagione estiva. In particolare: diverse modulazioni degli orari permanenza all'aria aperta, evitando le ore più calde; previsione di menù giornalieri che contemplino alimenti consigliati durante la stagione estiva; apertura del blindo delle celle durante l'orario notturno per far circolare l'aria;

7. Implementazione dei sistemi di strumentazione elettronica nelle sezioni detentive. Si sono chiesti interventi finalizzati alla predisposizione di sistemi di videosorveglianza, laddove non già presenti, nelle sezioni detentive per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori penitenziari.

## **LE STRUTTURE DEL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE**

**La prossima apertura del secondo piano detentivo all'IPM di Bologna.** La competente Direzione Generale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha determinato di realizzare la progressiva apertura del secondo piano detentivo dell'Istituto Penale Minorile di Bologna così da raggiungere una capienza massima di 36 ragazzi detenuti da quella attuale di 22, anche attraverso una graduale pianificazione temporale a partire dall'1 ottobre 2021 (capienza massima sino a 24 ragazzi) sino all'1 gennaio 2022 (capienza massima sino a 36 ragazzi).

Anche in ragione della frequentazione piuttosto assidua che, nel corso del mandato, si è avuta del locale istituto dedicato alla detenzione minorile, si anticipa la rappresentazione di alcuni profili di seria preoccupazione connessi all'opzione di un progressivo ampliamento della ricettività dell'IPM di Bologna.

Una prima considerazione riguarda il contesto detentivo dell'istituto bolognese che, come noto, già si caratterizza per le croniche inadeguatezze strutturali degli ambienti, trattandosi di un edificio storico riadattato per l'uso carcerario, che si ripercuotono anche sulle condizioni di vita dei ragazzi.

Infatti, essendo particolarmente angusto lo spazio dell'area dei corridoi a ridosso delle camere di pernottamento, risulta difficile rendere operativo il regime detentivo aperto, quando i ragazzi non sono impegnati nelle attività e restano all'interno della camera detentiva.

Questa considerazione, già rilevante con riferimento all'attuale assetto collegato alla capienza massima di 22 ragazzi, potrà essere ovviamente estesa anche al secondo piano detentivo, una volta aperto, peraltro risultando amplificato il profilo di criticità. Poi, anche considerando il tema della sicurezza, già allo stato risulta particolarmente angusta la strutturazione dello spazio per le scale da cui si accede al primo piano detentivo. Così analoga considerazione potrà essere sviluppata una volta aperto il secondo piano detentivo.

Inoltre, gli spazi in cui vengono effettuate attualmente le attività educative, come noto, nel corso degli ultimi anni, sono andati riducendosi.

Ancora, in particolare, l'ampliamento della capienza desta preoccupazione nella misura in cui a tale opzione non dovessero seguire interventi di adeguamento dell'organico, tanto dell'area educativa quanto della Polizia Penitenziaria, temendosi che, senza un adeguato rafforzamento degli organici in servizio, possa verosimilmente configurarsi un grave impatto sugli equilibri organizzativi, potendosi materializzare un significativo disagio lavorativo per le varie professionalità penitenziarie, anche con il rischio concreto di ricadute negative sulle complessive condizioni di detenzione dei ragazzi, con eventuale collegato aumento del clima di tensione.

La stessa organizzazione dell'offerta di attività trattamentali (scolastiche, formative, culturali, ricreative e sportive), attualmente congrua rispetto al numero dei ragazzi presenti e all'organico del personale, potrebbe rischiare di subire contraccolpi.

Lo scenario che, per questa via, potrebbe profilarsi sarebbe in controtendenza rispetto a quanto ha caratterizzato il locale istituto penale minorile.

Infatti, in questi anni sono stati conseguiti importanti risultati, pur in un contesto comunque difficile e complesso quale è quello dei luoghi in cui si consuma la privazione della libertà personale dei minorenni.

Il conseguimento del diploma da parte di alcuni ragazzi, anche durante l'emergenza sanitaria, nonché l'iscrizione all'Università in questo ultimo anno di altri, sono indicatori che possono essere letti come importanti risultati conseguiti anche da parte di tutto lo staff grazie al rapporto equilibrato che si è instaurato fra le varie aree.

Allo stato sembrano esserci le condizioni – e i risultati conseguiti possono anche essere letti in chiave di conferma - affinché il progetto educativo personalizzato che riguarda i ragazzi possa esplicarsi nella sua pienezza, tracciando percorsi orientati alla responsabilizzazione, all'educazione ed al pieno sviluppo psico-fisico anche (e soprattutto) per una preparazione adeguata alla vita libera.

A mero titolo di esempio, è di particolare pregio la nota esperienza dell'osteria formativa all'interno dell'istituto, inaugurata nell'ottobre 2019, che è il frutto di un ambizioso progetto sociale portato avanti da un ente per la formazione professionale nell'ambito della ristorazione di concerto con la Direzione del carcere e con il contributo di una fondazione bancaria.

Nell'ambito di questo progetto, come noto, prima dell'emergenza sanitaria, i ragazzi lavoravano fra sala e cucina, essendo già state organizzate alcune serate in cui il carcere minorile si era aperto alla città.

La sensazione era e rimane che questa grande opportunità per i ragazzi possa anche diventare patrimonio della città di Bologna.

Così, date le attuali premesse, la seria preoccupazione è che, portando la capienza a 36 ragazzi (dagli attuali 22), nell'ambito del limitato contesto strutturale esistente, possa andarsi ad alterare proprio quel delicato equilibrio organizzativo grazie al quale si sono raggiunti i risultati accennati.

Ancor più, nel caso di mancanza di congrui interventi di adeguamento degli organici, il rischio concreto è che possano venire a mancare le condizioni essenziali per mantenere l'attuale standard qualitativo delle condizioni di vita e degli interventi educativi, potendosi aprire la strada a una deriva involutiva in cui i contenuti di mera detenzione e/o di mero contenimento dei ragazzi possano prendere il sopravvento.

Alla data dell'8 agosto 2021 il dettaglio relativo alle presenze giornaliere presso l'Istituto Penale per Minorenni era di 26 ragazzi collocati su 22 posti letti nelle camere di pernottamento (4 camere quaduple e 2 triple). Restano all'occorrenza disponibili 2 camere singole per l'isolamento sanitario.

Risultava quindi alla data del rilevamento una lieve condizione di sovraffollamento.

Su 26 ragazzi, 17 gli stranieri, di cui 12 nati all'estero e 5 di seconda generazione.

Il dato numerico dei ragazzi condannati in via definitiva risultava 15.

3 sono i ragazzi che hanno problematiche riconducibili al rapporto con le sostanze stupefacenti.

Ben 17 sono i ragazzi maggiorenni il cui numero rapportato al totale delle presenze, ha un'incidenza particolarmente alta.

Si ricorda che, come noto, il D.L. 26 giugno 2014, n.92 convertito in L. 11 agosto 2016,



n.117 ha stabilito che i ragazzi possano rimanere fino ai 25 anni nel circuito della detenzione minorile, sussistendo determinate condizioni, anche prevedendo la separazione fra minori e giovani adulti.

Come ricordato in precedenza, risultano note le croniche criticità strutturali degli ambienti, trattandosi di un edificio storico riadattato per l'uso carcerario. Tale inadeguatezza strutturale non consente nei fatti di dare applicazione alla normativa di riferimento, non potendosi organizzare ambienti separati per minori e giovani adulti, anche in ragione dei numeri presenti, e non potendo rendere operativa la prevista separazione fra ragazzi imputati e condannati in via definitiva.

Durante il periodo di sospensione dei colloqui familiari è stata implementata la possibilità di avere contatti attraverso videochiamate in aggiunta alle telefonate ordinarie. Sempre opportuni gli accorgimenti organizzativi che, con l'avvento della stagione estiva, la Direzione dell'istituto adotta per evitare le condizioni di disagio dovute alle ondate di calore, spostando opportunamente l'orario per la permanenza all'aria aperta, consentendo ai ragazzi di stare nello spazio esterno dalle ore 17 alle ore 19, e anche avendo autorizzato l'acquisto di ventilatori da tenere nelle camere di pernottamento.

Non trova, allo stato, applicazione la parte della nuova normativa per l'esecuzione penale dei minorenni ex Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n.121, relativa alle visite prolungate (con i congiunti e con le persone con le quali sussiste un significativo legame affettivo) in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, anche organizzate per consentire la preparazione e la consumazione dei pasti, non risultando l'avvio di progetti per organizzare gli spazi dell'area verde in questo senso.

Particolarmente adeguato lo spazio esterno riorganizzato negli anni scorsi con un nuovo campo da calcetto, un nuovo campo multiuso per basket, pallavolo e tennis e un'area verde dove sono state avviate coltivazioni.

Prima dell'emergenza sanitaria, era previsto che da febbraio 2020 sarebbero iniziate le serate aperte al pubblico dell'osteria formativa per circa 40 ospiti alla volta, previa autorizzazione da parte della Magistratura di Sorveglianza competente.

**Prestazioni sanitarie.** In applicazione del DPCM 1 aprile 2008 le prestazioni sanitarie sono erogate direttamente dall'Azienda USL di Bologna.

Nelle strutture del CGM operano: 2 medici (la presenza di almeno un medico è garantita per 4 ore al giorno, dal lunedì al sabato; dal sabato pomeriggio alla domenica è disponibile il servizio di guardia medica); 4 infermieri professionali a rotazione (7 ore al giorno dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13 e dalle 18 alle 20, con reperibilità telefonica dalle 13 alle 18; la domenica in pronta disponibilità si garantiscono 2 accessi per la terapia per complessive 4h, dalle 8 alle 10 e dalle 18 alle 20). Sono erogate specialità nella struttura (Ser.D.P., odontoiatria, neuropsichiatria infantile, psichiatria, psicologia, infettivologia).

Relativamente al monitoraggio delle condizioni igienico-sanitarie dell'Istituto Penale per Minorenni, come noto, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna esercita attività di vigilanza, effettuando due sopralluoghi nel corso dell'anno, ai sensi dell'art. 11 della L.354/75, di cui restituisce gli esiti in due rapporti semestrali.

L'ultimo rapporto disponibile è relativo al sopralluogo effettuato in data 6 agosto 2020. Le osservazioni hanno rilevato che la struttura si presenta complessivamente in discrete condizioni igienico-manutentive.

Gli arredi sono in buone condizioni anche in quanto recentemente sostituiti.

Si è inoltre rilevato che non sono presenti camere per l'accoglienza di ragazzi disabili. Per quanto riguarda le condizioni generali delle camere detentive, è stato rilevato che non sussiste un rapporto aero-illuminante pienamente sufficiente (1/10): la superficie ventilante risulta di poco inferiore al rapporto 1/10 mentre la superficie illuminante è verificata 1/10 in quanto parte dell'infisso non è apribile ma concorre al rispetto del requisito.

Non vi sono attrezzature per il condizionamento dell'aria. Ogni camera di pernottamento è dotata di ventilatore a pale elettrico.

Non è previsto un documento di valutazione del rischio legionella.

La cucina è in buone condizioni igienico-sanitarie, vengono prodotti 50-60 pasti al giorno per i soli ragazzi ed è gestita da una ditta privata che si è aggiudicata l'appalto. I locali del refettorio sono in idonee condizioni di pulizia e manutenzione.

Nel corso dell'anno, da parte dell'Area Educativa sono state segnalate difficoltà nell'attivazione di un canale di comunicazione con il Consolato Generale del Regno del Marocco – che peraltro perdurano – per quanto riguarda la risoluzione di questioni di carattere amministrativo relative a ragazzi di cittadinanza marocchina ristretti in istituto.

**La nota così come inviata al Consolato Generale del Regno del Marocco sul tema specifico, in data 3 maggio 2021.**

Consolato Generale del Regno del Marocco  
Bologna

p.c.

Ambasciata del Regno del Marocco  
Italia

Oggetto: gentile richiesta di attivazione di canale di comunicazione con i referenti istituzionali dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna

Illustre Console Generale,

mi permetto di contattarla in ragione della funzione di garanzia che esercito, secondo quanto previsto dalla Statuto del Comune di Bologna, relativamente ai luoghi di privazione della libertà personale in ambito comunale, attraverso un'attività che è orientata alla verifica delle complessive condizioni di vita all'interno dei luoghi medesimi e anche svolgendo compiti di promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile delle persone private della libertà personale.

Fra questi luoghi di privazione della libertà personale rientra l'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna. Nel corso dell'attività mi è stata rappresentata da referenti istituzionali della struttura la necessità di attivare un canale di comunicazione con il Consolato Generale del Regno del Marocco al fine di affrontare questioni amministrative, riguardanti ragazzi di cittadinanza marocchina ristretti presso l'istituto in questione, la cui risoluzione risulta essere un passaggio decisivo per il pieno e compiuto sviluppo del percorso di risocializzazione degli stessi ragazzi.

In questo senso, secondo quanto riferitomi, pare che referenti istituzionali dell'Istituto Penale per i Minorenni stiano tentando di mettersi in comunicazione con gli uffici del Consolato Generale del Regno del Marocco di Bologna, anche via email, ma senza esito.

In questo contesto, mi permetto di chiedere gentilmente di valutare l'opportunità di attivare un canale di comunicazione con i referenti istituzionali dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna, con particolare riguardo alla possibilità di affrontare le questioni amministrative relative ai ragazzi cittadini marocchini presenti nella struttura.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, e restando in attesa di gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Bologna, 3.05.2021

Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale  
del Comune di Bologna

Le altre strutture del Centro Giustizia Minorile (CGM) per l'Emilia-Romagna e Marche sono il Centro di Prima Accoglienza e la Comunità Ministeriale.

Il CPA accoglie - all'occorrenza - i minori (anche le ragazze) in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida.

La Comunità Ministeriale accoglie i minori sottoposti al provvedimento della misura cautelare del collocamento in comunità.

La struttura del CPA, ubicata al piano terreno, è divisa in due sezioni (nella sezione maschile si trovano due camere di pernottamento per la fruizione di 4 persone cadauna; nella sezione femminile si trova una camera di pernottamento per 4 persone). Tutte le camere di pernottamento sono dotate di servizio igienico. Altri locali che fanno parte della struttura del CPA sono: l'infermeria, la sala colloqui con il magistrato e la lavanderia.

Il rapporto redatto dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna, a seguito del sopralluogo effettuato in loco in data 6 agosto 2020, ha considerato i locali in buone condizioni igieniche e manutentive.

Per quanto riguarda gli spazi della Comunità Ministeriale - Comunità Pubblica per Minori, la struttura è ubicata al primo piano e può ospitare 8 persone.

Alla data del 15 luglio 2021 erano presenti 4 ragazzi.

Gli esiti del sopralluogo dell'Azienda USL di Bologna hanno considerato sufficienti le condizioni igieniche dei locali di uso comune e delle camere, anche rilevando che permane la situazione di carenza di sicurezza nelle camere di pernottamento in quanto c'è la necessità di installare ulteriori protezioni contro il pericolo di cadute dalle finestre, sollecitando un intervento di regolarizzazione del parapetto, come già in precedenza fatto rilevare.

Persiste la presenza di muffe e umidità nei servizi igienici per i ragazzi, richiedendosi pertanto accurata sanificazione con idonei prodotti per pareti e pavimenti.

## LA REMS – CASA DEGLI SVIZZERI

Casa degli Svizzeri, a esclusiva gestione sanitaria, ospita 14 pazienti, uomini (10) e donne (4).

Vengono attualmente ricoverati nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, in ragione della persistente pericolosità sociale, gli autori di un fatto di reato che siano stati prosciolti in sede di giudizio per incapacità d'intendere e di volere dovuta a infermità mentale. L'internamento può anche avvenire in esecuzione di un provvedimento di applicazione della misura di sicurezza detentiva in via provvisoria a carico di persone imputate, in qualsiasi grado e stato del procedimento. Possono anche essere internati nel circuito delle REMS persone autrici di reato con infermità mentale sopravvenuta durante l'esecuzione di altra misura di sicurezza detentiva e semimputabili per patologia psichica.

La riforma epocale attuata dalla L. 81/2014 ha comportato il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari stabilendo che la misura di sicurezza detentiva, anche provvisoria, debba assumere un carattere eccezionale e residuale. L'applicazione della misura deve, quindi, intervenire solo nel caso in cui siano stati acquisiti elementi dai quali risulti che ogni altra misura non sia idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale della persona prosciolta.

La sostenibilità dell'intervento riabilitativo è garantita dal numero chiuso, calibrato sulla effettiva possibilità di presa in carico sanitaria, non potendosi accogliere pazienti oltre la capienza regolamentare (14).

La L. 81/2014 inoltre prevede che il termine di durata massima della misura di sicurezza detentiva non possa mai durare oltre la durata della pena prevista per il reato, avendo riguardo alla previsione edittale massima (tale disposizione non si applica ai reati puniti con la pena dell'ergastolo).

La riforma ha anche affermato il principio della territorialità, agganciando il bacino dei pazienti alla prossimità con i servizi psichiatrici territorialmente competenti in relazione alla residenza.

Sono ospitati nella REMS di Bologna pazienti residenti nei territori di Ferrara, Imola, Bologna e della Romagna, per quanto riguarda gli uomini. Le donne possono provenire dall'intero territorio regionale.

A livello regionale, i pazienti residenti negli altri territori vengono ricoverati presso la REMS di Casale di Mezzani in provincia di Parma.

La REMS di Bologna nasce provvisoria (come anche l'altra struttura regionale in provincia di Parma) nell'attesa dell'ultimazione della struttura definitiva che avrà sede a Reggio Emilia.

La struttura bolognese sarà verosimilmente dedicata alla neuropsichiatria infantile.

Durante l'emergenza sanitaria si è verificato un singolo caso di positività al COVID-19 e in ragione della sospensione dei colloqui familiari è stata agevolata la possibilità di avere contatti attraverso videochiamate.

Gli ambienti della struttura risultano adeguati, ampia l'area verde a disposizione. Di particolare pregio gli spazi dedicati alle attività polivalenti.

La residenza è organizzata con sezioni per il pernottamento per uomini e donne, mentre le attività diurne sono svolte in comune. Le camere da letto sono doppie e singole. La fornitura dei pasti quotidiani, che vengono consumati negli ambienti comuni dedicati alla sala da pranzo, avviene da parte della mensa dell'Ospedale Maggiore.

Per quanto riguarda l'organizzazione della vita all'interno della residenza e le procedure adottate, risulta che il regolamento interno venga consegnato ai pazienti qualche giorno dopo l'ingresso e che le regole vengano discusse collettivamente anche in momenti successivi.

Non sono previste sanzioni disciplinari e in caso di violazioni del regolamento, o comunque di comportamenti scorretti o inopportuni, se ne discute con il paziente e con gli operatori di riferimento.

Ricco il pacchetto degli interventi riabilitativi per gli ospiti, anche prevedendosi uscite di gruppo ludico-ricreative.

**La presenza della guardia armata.** Persiste l'inquietante profilo di criticità connesso alla presenza della guardia giurata armata (con pistola alla cintola), pur potendo venire in contatto con i pazienti psichiatrici. Tale profilo era già stato ampiamente stigmatizzato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), dopo il sopralluogo effettuato nel periodo compreso tra l'8 e il 21 aprile 2016. A seguito della visita effettuata, la delegazione del CPT aveva elaborato un rapporto, reso pubblico in data 8 settembre 2017, nel quale si raccomandava di non impiegare guardie armate all'interno della struttura, ritenendo tale circostanza inaccettabile. In ragione di queste premesse, come già ampiamente riportato nelle precedenti relazioni, con particolare riguardo alla raccomandazione formulata dal CPT, e del fatto che il servizio di vigilanza perimetrale è fornito da Coopservice S.Coop.p.A. con sede legale a Reggio Emilia, aggiudicataria dell'appalto per i servizi di sicurezza e guardiania dell'Azienda USL Bologna, in data 6 luglio 2018 si era prodotta una nota indirizzata al Questore di Reggio Emilia nella quale si era chiesto, per quanto di competenza, di individuare soluzioni organizzative, con il minor impatto securitario possibile, orientate a non impiegare guardie armate all'interno della struttura, essendo a contatto con pazienti psichiatrici, anche prevedendo la presenza della guardia giurata che non avesse l'immediata disponibilità di un'arma da fuoco. La nota in questione è rimasta senza esito, non essendo giunta alcuna forma di riscontro.

**La nota come già inviata al Questore di Reggio Emilia e ad altri soggetti istituzionali in data 6 luglio 2018 circa la presenza della guardia armata.**

Questore di Reggio Emilia

p.c.

Magistrato di Sorveglianza di Bologna



Oggetto: sopralluogo presso la residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) di Bologna – Casa degli Svizzeri – segnalazione profilo di criticità

Gentile Signor Questore,

nell'ambito del mandato istituzionale dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, che si sostanzia, fra gli altri profili, nell'esercizio della funzione di vigilanza sui luoghi di privazione della libertà personale nel territorio comunale, anche al fine di prevenire trattamenti inumani o degradanti nei confronti delle persone comunque private della libertà personale, ho effettuato nelle settimane scorse un sopralluogo presso la residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) di Bologna, anche nota come Casa degli Svizzeri.

Nell'occasione è stata constatata l'adeguatezza dell'accoglienza fornita agli ospiti della struttura, essendo la gestione interna affidata a personale esclusivamente sanitario, in un ampio contesto spaziale interno ed esterno. Si è avuto modo di riscontrare in maniera piena, seppur in un luogo di residenza coatta per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive, la prevalenza del profilo della cura.

Ma è anche emerso un profilo di criticità relativo, in particolare, alla presenza di una guardia giurata, alla quale è demandata la vigilanza perimetrale esterna, che entra in contatto con i pazienti all'interno della struttura, risultando armata, con pistola alla cintola. Tale servizio di vigilanza perimetrale è fornito da Coopservice S.Coop.p.A. con sede legale a Reggio Emilia, in via Rochdale 5, che si è aggiudicata l'appalto per i servizi di sicurezza e guardiania della Azienda USL Bologna.

Già il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) aveva stigmatizzato tale profilo, dopo aver effettuato, come noto, nel periodo compreso tra l'8 e il 21 aprile 2016, un sopralluogo presso la REMS Casa degli Svizzeri, anche al fine di verificare le condizioni di vita degli internati.

A seguito della visita effettuata, la delegazione del CPT aveva elaborato un rapporto, reso pubblico in data 8 settembre 2017 su richiesta del Governo italiano, nel quale si raccomandava di non impiegare guardie armate all'interno della struttura, essendo a contatto con pazienti psichiatrici, ritenendo tale circostanza inaccettabile – questo è il termine utilizzato nel rapporto del CPT, tradotto testualmente dall'inglese.

D'altro canto, tale circostanza ossia la disponibilità di un'arma da fuoco, a portata di mano del personale addetto alla sicurezza, non veniva a configurarsi neanche quando non erano ancora stati superati gli ospedali psichiatrici giudiziari, in un contesto, quindi, prettamente detentivo, nel quale la prevalenza del profilo della custodia era



clamorosa.

Nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, a titolo di esempio, gli internati, per certi versi considerati più pericolosi, sprovvisti di attitudine alla vita di comunità, erano collocati in un'apposita sezione (denominata Centauro), nella quale le celle erano prevalentemente chiuse, caratterizzandosi il regime detentivo per una certa rigidità. I contatti degli operatori sanitari con questi internati avvenivano anche attraverso l'accompagnamento da parte del personale penitenziario, quando era necessario l'ingresso nella cella occupata dal paziente.

Ma sempre senza che il poliziotto penitenziario avesse nella sua immediata disponibilità un'arma da fuoco. Invece, presso Casa degli Svizzeri, come noto, il contesto è eminentemente sanitario: in linea tendenziale, i pazienti presenti non sono sprovvisti di attitudine alla vita di comunità e possono muoversi liberamente negli spazi comuni durante il giorno, anche avendo accesso al giardino, verificandosi, inoltre, i contatti con il personale sanitario senza la necessità dell'intervento del personale addetto alla sicurezza.

Tutto ciò premesso, anche alla luce della raccomandazione prodotta dal Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), a seguito della visita effettuata presso Casa degli Svizzeri, si chiede, per quanto di competenza, di individuare soluzioni organizzative, con il minor impatto securitario possibile, orientate a non impiegare guardie armate all'interno della struttura, essendo a contatto con pazienti psichiatrici, anche prevedendo la presenza della guardia giurata che non abbia l'immediata disponibilità di un'arma da fuoco.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, porgo distinti saluti.

Bologna, 06.07.18

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**Piantonamenti in luogo esterno di cura.** Da quanto risulta, si sono talvolta verificate difficoltà di comunicazione con il DAP, per quanto riguarda i ricoveri urgenti in luoghi esterni di cura disposti dal responsabile della REMS, nel caso in cui fosse necessario il piantonamento in relazione alla pericolosità della persona.

Può verificarsi, infatti, che ci sia la necessità di inviare con urgenza presso strutture ospedaliere i pazienti. In questo caso la posizione dell'Amministrazione Penitenziaria è nel senso dell'attivazione del piantonamento, solo se disposto dall'autorità giudiziaria. Quando la competenza territoriale è in capo ad autorità giudiziarie bolognesi, si riesce a comunicare in maniera fluida con i referenti anche in situazioni di emergenza.

Nella prassi si è però anche verificato che talvolta il magistrato territorialmente competente fosse di altra provincia regionale, non risultando reperibile nell'immediatezza. Così si sono verificati singoli episodi nei quali l'Amministrazione

Penitenziaria ha rifiutato il piantonamento in assenza di specifiche disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria competente.

L'auspicio è che si possano praticare le migliori soluzioni inter-istituzionali affinché, anche in situazioni di emergenza, possano essere adottate, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, prassi adeguate alle specificità del caso concreto.

**Iscrizione anagrafica per pazienti della REMS.** Durante l'anno lo staff ha segnalato la posizione di un paziente straniero, internato da marzo 2019 e senza residenza, rispetto al quale, nell'ambito del percorso terapeutico-riabilitativo, si è ravvisata la necessità di attivare un tirocinio formativo.

L'iscrizione anagrafica è requisito necessario per poter procedere all'attivazione del tirocinio formativo.

In questo senso si è segnalata la vicenda all'Anagrafe Centrale del Comune di Bologna chiedendo di valutare l'opportunità di fissare la residenza in via fittizia (Via Tuccella) in quanto Bologna è il principale centro degli interessi del paziente, essendo in carico a un servizio di salute mentale territoriale.

Non si ritiene del tutto appropriata l'opzione relativa all'iscrizione anagrafica presso la stessa REMS che, nello spirito della riforma della L.81/2014, è soluzione residuale, a esclusiva gestione sanitaria e di carattere transitorio in quanto il percorso di cura sarà proteso verso il ritorno sul territorio supportato dalla presa in carico da parte dei servizi competenti.

L'Anagrafe Centrale ha sostenuto che la condizione delle persone presenti nelle REMS, al fine dell'iscrizione anagrafica, è assimilabile del tutto a quella delle persone detenute nelle carceri e non di persone presenti in strutture di cura che, anche se per un solo periodo massimo di due anni, possono non essere soggette a iscrizione anagrafica, mantenendo quella del Comune di precedente iscrizione.

Si tratta però in questo ultimo caso, di persone non soggette a obbligatorietà di soggiorno e quindi solo temporaneamente non presenti all'indirizzo di residenza.

Se la persona non ha residenza in alcun Comune, la struttura REMS è da identificarsi come convivenza anagrafica.

Per questo, a parere dell'ufficio competente, appare del tutto incoerente l'iscrizione nella via fittizia che è riservata a persone che, pur presenti sul territorio comunale, hanno una totale precarietà abitativa, muovendosi normalmente in un ambito collegato ai progetti di welfare, ma senza un luogo di dimora abituale, e che non hanno nessun tipo di restrizione di movimento sul territorio.

## **LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E LE ALTRE MISURE (E GLI INTERVENTI DEL COMUNE DI BOLOGNA)**

Nell'attuale momento storico in cui nel discorso pubblico continua a essere presente il ricorso alla retorica della certezza della pena, è civicamente doveroso rilanciare con forza il contenuto dell'articolo 27 della Costituzione relativo alle pene che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione della persona condannata.

Coloro che sostengono che una persona condannata alla pena della reclusione debba rigidamente scontare dal primo all'ultimo giorno in carcere così negano a priori la possibilità di accesso a progressivi e responsabili percorsi di inclusione nella società esterna attraverso l'utilizzo delle misure alternative e così disconoscono il significato e il finalismo della pena in senso costituzionalmente orientato. L'attuazione del canone costituzionale della rieducazione, invece, consacra la possibilità che il giudice verifichi i progressi compiuti lungo l'esperienza detentiva da parte della persona condannata, prevedendo, ricorrendone i presupposti, che le modalità dell'esecuzione della pena possano configurarsi anche, in maniera flessibile, in percorsi all'esterno del carcere, con assaggi di libertà (pur sempre limitata dalle necessarie prescrizioni impartite dal giudice) che possano favorire il progressivo reinserimento della persona nella società.

Risulta pertanto necessario un impegno collettivo orientato alla costruzione di strutturati percorsi alternativi alla detenzione, prevedendo adeguate risorse organizzative che possano sostenere la formazione e l'avviamento al lavoro delle persone in esecuzione penale affinché si possa configurare un rischio minore di nuova commissione di reati e una maggiore sicurezza collettiva. Questa prospettiva davvero rappresenta il principale e concreto passaggio per iniziare a immaginare un'idea di sicurezza condivisa e una società che sia più sicura per i cittadini.

Si riportano i dati delle misure in carico all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bologna, riguardanti Bologna e provincia, degli ultimi tre anni, raffrontando le situazioni relative alla data del 30 giugno 2019, alla data del 30 giugno 2020 e alla data del 31 luglio 2021.

<b>Misure in carico alla data del 30 giugno 2019</b>	
Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 354/75)	249
Affidamento in prova tossicodipendenti (art. 94 T.U. 309/90)	96
Detenzione domiciliare (art. 47ter L.354/75)	181
Semilibertà (art. 48 L. 354/75)	17
Libertà vigilata (misure di sicurezza non detentive)	46
<b>Misure alternative e libertà vigilata</b>	<b>589</b>

<b>Altre misure alla data del 30 giugno 2019</b>	
Messa alla prova (L.67/14)	451
Lavoro di pubblica utilità	157
<b>Altre misure</b>	<b>608</b>

<b>Misure in carico alla data del 30 giugno 2020</b>	
Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 354/75)	210
Affidamento in prova tossicodipendenti (art. 94 T.U. 309/90)	110
Detenzione domiciliare (art. 47ter L.354/75)	208
Semilibertà (art. 48 L. 354/75)	15
Libertà vigilata (misure di sicurezza non detentive)	54
<b>Misure alternative e libertà vigilata</b>	<b>597</b>

<b>Altre misure alla data del 30 giugno 2020</b>	
Messa alla prova (L.67/14)	332
Lavoro di pubblica utilità	143
<b>Altre misure</b>	<b>475</b>

<b>Misure in carico alla data del 31 luglio 2021</b>	
Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 354/75)	187
Affidamento in prova tossicodipendenti (art. 94 T.U. 309/90)	89
Detenzione domiciliare (art. 47ter L.354/75)	155
Semilibertà (art. 48 L. 354/75)	15
Libertà vigilata (misure di sicurezza non detentive)	71
<b>Misure alternative e libertà vigilata</b>	<b>517</b>

<b>Altre misure alla data del 31 luglio 2021</b>	
Messa alla prova (L.67/14)	440
Lavoro di pubblica utilità	220
<b>Altre misure</b>	<b>660</b>

Si ringrazia per il dettaglio dei dati l'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bologna – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Ministero della Giustizia.

**Il progetto “Territori per il reinserimento”.** Durante l'emergenza sanitaria ha trovato operatività il progetto regionale finanziato dalla Cassa della Ammende per interventi al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 in ambito penitenziario.

Si prevedeva il coinvolgimento di 75 persone detenute nelle condizioni giuridiche per poter accedere a misure non detentive, come previsto in parte anche con l'art. 123 (disposizioni in materia di detenzione di domiciliare) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con una specifica attenzione alla popolazione detenuta femminile con figli negli II.PP., prive di risorse alloggiative, economiche, lavorative, con un residuo pena di 6 mesi fino ad un massimo di 18 mesi.

Il progetto prevedeva inoltre una stretta integrazione con il progetto predisposto da U.I.E.P.E. Emilia-Romagna dal titolo “Progetto di Inclusione Sociale per Persone Senza Fissa Dimora in Misura Alternativa”.

Regione Emilia-Romagna e U.I.E.P.E. Emilia-Romagna hanno condiviso di svolgere congiuntamente un avviso pubblico di coprogettazione per l'individuazione dei soggetti del terzo settore attuatori delle azioni di entrambi i progetti.

Gli interventi hanno previsto la collaborazione con gli istituti penitenziari e gli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione e la presa in carico dei destinatari che non dispongono di un domicilio idoneo e la collocazione in soluzioni abitative indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario, nonché il soddisfacimento dei bisogni primari (vitto, igiene personale, sanificazione ambienti alloggiativi).

Le persone coinvolte sino a inizio anno sono state 54 di cui 4 provenienti dalla Casa Circondariale di Bologna.

**Questione del rinnovo della patente per persona straniera senza permesso di soggiorno in misura alternativa.** Durante l'anno ci si è interessati alla questione posta da una persona straniera senza permesso di soggiorno in affidamento in prova al servizio sociale che aveva necessità di rinnovare la patente per motivi di lavoro.

Stante l'attuale interpretazione della normativa di riferimento da parte degli uffici competenti, le istanze avanzate dalla persona per il rinnovo della patente avevano ottenuto riscontro negativo.

La questione è stata considerata meritevole di approfondimento, anche coinvolgendo il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e la Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, sostenendo che ci potesse essere margine per un'interpretazione favorevole alla persona in misura alternativa.

La Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nel condividere le considerazioni avanzate, ha posto formalmente la questione alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile presso il MIT, anche potendo avere valore in termini generali per altre situazioni analoghe.

Si resta in attesa del riscontro da parte del MIT.



**La nota così come inviata in data 13 maggio 2021 alla Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova e al Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

Direzione Generale  
Esecuzione Penale Esterna  
e di Messa alla Prova

p.c.

Collegio del Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private  
della libertà personale

Oggetto: questione rinnovo della patente di persona straniera senza permesso di soggiorno in misura alternativa

Gentile Direzione Generale,

nel salutare, mi permetto di contattarla relativamente a una specifica questione che sto affrontando, posta da una persona affidata ai servizi sociali: rinnovo della patente di persona straniera senza permesso di soggiorno in misura alternativa.

L'obiettivo che sto tentando di perseguire è la considerazione in via interpretativa dell'equipollenza fra il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che ammette alla misura alternativa - in quanto già ex se autorizzazione che comunque abilita la persona straniera a permanere nel territorio nazionale - e il permesso di soggiorno.

Le Motorizzazioni civili interpellate (Firenze e Bologna) sostengono che senza il permesso di soggiorno in corso di validità non si possa procedere al rinnovo della patente - possibilità esclusa preliminarmente senza considerare in alcun modo profili collegati all'art. 120 Codice della Strada.

In particolare, la Motorizzazione civile di Firenze sostiene che, essendo il conducente cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, è tenuta ad acquisire, a corredo dell'istanza di rinnovo della patente, un'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, che di fatto sostituisca il permesso di soggiorno, con specifica autorizzazione al rinnovo del documento di guida.

Il MdS, non risultando (ovviamente) alcuna normativa che fissi tali attribuzioni in capo al MdS, non emette ordinanza nel senso richiesto dalla Motorizzazione.

Così permane lo stallo della situazione.

Di seguito, troverà il quesito che ho già posto alla locale Motorizzazione di Bologna (con le circolari a supporto del mio ragionamento). Il relativo riscontro è stato anche

negativo, sostenendosi che senza il permesso di soggiorno in corso di validità non si possa procedere al rinnovo della patente.

Esaurito il livello locale, sarebbe mia intenzione sottoporre la questione alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile presso il MIT, ma preventivamente chiedo se eventualmente riteniate più opportuno un intervento diretto della Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova in tal senso, se il tema è ritenuto significativo, soprattutto in termini generali.

Aggiungo, inoltre, di seguito il testo rinvenuto sul web di un datato (2006) comunicato stampa della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia che fa riferimento a un quesito formale posto dalla stessa CNVG alla Direzione Generale della Motorizzazione a cui fece seguito un riscontro positivo per quanto riguarda il rilascio della patente a persona detenuta straniera priva di permesso di soggiorno e in misura alternativa.

Nel frattempo, nei mesi scorsi, ho chiesto espressamente all'attuale Presidente della CNVG copia del riscontro positivo della Direzione Generale della Motorizzazione, ma pare che per il momento ci sia qualche problema nell'archivio.

CNVG ottiene dalla Direzione Generale della motorizzazione il nulla osta al rilascio della patente di guida agli stranieri in detenzione o in misure alternative.

Roma, 6 ott. 2006 - Rispondendo ad un quesito formale posto dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti comunica che, per quanto di propria competenza, “nulla osta al rilascio della patente di guida in capo a cittadini extracomunitari in stato di detenzione o ammessi a misure alternative e privi di permesso di soggiorno in ragione, evidentemente, proprio del loro status giuridico”. Precisa inoltre che “gli Uffici della Motorizzazione non sono nemmeno titolati a verificare la sussistenza dei requisiti morali richiesti dalle vigenti norme in materia di abilitazione alla guida dei veicoli, trattandosi di competenza riservata alle Prefetture che, in ogni momento, possono disporre la revoca della patente ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 120 del codice della strada”. Un passo importante dunque sulla via del reinserimento e dell’integrazione dei cittadini stranieri detenuti che, anche quando beneficiari di misure alternative e impiegati in lavori all’esterno, trovano difficoltà quasi sempre insormontabili nel dover conseguire l’abilitazione alla guida di veicoli, anche se per esigenze strettamente lavorative. È stato così riconosciuto che lo spazio di detenzione costituisce di per sé una condizione di soggiorno obbligatorio (Circ. D.A.P. n. 547671/10 del 12 aprile 1999). Del resto, lo stesso Ministero dell’Interno, con sua circolare del 2 dic. 2000, chiarisce che per quanto riguarda i cittadini stranieri detenuti, ammessi alle misure alternative previste dalla legge, l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituisce ex sé un’autorizzazione a permanere nel territorio nazionale. Nello stesso senso la Circolare n. 27 del 15.03.1993 del Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Impiego. In sostanza, è quindi superato il

paradosso per cui di fatto a un detenuto straniero – che per il suo status giuridico non può ottenere un regolare permesso di soggiorno - viene negato di conseguire una semplice abilitazione alla guida, quando gli si consente invece di godere di tutti i diritti riservati ai cittadini italiani in carcere, compresi il conseguimento di un titolo di studio, fino alla laurea, e l'ammissione al lavoro subordinato all'esterno.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 13.05.2021

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

**La nota così come inviata alla Direzione della Motorizzazione Civile di Bologna in data 27 marzo 2021.**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Motorizzazione Civile Bologna - Direzione

Oggetto: quesito relativo alla possibilità di rinnovo della patente di guida da parte di persona straniera extracomunitaria – priva di permesso di soggiorno - condannata in via definitiva alla pena della reclusione e attualmente in misura alternativa alla detenzione

Gentile Direzione,

nel salutare, come anticipato nelle settimane scorse, mi permetto di porre alla Sua attenzione la questione in oggetto.

La vicenda specifica riguarda il signor OMISSIS attualmente in affidamento in prova al servizio sociale e domiciliato a OMISSIS, prestando attività lavorativa con regolare contratto presso una ditta del territorio. La persona in questione, dopo aver scontato in carcere anni di reclusione presso OMISSIS, in data OMISSIS ha ottenuto la concessione da parte del competente Tribunale di OMISSIS della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per il periodo corrispondente alla pena che resta da espiare ossia sino al OMISSIS (se necessario posso inviare il provvedimento). Era già in possesso di patente di guida, scaduta durante la pregressa carcerazione, valida dal OMISSIS al OMISSIS (anche in questo caso se necessario posso inviare copia della patente scaduta).

Come anche era già in possesso di regolare permesso di soggiorno poi scaduto durante la carcerazione. Ora il signor OMISSIS vorrebbe procedere al rinnovo della patente di guida, potendolo agevolare per le esigenze connesse alla sua attività lavorativa.

Sulla base dei pregressi rapporti si è rivolto alla Motorizzazione Civile di Firenze la quale ha richiesto, per potersi procedere al rinnovo della patente, una specifica ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, che di fatto possa sostituire il permesso di soggiorno, con specifica autorizzazione al rinnovo del documento di guida.

Ma, al contempo, da quanto risulta dagli atti, la posizione della Magistratura di Sorveglianza pare essere nel senso di ritenere che quanto richiesto non rientri nelle sue attribuzioni. In questo senso, a parere dello scrivente, è da ritenersi che già la citata ordinanza del Tribunale di OMISSIS che ammette alla misura alternativa possa essere considerata alla stregua di un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale equiparata a un regolare titolo di soggiorno nel territorio dello Stato sino alla completa espiazione della pena e correlata cessazione della misura.

Attualmente il signor OMISSIS è da considerarsi legittimato a permanere nel territorio dello Stato – sino alla completa espiazione della condanna - in forza del provvedimento del Tribunale di OMISSIS che lo ammette alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali sino al OMISSIS.

In senso analogo la Circolare DAP del 23 marzo 1993, n. 6918581, richiama la

Circolare 15 marzo 1993, n.27/93 Ministero Lavoro e Previdenza Sociale che consente l'avviamento al lavoro dei detenuti extracomunitari sprovvisti del permesso di soggiorno ma comunque obbligati tassativamente, in forza di una sentenza di condanna definitiva alla pena della reclusione, a permanere sul territorio italiano e a svolgere attività lavorativa in forza di un'ordinanza della Magistratura di Sorveglianza di ammissione alle misure alternative previste dalla legge. Ancora in senso analogo sussiste l'orientamento espresso nella Circolare DAP n. 547671/10 del 12 aprile 1999 in cui lo spazio della detenzione (e/o della misura alternativa) è ritenuto già di per sé una condizione di soggiorno obbligatorio.

Lo stesso Ministero dell'Interno con la Circolare n.300 del 2 dicembre 2000 chiarisce che per quanto riguarda i cittadini stranieri detenuti, ammessi alle misure alternative previste dalla legge, l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituisce ex se un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale.

In sostanza, mi permetto di rappresentare che, a parere dello scrivente, possa sussistere un certo margine per considerare analogamente la posizione della persona straniera priva di permesso soggiorno in espiazione di pena – nella specifico nella forma della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali – che richiede il rinnovo della patente a quella - già consolidata - della persona nelle medesime condizioni che può legittimamente essere ammessa al lavoro subordinato all'esterno con regolare contratto, così che, in questo caso specifico, si possa legittimamente addivenire ad un rinnovo della patente di guida almeno sino alla fine dell'espiazione della pena ossia sino al OMISSIS, potendosi considerare il provvedimento di ammissione alla misura alternativa alla detenzione del Tribunale di OMISSIS già ex se un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale equipollente a tutti gli effetti a un permesso di soggiorno.

Allego nell'email anche le circolari ministeriali citate.

Già ringrazio per l'attenzione e, restando in attesa di gentile riscontro, porgo cordiali saluti.

Bologna, 27 marzo 2021

Garante per i diritti delle persone  
private delle libertà personale  
del Comune di Bologna

### **Adesione al progetto “I Fiori Blu: musicateatro” - sesta edizione.**

Giunta la proposta di adesione da parte del Gruppo Elettrogeno al rinnovato progetto “I Fiori Blu: musicateatro” - sesta edizione, avviato sin dal 2012 e rivolto - tra gli altri - anche a persone in esecuzione di misura alternativa alla detenzione e a coloro che fruiscono della sospensione del procedimento con messa alla prova, si è manifestata la volontà di aderire anche in ragione della peculiarità dell'iniziativa che prevederà la realizzazione di interventi di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla messa alla prova, alla riparazione del danno e all'inclusione sociale.

### **Interventi del Comune di Bologna. Lavoro di Pubblica Utilità.**

Il lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU) è una sanzione penale sostitutiva che consiste in una prestazione non retribuita a favore della collettività, presso Enti e associazioni. In particolare, questo istituto riguarda persone condannate per reati minori, per i quali viene accordato dal giudice che il condannato, in sostituzione della pena detentiva e/o pecuniaria comminata, svolga attività, molto simili al volontariato, per un numero di ore stabilito in sentenza (o decreto penale di condanna).

Il Decreto legislativo 28/08/2000, n. 274 costituisce la disciplina generale di riferimento per quanto concerne il lavoro di pubblica utilità.

L'esecuzione del LPU porta - al termine dello svolgimento (se l'esito è positivo) - all'estinzione del reato.

L'intervento del Comune di Bologna nel lavoro di pubblica utilità avviene in ragione di apposita convenzione stipulata con il Tribunale di Bologna.

Esiste un apposito Ufficio comunale dedicato al LPU.

L'attività di coordinamento del LPU ha preso avvio il 10 marzo 2011 con la sottoscrizione della prima convenzione tra Comune di Bologna e Tribunale di Bologna.

Nella prima fase vennero messi a disposizione 23 posti per attività nei parchi e presso le scuole e per interventi di ripristino del degrado urbano.

La convenzione, dati i risultati positivi ottenuti, è stata poi rinnovata il 15 marzo 2012 per altri due anni, aumentando a 25 il numero dei condannati da poter impegnare contemporaneamente, e nuovamente il 25 maggio 2016, sempre per altri due anni, portando a 50 il numero massimo di condannati da poter attivare. Attualmente è in corso, in accordo con il Tribunale, un ulteriore rinnovo fino al mese di maggio 2022. Nel corso degli anni il ricorso alla sanzione penale sostitutiva del LPU, per la quale è stato previsto il coordinamento del Comune di Bologna, ha avuto un notevole incremento. Per fornire un ordine di grandezza si ricorda il dato relativo all'anno 2011 – 2012 nel quale risultavano 55 sentenze di condanna in carico al Comune di Bologna, 20 prestazioni di LPU concluse, per un totale di quasi 7.500 ore di lavoro svolto per arrivare all'anno luglio 2020- luglio 2021 nel quale risultavano 700 sentenze in carico all'Ente, 548 prestazioni LPU concluse, per un totale di circa 60000 ore di lavoro svolto.

Continua, come nei precedenti anni, ad essere circa del 10% il dato relativo alle sentenze pronunciate da Tribunali italiani diversi da quello di Bologna.

Per l'esecuzione dei lavori indicati nelle sentenze è stata creata un'apposita lista



d'attesa, con l'esclusivo criterio della data di ricezione della sentenza.

Nel corso degli ultimi due anni l'attività LPU è stata inserita anche nella parte formativo-informativa relativa alle proposte dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) gestite dall'Area Nuove Cittadinanze e Quartieri. L'argomento ha suscitato notevole interesse da parte degli studenti delle scuole coinvolte grazie anche alla partecipazione di alcune persone che svolgevano LPU le quali hanno portato la loro testimonianza sull'esperienza fatta e sul valore che essa possa avere, in particolare per persone di giovane età.

Queste le principali tipologie di attività svolte dai condannati presso il Comune: rimozione rifiuti, piccola pulizia e manutenzione di numerose microzone e aree verdi cittadine (es. parchi, giardini, aree del centro storico e zone limitrofe, alberature stradali ecc.); distribuzione di materiale informativo relativo a modifiche alla circolazione stradale, lavori su sedi stradali o a eventi e iniziative promosse dal Comune, o organizzate in collaborazione con esso, presso abitazioni, attività commerciali, biblioteche, sedi di Quartiere, luoghi di ritrovo e altro; supporto organizzativo ad eventi, manifestazioni, iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale o organizzate in collaborazione con essa; piccole opere di ritinteggiatura e rimozione di vandalismi grafici su edifici comunali; supporto ad alcuni progetti di Cittadinanza Attiva relativi alla cura dei beni comuni urbani; supporto al progetto NO TAG del Comune di Bologna per la ritinteggiatura di superfici murarie private interessate da vandalismo grafico e mappate nell'ambito del medesimo progetto; supporto logistico presso le biblioteche di quartiere e la biblioteca Sala Borsa, durante le aperture straordinarie domenicali, per attività varie, tra cui, a titolo esemplificativo, la pulizia integrativa di libri e arredi, il funzionamento delle attività quotidiane (prestito libri), ritinteggiatura di alcuni spazi comuni; supporto a laboratori di prima alfabetizzazione informatica presso alcune biblioteche cittadine; supporto ad attività di back-office (sistemazione archivi cartacei e informatici, inserimento dati, riparazione libri presso biblioteche comunali di quartiere); attività di verifica dell'integrità delle chiusure con catene di alcune vie/zone pedonali del centro storico; supporto ad attività comunali, o da essa sostenute a vario titolo, di carattere sociale (Empori Solidali e Banco di Solidarietà di Case Zanardi; Cucine Popolari – Bologna Social Food; raccolta beni di prima necessità/Colletta alimentare).

In modifica alla convenzione rinnovata nel 2019, la prestazione del lavoro di pubblica utilità è stata assegnata anche agli uffici del Tribunale ordinario e del Tribunale dei minori.

Nel corso del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19, al fine di potere proseguire l'esecuzione di alcune sentenze, compatibilmente con le disposizioni a tutela della salute pubblica, si è dato un ulteriore sviluppo (previsto anche dal rinnovo convenzionale in atto) a quelle attività da potersi svolgere on line/ a distanza mediante l'ausilio di strumenti informatici (PC, smartphone).

Nello specifico sono state svolte attività di back-office (organizzazione dati e materiale fotografico) di supporto ad alcune attività dell'Amministrazione, in



particolare dell'Ufficio di Coordinamento. Nello stesso periodo alcune persone che svolgevano LPU sono stati coinvolti, sempre nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate, in attività di supporto alla cittadinanza nel periodo emergenziale più critico (supporto ad alcuni Quartieri per la parte logistico-organizzativa dei servizi di spesa a domicilio e di altre iniziative a carattere sociale nate per fare fronte alle difficoltà emerse durante il periodo di lockdown).

Si ringrazia per il dettaglio delle informazioni l'Ufficio di coordinamento LPU – Area Nuove Cittadinanze e Quartieri del Comune di Bologna.

**Interventi del Comune di Bologna. Messa alla Prova.** La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto giuridico mutuato dall'ordinamento minorile che viene introdotto per gli adulti con la L. 67/2014. La convenzione fra il Comune e il Tribunale di Bologna permette di dare applicazione all'istituto della messa alla prova, consentendo alle persone che sono indagate o imputate per una condotta con profilo di rilievo penale – in particolare, nel caso in cui si proceda per reati che devono essere puniti con una pena edittale non superiore a 4 anni di reclusione, sola o congiunta o alternativa a pena pecuniaria – di usufruire, per una volta, della sospensione del procedimento con messa alla prova, prestando attività lavorativa volontaria e gratuita a favore della collettività, effettuando percorsi di riparazione del danno e dell'offesa cagionata alla vittima, nonché, quando possibile, percorsi di mediazione fra autore del reato e vittima.

La gestione di tale percorso sanzionatorio penale è affidata all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna che elabora idoneo programma di trattamento, valutate le specificità del caso, che deve essere approvato dal Giudice. In caso di esito positivo del periodo di prova si estingue il reato.

La prestazione, svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, ha una durata giornaliera che non è inferiore alle due ore e non può superare le otto ore.

Il Comune di Bologna sin dalla entrata in vigore della L. 67/2014 si è attivato per intervenire concretamente nell'attuazione di progetti e percorsi riabilitativi nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova, offrendo la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità nell'ambito dei servizi di competenza comunale nonché in attività svolte in collaborazione con il mondo associativo locale. L'Ufficio del Garante, di concerto con la Direzione del Settore Staff del Consiglio Comunale, assicura il rispetto della prassi instaurata con l'UIEPE, occupandosi prevalentemente della parte amministrativa iniziale di filtro mediante il rilascio della dichiarazione di disponibilità, necessaria alla predisposizione dello specifico programma di trattamento.

Esiste un apposito Ufficio comunale che coordina la messa alla prova operando gli inserimenti delle persone, previa conoscenza attraverso colloquio in raccordo con l'UIEPE, nei vari settori/servizi/uffici comunali coinvolti che sono, fra gli altri: Area Nuove Cittadinanze e Quartieri; Polizia Municipale - U.I. Protezione Civile; Canile e Gattile - U.I. Salute e tutela ambientale; Istituzione Biblioteche - Sala Borsa; Istituzione Musei - Museo del Risorgimento.

Le altre realtà ospitanti convenzionate con il Comune di Bologna sono composte da cooperative, associazioni e Onlus e sono attualmente: Empori Case Zanardi; Centro di smistamento generi alimentari Villa Pallavicini; Cooperativa Eta Beta; Antoniano Onlus; Associazione CiviBo - Cucine Popolari; Centro interculturale Zonarelli; Piazza Grande società Cooperativa sociale; Dynamo Soc. Coop. "La Velostazione"; Arci Montagnola; Kilowatt - Serre dei Giardini Margherita; Cà Bura Associazione; Polisportiva Pontelungo; Associazione MondoDonna Onlus.

Nel corso del 2019 c'è stato un ampliamento della convenzione che ha previsto la possibilità di prestare attività lavorativa volontaria e gratuita a favore della collettività nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova anche presso gli uffici del Tribunale ordinario di Bologna.

Nel periodo Agosto 2020 - Luglio 2021 sono stati attivati 51 percorsi di messa alla prova. L'emergenza Covid 19 ha richiesto interruzioni temporanee e riattivazioni successive, che hanno portato al protrarsi di diversi percorsi.

Le mansioni che sono svolte dalle persone inserite nei percorsi di messa alla prova all'interno del circuito comunale sono state ad oggi le seguenti: operatore di mensa; autista; magazziniere; data entry; operatore distribuzione alimentare; facilitatore digitale; addetto al laboratorio falegnameria; aggiustatore meccanico di utensili; addetto alla manutenzione verde; insegnante lingua italiana per stranieri; addetto alle vendite; parcheggiatore; collaboratore amministrativo; operatore ecologico; operatore di accoglienza; archivista; accompagnatori di animali.

A seguito dell'emergenza sanitaria sono state attuate misure operative di prevenzione per la tutela delle persone coinvolte nello svolgimento di attività di messa alla prova, anche scegliendo di privilegiare attività all'aperto nelle quali potesse essere comunque mantenuto il distanziamento fisico, quali: polisportive; parchi; realtà con ambienti ampi.

Si ringrazia per il dettaglio delle informazioni l'Ufficio della Messa alla Prova – Area Nuove Cittadinanze e Quartieri del Comune di Bologna.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo Dipartimento

Ufficio V - Coordinamento dei Rapporti di Cooperazione Istituzionale

**Al Signor Provveditore  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
per l'Emilia Romagna e Marche  
Bologna**



**Alla Direzione  
della Casa Circondariale di  
Bologna**

**E, p.c.,**

**Alla Direzione Generale  
Detenuti e Trattamento  
Sede**

**Al Signor Magistrato di Sorveglianza di  
Bologna**

*Oggetto: Approvazione del Regolamento interno della Casa Circondariale di Bologna.*

In risposta alla nota n. 9719/TRATT del 15.11.2019 del Provveditore regionale per l'Emilia Romagna e Marche, si trasmette il decreto del Capo del Dipartimento di approvazione del Regolamento interno della Casa Circondariale di Bologna emesso in data 15 novembre 2019.

Si restituisce copia del suddetto regolamento per la sua diffusione ai sensi dell'art. 36 comma 5 del R.E. e concreta applicazione.

Tanto si comunica alle altre autorità in indirizzo per opportuna notizia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Dr.ssa Carla CIAVARELLA

C.P.

*Sereno Quarta - Attività Consulenze*

  
*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Ufficio del Capo Dipartimento*  
*Ufficio V. Coordinamento dei Rapporti di Cooperazione Istituzionale*

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

- VISTI** l'art. 16 dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e l'art. 36 del relativo Regolamento d'esecuzione approvato con il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, riguardanti il Regolamento interno di istituto penitenziario quale strumento per regolare l'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta ed internata e le modalità di svolgimento dei servizi per essa predisposti negli istituti;
- VISTO** il Regolamento interno della Casa Circondariale di Bologna come predisposto dalla Commissione prevista dall'art. 16, comma 2, O.P. nella seduta di cui al verbale del 15.01.2019 allegato al presente decreto;
- VISTA** la nota prot. n. 9719/TRATT del 15.11.2019 con cui il Provveditore regionale per l'Emilia Romagna e Marche esprime il nulla osta all'approvazione del regolamento interno della Casa Circondariale di Bologna come deliberato dalla competente Commissione istituita ai sensi dell'art. 16 dell'Ordinamento Penitenziario;
- ATTESA** la conformità del suddetto regolamento alle direttive di questa amministrazione ed ai requisiti formali e sostanziali secondo le disposizioni impartite da questo Dipartimento da ultimo con lettera circolare n. 322427 del 25 ottobre 2019;

**DECRETA**

**il Regolamento interno della Casa Circondariale di Bologna è approvato.**

Roma, / 2 DIC. 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*Francesco Basentini*





*Ministero della Giustizia*



*Ministero della Giustizia*

*Direzione Casa Circondariale di Bologna*

*“Nuovo Regolamento Interno d’Istituto”*

*-Anno 2018-*





*Ministero della Giustizia*

## **INDICE - SOMMARIO**

**Capo Primo (Fonti normative. Criteri di ammissione. Entrata ed uscita di persone. Introduzione di generi ed oggetti. Detenzione di generi da parte di detenuti. Controlli sulle persone e sulle cose).....pag. 3**

- ART. 1 - FONTI NORMATIVE DEL REGOLAMENTO INTERNO. PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE
- ART. 2 - ORARIO DI APERTURA DELL'ISTITUTO. MOVIMENTI NEL PERIODO DI CHIUSURA
- ART. 3 - ACCESSO IN ISTITUTO. CONTROLLI SULLE PERSONE E SULLE COSE. MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 4 - GENERI ED OGGETTI DI CUI È CONSENTITO IL POSSESSO, L'ACQUISTO E LA RICEZIONE
- ART. 5 - RICEZIONE E CONTROLLO DEI PACCHI
- ART. 6 - SOPRAVVITTO
- ART. 7 - CORREDO DI PROPRIETÀ ED EFFETTI CHE POSSONO ESSERE USATI
- ART. 8 - GENERI ALIMENTARI AMMESSI E MODALITÀ DA OSSERVARE PER LA COTTURA. USO DEI FORNELLINI.
- ART. 9 - OGGETTI DI VALORE, ANCHE AFFETTIVO E DI USO CORRENTE
- ART. 10 - MODALITÀ D'USO DI APPARECCHI-RADIO, LETTORI MUSICALI E DI ALTRI STRUMENTI
- ART. 11 - GENERI ED OGGETTI DI CUI NON È CONSENTITO IL POSSESSO, L'ACQUISTO E LA RICEZIONE
- ART. 12 - PERQUISIZIONE PERSONALI ORDINARIE E CONTROLLI SUI DETENUTI
- ART. 13 - PERQUISIZIONE DEI LOCALI

**Capo Secondo (Organizzazione della vita detentiva intramuraria. Orari e norme di comportamento, di disciplina e convivenza. Contatti con l'ambiente esterno. Servizi).....pag. 10**

- ART. 14 - ARTICOLAZIONI DELL'ISTITUTO E ORARI DI VITA INTERNO
- ART. 15 - ARREDAMENTO DELLA CAMERA E AFFISSIONI CONSENTITE
- ART. 16 - GIOCHI CONSENTITI
- ART. 17 - COLLOQUI CON I FAMILIARI, I CONVIVENTI ED ALTRE PERSONE. TEMPI E MODALITÀ
- ART. 18 - CORRISPONDENZA TELEFONICA. TEMPI E MODALITÀ
- ART. 19 - CORRISPONDENZA TELEGRAFICA ED EPISTOLARE. TEMPI E MODALITÀ
- ART. 20 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E CAMBIO BIANCHERIA
- ART. 21 - SERVIZIO DI BARBERIA
- ART. 22 - SERVIZIO SANITARIO
- ART. 23 - INFORMAZIONE
- ART. 24 - SERVIZIO DI BIBLIOTECA
- ART. 25 - SERVIZIO DI CUCINA
- ART. 26 - DISTRIBUZIONE E CONSUMAZIONE DEL VITTO
- ART. 27 - MODALITÀ DI SORTEGGIO DELLA RAPPRESENTANZA

**Capo Terzo (Osservazione e Trattamento, modalità degli interventi del trattamento, corsi di istruzione e di formazione professionale, comunità esterne e religione).....pag. 19**

- ART. 28 - ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO
- ART. 29 - MODALITÀ' DEGLI INTERVENTI DI TRATTAMENTO
- ART. 30 - CORSI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
- ART. 31 - LAVORO
- ART. 32 - ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE
- ART. 33 - PROFESSIONE RELIGIOSA
- ART. 34 - PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' ESTERNA





## Ministero della Giustizia

### Capo Primo

*(Fonti normative. Criteri di ammissione. Entrata ed uscita di persone. Introduzione di generi ed oggetti. Detenzione di generi da parte di detenuti. Controlli sulle persone e sulle cose)*

#### Art. 1

*(Fonti normative del regolamento interno. Predazioni terminologiche)*

1. Il presente Regolamento Interno è emanato in esecuzione degli artt. 16, 20 e 31 della legge 26.07.75, n. 354 e successive modifiche di cui ai Decreti Legislativi n.123 e n. 124 2 ottobre 2018, del degli artt. 8, 10, 11, 13, 14, 21, 36, 37, 67, 74 e 115 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e successive modificazioni.
2. La Legge e il D.P.R. citati sono di seguito indicati rispettivamente con la dizione "Legge penitenziaria" e "Regolamento di esecuzione".
3. I termini di "Direttore o Direzione" e di "Comandante", sono usati con riferimento al direttore dell'istituto ed al commissario del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le attribuzioni previste dalla vigente normativa, o all'ispettore che espleta le funzioni di cui all'articolo 31 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, e si riferiscono anche alle persone che ne esercitano le funzioni per legittima sostituzione o delega.

#### Art. 2

*(Orario di apertura dell'istituto - Movimenti nel periodo di chiusura)*

*(art 16 L.O.P. - art. 36 R.E.)*

1. La Casa Circondariale di Bologna ha sede in Via Del Gomito n. 2 ove è sito l'ingresso dell'istituto.
2. L'orario di apertura dell'istituto è dalle ore 7.00 alle ore 24.00.
3. Durante tale periodo non si può accedere all'istituto o uscirne, ad eccezione del personale dell'Amministrazione Penitenziaria, delle persone che debbono fare accesso per ragione del loro ufficio o servizio, degli arrestati, del detenuti in traduzione o bisognevoli di ricovero urgente in luogo esterno di cura o che rientrano, anche tardivamente, dalla semilibertà, dal permesso, dalla licenza o dal lavoro all'esterno, nonché di coloro che si costituiscono spontaneamente.
4. Fuori dei casi di cui ai commi 2° e 3°, durante il periodo di chiusura, l'ingresso nell'istituto o l'uscita da esso deve essere autorizzato dalla Direzione.

#### Art. 3

*(Accesso in Istituto. Controlli sulle persone e sulle cose. Modalità di esecuzione)*

*(art 16 L.O.P. - art. 36 R.E.)*

1. L'accesso all'istituto è consentito alle persone che vi prestano servizio, agli aventi diritto a norma del 1° e del 2° comma dell'art. 67 dell'Ordinamento Penitenziario e a coloro che sono muniti di idonea autorizzazione.
2. Il personale di Polizia Penitenziaria in servizio all'ingresso procede agli accertamenti sull'identità ed ai controlli sulle persone, sulle cose e sui veicoli con modalità espressamente richiamate in disposizioni di servizio interne.
3. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, sono sottoposti a verifica della loro identità, da svolgersi con esami di validi documenti, sulla base della diretta conoscenza da parte del personale di servizio, nonché ai controlli sulla persona volti ad impedire che siano introdotti nell'istituto o asportati da esso strumenti, sostanze, documenti o altri oggetti non consentiti o atti ad offendere. È vietata l'introduzione dei telefoni cellulari o apparecchiature simili, salvo specifica autorizzazione in deroga della Direzione.
4. Previo riconoscimento del titolo che legittima l'ingresso della persona ed effettuati i controlli di sicurezza anche tramite l'eventuale utilizzo di banche dati delle Forze di Polizia, le generalità della stessa sono trascritte in apposito registro.  
I controlli sulle persone sono eseguiti mediante impiego di apparecchiature elettroniche o con altri mezzi comunque non lesivi della dignità umana, utilizzabili anche congiuntamente.



*Casa Circondariale Bologna - Nuovo Regolamento Interno d'Istituto - anno 2018*





## Ministero della Giustizia

6. In caso di fondato sospetto che il visitatore sia portatore di oggetti o generi di cui non è ammessa l'introduzione nell'istituto o che detenga sulla sua persona, oggetti il cui porto o possesso sia vietato dalla legge penale, si procede ad un controllo più accurato, e, se necessario, ad una perquisizione personale da parte del personale di polizia penitenziaria secondo la normativa vigente in materia di attività di polizia giudiziaria. Il suddetto personale relazionerà accuratamente al Comandante ed al Direttore, in merito alle operazioni svolte e alle motivazioni che le hanno originate.
7. I minori sono controllati da personale di polizia penitenziaria alla presenza di un accompagnatore.
8. Ovviamente, se le persone si rifiutano di sottoporsi ai prescritti controlli, l'accesso all'istituto sarà vietato e le stesse potranno essere allontanate, anche coattivamente dall'istituto.
9. Per quanto concerne l'ingresso degli autoveicoli, essi possono accedere, ove sussista un motivo di servizio, solo per il tempo strettamente necessario al disbrigo degli affari di competenza; in particolare, si intendono per mezzi di servizio, quelli appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria, alle FF.PP., agli Organi giudiziari, alle A.S.L. ed ambulanze, nonché quelli utilizzati da privati appositamente autorizzati dalla Direzione dell'Istituto, sempre per motivi legati alle attività d'Istituto. Tutti i veicoli che fanno accesso in Istituto vengono comunque sottoposti a controllo a cura del personale di polizia penitenziaria, secondo le specifiche modalità previste nelle disposizioni interne.
10. Per il dettaglio delle operazioni di controllo si rimanda alle relative disposizioni di servizio e alle tabelle di consegna dei posti di servizio coinvolti nelle predette operazioni

### Art. 4

(Generi ed oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione)

(art 16 L.O.P. - artt. 14 e 36 R.E.)

1. Ai sensi dall'art. 14 del Regolamento di Esecuzione, le persone ristrette nell'istituto possono detenere all'interno della struttura penitenziaria esclusivamente quanto previsto dal presente regolamento e dalle eventuali disposizioni del Direttore compatibili con il regolamento interno stesso.
2. Il possesso di oggetti e generi da parte dei detenuti è originata da quanto posseduto dal soggetto all'atto dell'ingresso in Istituto, dall'acquisizione attraverso le apposite strutture interne (Sopravvitto, Assistenti Volontari) e dalla ricezione dall'esterno attraverso pacchi postali e pacchi consegnati dai familiari o da altre persone autorizzate.
3. L'acquisto di oggetti e generi è consentito tramite vendita, per il tramite dell'impresa mantenimento dell'Istituto. I generi sono elencati in apposita tabella denominata "modello 72" predisposta dalla Direzione.
4. La Direzione in casi particolari può vietare la ricezione di generi ed oggetti dei quali è possibile l'acquisto presso l'impresa mantenimento suddetta e può, caso per caso, autorizzare il possesso o la ricezione di generi ed oggetti diversi da quelli elencati nella tabella denominata "modello 72" in presenza di ragionevoli e verificati motivi.
5. Le modalità di possesso, acquisto e ricezione di oggetti e generi di cui è consentito il possesso sono disciplinati dai seguenti articoli.

### Art. 5

(Ricezione e controllo dei pacchi)

(art 16 L.O.P. - artt. 14 e 36 R.E.)

1. Ciascun detenuto può ricevere non più di quattro pacchi al mese, contenenti generi od oggetti consentiti, per un peso complessivo non superiore ai venti chilogrammi. In particolare è consentita la ricezione dei pacchi da parte dei familiari dei detenuti dalle ore 8.30 alle ore 14:00 nelle medesime giornate in cui si effettuano i colloqui con i familiari.
  2. Si rimanda alle disposizioni di servizio per la tipologia di generi ed oggetti di cui è consentita la ricezione tramite pacco. E' prevista la medesima tipologia di generi ed oggetti sia nei pacchi consegnati a mano dai familiari che in quelli postali.
- È istituito dalla Direzione un registro nominativo dei detenuti che ricevono pacchi, con indicazione della data di ricezione, del mittente e del peso.





## Ministero della Giustizia

4. Colui che consegna il pacco a mano deve compilare e sottoscrivere, in duplice copia, un elenco di quanto è contenuto nel medesimo pacco. Una copia di tale elenco, firmata per ricevuta dall'addetto al controllo, viene restituita al latore del pacco, mentre l'altra copia, firmata per ricevuta dal detenuto o internato destinatario, viene conservata agli atti della Direzione.
5. Il controllo dei pacchi portati a mano è effettuato, dal personale addetto al servizio colloqui, mediante l'apparecchio rilevatore di metalli ed anche manualmente.
6. I pacchi devono essere confezionati con materiali tali da consentire il controllo del contenuto e la successiva conservazione dei generi ed oggetti in essi contenuti sino al momento della consegna ai destinatari. Il contenuto dei pacchi (diverso da abbigliamento e generi alimentari), portati in occasione dei colloqui con i familiari, sono consegnati al casellario per l'ulteriore registrazione e consegnati al detenuto nel rispetto dei limiti numerici previsti dalle disposizioni di settore.
7. È ammessa la ricezione e la consegna di pacchi pervenuti per posta o per corriere, contenenti qualunque genere di oggetto consentito, purché non si superi complessivamente il numero dei pacchi ed il peso sopra indicati. Il contenuto dei pacchi viene analiticamente riportato in un apposito registro del Casellario che viene sottoscritto anche dal detenuto destinatario del pacco. Tali dati sono poi riepilogati nel sistema Afis.
8. I pacchi pervenuti per mezzo di corriere privato sono ritirati previa richiesta dell'interessato.
9. Degli oggetti e dei generi contenuti nel pacco, inviato per posta o corriere, opportunamente controllati, viene stilato un elenco contenuto nell'apposito registro e sottoscritto dal destinatario.
10. Qualora il plico contenga oggetti e generi di cui non è consentita la ricezione dall'esterno, essi sono rispediti al mittente o depositati in magazzino.
11. Non è consentita la ricezione di pacchi sprovvisti della indicazione del mittente.
12. In caso di trasferimento del detenuto a sua richiesta, il pacco pervenuto per posta o corriere viene inoltrato, a sue spese, all'istituto ove il detenuto sia stato assegnato.

### Art. 6

#### (Sopravvitto)

(art. 9 L.O.P. - art. 12 R.E)

1. All'interno dell'istituto è presente il servizio di sopravvitto, presso il quale i detenuti possono acquistare generi ed oggetti di cui sia consentita la detenzione e l'uso; in particolare sono consentiti quelli idonei e necessari alla cura della persona.
2. L'elenco dei generi ed oggetti di cui è consentito l'acquisto sono riportati nell'apposita tabella predisposta dalla Direzione denominata "Modello 72".
3. Tale elenco è disponibile per la consultazione presso la biblioteca dell'istituto ed affisso nelle apposite bacheche site all'interno di ciascuna sezione detentiva di questo istituto.
4. Il servizio di consegna dei generi alimentari si svolge nei giorni stabiliti dalla Direzione e indicati negli appositi calendari mensili affissi nelle bacheche delle sezioni detentive; nei calendari mensili inoltre saranno indicati limiti di spesa settimanale e mensile.
5. La richiesta di acquisto dei generi presenti nel "Modello 72" si effettua mediante compilazione dell'apposito "modulo richiesta spesa" da compilarsi a cura del detenuto, e da consegnare nelle giornate appositamente indicate nel calendario mensile del sopravvitto di cui al comma 4.
6. Tramite l'impresa di mantenimento e nelle medesime modalità sopra descritte i detenuti ed internati potranno acquistare anche i tabacchi, i quotidiani, le riviste.
7. L'elenco dei generi presenti nel Mod.72 viene aggiornato periodicamente e, mensilmente, sui prezzi di alcuni prodotti alimentari viene praticato uno sconto concordato con l'impresa di mantenimento. Nell'ambito degli interventi di miglioramento delle condizioni di vita detentiva nel mod 72 è stata inserita un'ampia varietà di prodotti e generi alimentari, in coerenza con le indicazioni dipartimentali in materia.
8. La Direzione può autorizzare l'acquisto all'esterno, nei limiti del valore consentito, di determinati generi ed oggetti non disponibili presso lo spaccio interno, previa istanza adeguatamente avanzata mediante modello di richiesta denominato "Mod. 393". In via residuale, la Direzione può consentire l'acquisto all'esterno di determinati generi od oggetti, avvalendosi della collaborazione anche dei volontari.





## Ministero della Giustizia

### Art. 7

(Corredo di proprietà ed effetti che possono essere usati)

(art. 7 L.O.P. - art. 9 R.E.)

1. Ai detenuti è consentito l'uso di corredo fornito dall'amministrazione, di loro proprietà e di effetti personali.
2. Il corredo di proprietà dei detenuti e gli altri effetti personali debbono essere facilmente controllabili al fine di garantire le esigenze di sicurezza.
3. Nel caso in cui la quantità prevista per il fabbisogno personale venisse superata i ristretti dovranno recarsi al magazzino per depositarne l'eccedenza. In ogni caso tali eccedenze saranno ritirate dal personale di polizia penitenziaria nel corso delle operazioni di controllo delle camere detentive e depositate al magazzino.
4. I capi, il cui uso non sia consentito o quelli in esubero, vengono conservati nel magazzino dell'istituto o consegnati ai familiari o spediti a spese dell'interessato secondo le indicazioni del detenuto. In ogni caso, gli stessi vengono restituiti all'atto della dimissione.
5. All'atto dell'ingresso in istituto il detenuto viene dotato del corredo per il letto e degli altri oggetti di uso che l'amministrazione è tenuta a fornire in virtù delle tabelle stabilite con i decreti ministeriali previsti dall'art. 9 del R.E. ovvero in base alle prescrizioni del sanitario emesse in relazione al 5° comma dell'art. 9 del regolamento stesso.
6. Il corredo deve essere restituito integro ed in buone condizioni. In caso di danneggiamento o mancata restituzione, si procede alla contestazione e al relativo addebito economico.
7. Di altri tipi di corredo ed effetti personali ne è consentito il possesso previa autorizzazione del Direttore.

### Art. 8

(Generi alimentari ammessi e modalità da osservare per la cottura. Uso del fornellini.)

(art. 9 L.O.P. - art. 13 R.E.)

1. Ciascun detenuto può detenere i generi alimentari in vendita al sopravvitto o ricevuti dai familiari nelle quantità e tipologie massime idonee a soddisfare il fabbisogno individuale settimanale.
2. Oltre che nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 13 del Regolamento di Esecuzione, ai detenuti o internati è consentito l'uso di fornelli personali autoalimentati, conformi alle prescrizioni ministeriali, per la cottura di generi alimentari di facile e rapida preparazione, da acquistarsi presso la locale Impresa mantenimento dell'istituto.
3. Le operazioni di cottura mediante fornelli di cui al comma 2 possono essere effettuate presso le camere detentive con l'adozione delle precauzioni idonee ad evitare danni o molestie, sempre che possano essere salvaguardate le esigenze di sicurezza e igiene.
4. All'atto dell'ingresso, ogni detenuto sottoscrive un apposito modulo ove si libera l'amministrazione da ogni tipo di responsabilità civile e penale dovuta ad un utilizzo improprio del fornellino. In tale modulo vengono dettagliatamente descritte le corrette procedure di utilizzo del fornello a gas. Tale modulo viene sottoscritto dal detenuto e gliene viene consegnata copia.
5. Su disposizione del Direttore può essere inibito l'utilizzo dei fornellini, in via continuativa, in alcune sezioni dell'istituto o in singole camere detentive qualora sussistano motivi di sicurezza o motivi sanitari, ovvero se sia necessario per prevenire rischi di uso improprio per fini autolesionistici, in coerenza con il vigente Protocollo sottoscritto con l'ASL e in singoli casi previamente individuati.
6. È vietato il consumo di vino e di altre bevande alcoliche e non è consentita la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche.



#### Art. 9

(Oggetti di valore, anche affettivo e di uso corrente)

(art. 7 L.O.P. art 10 R.E.)

1. All'atto dell'ingresso in Istituto il detenuto deposita tutto il denaro che possiede, compresi assegni, carte di credito ed oggetti di valore presso il settore casellario detenuti che provvede a registrare gli oggetti al sistema Afis, oltre che a riportare i relativi dati nell'apposito registro. Il relativo elenco viene controfirmato dal detenuto interessato. Viene conservato al casellario anche il danaro che viene rinvenuto all'interno della corrispondenza epistolare.
2. I detenuti o internati possono tenere, su autorizzazione del Direttore, la fede, l'orologio ed altri oggetti di particolare valore morale o affettivo, purché siano beni non atti ad offendere, o ad arrecare pregiudizio per l'ordine e la sicurezza, o arrecare danno alla propria o altrui persona.
3. L'orologio è di norma acquistato dal detenuto su richiesta per il tramite dell'impresa mantenimento. Ne è consentito il possesso solo se trattasi di orologio al polso del detenuto al momento dell'ingresso in Istituto, sempre che esso sia del tipo consentito e di modico valore. In tal caso, con domanda autorizzata dal Direttore, l'orologio ritirato al momento della perquisizione viene restituito.
4. Per il dettaglio degli oggetti che può possedere il detenuto si rimanda all'ordine di servizio n. 188 del 14 dicembre 1999.

#### Art. 10

(Modalità d'uso di apparecchi-radio, lettori musicali e di altri strumenti)

(art. 16 L.O.P. art. 40 R.E.)

1. L'uso dell'apparecchio radio personale autoalimentato conforme alle prescrizioni ministeriali e dei riproduttori musicali, autorizzati dal Direttore, è consentito soltanto nelle camere di pernottamento e negli spazi destinati alla permanenza all'aperto e alla socialità purché il volume del suono sia costantemente tenuto a livello tale da non recare disturbo ad altri.
2. Dall'inizio dell'orario di riposo notturno sino alla sveglia l'ascolto può avvenire soltanto con l'impiego di auricolare.
3. Può essere altresì, autorizzato il possesso di LETTORE CD, Compact Disc, DVD, PC PORTATILE e CALCOLATRICI per ragioni di studio e lavoro in genere acquistabili tramite l'impresa mantenimento previa richiesta (mod.393) autorizzata dal Direttore. In casi eccezionali, valutati di volta in volta, può essere autorizzato l'acquisto di computer tramite i volontari o i familiari; i computer saranno comunque sottoposti a controllo, preliminarmente alla consegna, da parte di una ditta specializzata.
4. Tali apparecchiature devono essere identificate mediante codice, il cui riferimento sarà tenuto dall'addetto al magazzino nell'apposito registro.
5. Per quanto riguarda il CD e DVD sono consentiti quelli non trascrivibili con il timbro impresso della S.I.A.E. e nel numero massimo di due per persona, salvo specifiche deroghe autorizzate dalla Direzione.
6. L'autorizzazione all'uso del PC PORTATILE, dei LETTORI CD, del DVD e CD è da intendersi come strettamente personale, di conseguenza non vi è alcuna facoltà per il detenuto di consentirne l'uso ad altri.
7. Possono accedere i LETTORI CD e i CD acquistati presso altri Istituti, sempreché sia possibile l'ispezione e il controllo. In caso contrario non sarà possibile autorizzarne l'accesso.
8. E' consentito, previa autorizzazione del Direttore e per motivi di lavoro o di studio, l'uso del PC PORTATILE negli appositi spazi organizzati dalla Direzione.
9. Tale concessione viene disciplinata secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 2 del Regolamento di Esecuzione e secondo quanto prescritto nelle successive circolari Dipartimentali diramate su tale materia e dagli specifici ordini di servizio interni; in ogni caso è precluso ogni contatto dei suddetti strumenti tecnologici con l'esterno.
10. Per il consumo di energia elettrica derivato dall'uso del PC PORTATILE O ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI è previsto l'addebito della relativa spesa forfettaria.

7





*Ministero della Giustizia*

**Art. 11**

**(Generi ed oggetti di cui NON è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione)**

**(art. 16 L.O.P. - artt. 14 e 36 R.E.)**

1. All'atto dell'ingresso in istituto di persona proveniente da altro istituto ovvero della ricezione, da parte dei detenuti, di generi ed oggetti provenienti dall'esterno, viene effettuato un controllo, mediante ispezione diretta e con l'impiego di apposite apparecchiature, volto ad impedire che siano introdotte o siano recapitate cose non consentite o in quantità eccedente quella consentita.
2. Gli oggetti ed i generi non consentiti sono ritirati dalla Direzione e, salvo che non costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli Internati all'atto della dimissione.
3. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere tratti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione del colloquio ovvero spediti ai familiari con spese a carico del detenuto.
4. Non è consentito l'introduzione di generi e/o oggetti contenuti in scatole metalliche, vasetti o contenuti in confezioni, anche sigillate, che non consentano l'ispezione; cuscini e oggetti di corredo imbottiti; prodotti in bombolette spray; il dentifricio, il sapone, il detersivo, lo shampoo, i cosmetici e medicinali; le sigarette, le bevande in genere; prodotti in polvere e bevande alcoliche.
5. Resta ferma la possibilità di acquistare tali generi al sopravvittuto, con esclusione delle bevande alcoliche e degli altri generi di cui è vietato il possesso.
6. Il Direttore, in relazione a singoli detenuti e anche su proposta dei sanitari, ha facoltà di escludere la detenzione di oggetti e generi pur se previsti dal presente regolamento.
7. Fermo restando quanto sopra prescritto, non è comunque consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione di oggetti e generi che non consentono l'ispezione o che siano potenzialmente pregiudizievoli per l'ordine, la disciplina e la sicurezza.

**Art. 12**

**(Perquisizione personali ordinarie e controlli sui detenuti)**

**(art. 34 L.O.P. - art. 74 R.E.)**

1. La perquisizione ordinaria dei detenuti deve essere effettuata nel rispetto della dignità della persona tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale del 15 novembre 2000 e della circolare DAP del 16 febbraio 2001 n. 354275992, riferita alle "perquisizioni personali e ispezioni corporali a carico del detenuto". Le operazioni dovranno avvenire anche nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23 e 83 del Regolamento di Esecuzione, in ogni altra situazione determinata dall'urgenza o dal fondato sospetto di possesso di generi e/o oggetti non consentiti, anche nei seguenti casi:
  - a) all'atto dell'ingresso in istituto o all'uscita da esso per qualsiasi motivo (trasferimento per motivi di giustizia, visite in luoghi esterni di cura, assegnazioni da altri istituti penitenziari o dalla libertà, rientro dal permesso premio o dalle misure alternative della semilibertà e dal lavoro all'esterno ex art. 20 O.P.);
  - b) prima e dopo ogni colloquio con operatori penitenziari, operatori socio-sanitari, operatori della comunità esterna in generale, magistrati e difensori;
  - c) prima e dopo lo svolgimento di attività lavorative, di corsi professionali, di attività di istruzione, culturali, ricreative, sportive o di rappresentazioni varie (teatrali, musicali, cinematografiche, etc.);
  - d) prima e dopo la permanenza all'aperto nei cortili passeggi;
  - e) all'atto dell'uscita dalla sezione o del rientro in essa;
  - f) prima e dopo lo svolgimento dei colloqui visivi con i familiari;
  - g) prima della dimissione dall'istituto.
2. La perquisizione fisica sulla persona del detenuto può non essere eseguita nei seguenti casi:
  - a) quando, ai sensi del comma 2 dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione, è possibile compiere l'accertamento con altri strumenti di controllo, anche elettronici;



## Ministero della Giustizia

nei casi in cui il personale di polizia penitenziaria abbia la certezza della non necessità della medesima a seguito del continuo e diretto controllo visivo cui sia stato sottoposto il detenuto o l'internato, della sua permanenza o passaggio in ambienti preventivamente bonificati, dalla mancanza di contatti con persone estranee;

- c) nonché in altri casi eventualmente stabiliti con ordine di servizio del Direttore.

### Art. 13

#### (Perquisizione dei locali)

(art. 34 L.O.P. - art. 74 R.E.)

1. Le perquisizioni dei locali, previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione, sono eseguite secondo un piano riservato, stabilito dal Direttore per ciascun giorno di concerto con il Comandante in modo da determinare una rotazione tra i vari settori dell'Istituto.
2. Il personale di polizia penitenziaria può inoltre procedere a perquisizione di singoli locali o settori dell'Istituto ovvero a perquisizione generale dell'Istituto in caso di sospetto di detenzione di oggetti o generi non consentiti, ovvero ogni qualvolta si reputi necessario per motivi di ordine e sicurezza.
3. La disposizione a procedere a tali operazioni di controllo è impartita dal Direttore stesso ovvero in caso di assenza o impedimento da chi ne fa le veci.
4. In via ordinaria, il personale di polizia penitenziaria effettua dei controlli per verificare l'integrità delle inferriate di tutte le camere detentive e tutti gli altri locali ove comunque hanno accesso i detenuti (cd. battitura delle inferriate). I suddetti controlli devono essere eseguiti almeno due volte al giorno, una volta nelle ore mattinali e una seconda volta nelle ore pomeridiane.
5. Le battiture delle inferriate, inoltre, saranno eseguite periodicamente in tutti gli altri locali al fine di garantire la sicurezza dell'Istituto.
6. Eventuali ulteriori battiture delle inferriate durante le ore serali o notturne devono essere preventivamente autorizzate, fatto salvo casi d'urgenza.

### Capo Secondo

(Organizzazione della vita detentiva intramuraria. Orari e norme di comportamento, di disciplina e convivenza. Contatti con l'ambiente esterno. Servizi)

### Art. 14

#### (Articolazioni dell'Istituto e orari di vita interno)

(art. 16 L.O.P. - artt. 35 e 69 R.E.)

1. La Casa Circondariale di Bologna è articolata al suo interno nei seguenti Reparti detentivi:

**Reparto Giudiziario articolato su tre piani e composto da quattro sezioni interne "A, B, C e D"**

**Il piano Giudiziario:** 1 A configurato quale sezione per "dimittendi" che ospita detenuti definitivi con pena superiore ad 1 anno; 1 B ed "Pegaso" per i detenuti definitivi con pena fino a 5 anni; 1 C destinato ai detenuti con problematiche di tossicodipendenza e con posizioni giuridiche miste; 1 D destinato ai detenuti coinvolti nel Progetto Rugby ed iscritti al Polo Universitario - Giallo Dozza (quest'ultima sezione è ispirata ad un regime interno di maggiore apertura dalle ore 8.30 alle ore 20.30).

Data la particolare connotazione trattamentale delle sezioni 1B e 1D è prevista la sottoscrizione di un patto trattamentale per i detenuti ivi assegnati, come impegno al rispetto delle regole interne nell'ambito degli interventi di stimolo al rafforzamento del senso di responsabilità. La mancata adesione all'offerta trattamentale e/o la violazione delle regole vigenti all'interno della sezione potranno comportare, nei casi di maggiore gravità, anche l'esclusione del detenuto da quella sezione.

**Regime di apertura interno - 1 A e 1 C:** le camere detentive restano aperte dalle ore 8.30 alle ore 18.00 con intervalli di chiusura per gli accertamenti numerici previsti per le ore 11.30 e le ore 15.30. Le chiusure intermedie sono limitate al tempo strettamente necessario alla distribuzione del vitto e ai controlli numerici.

9





## Ministero della Giustizia

Nella sezione 1 B l'apertura è prevista dalle ore 8.30 alle ore 20.00 con gli intervalli di chiusura uguali a quelli previsti per le altre sezioni. Per la sezione 1 D Polo Universitario - Giallo Dozza gli orari di apertura sono 8.30-20.30.

I detenuti del I Piano Giudiziario possono fruire dei cortili passeggi esterni dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 13.30 alle 15.30. Il servizio doccia è fruibile quotidianamente durante gli orari di apertura delle camere detentive nell'unica sezione del Reparto in cui non è presente il servizio doccia all'interno delle camere di pernottamento.

**Il piano Giudiziario:** le quattro sezioni di questo piano non hanno una connotazione trattamentale specifica essendo destinate a detenuti con posizioni giuridiche miste, ad eccezione della sez. 2 A cd "Orizzonte" che ospita detenuti in fase di dimissione con pena non superiore ad 1 anno.

Nelle sezioni vige un regime di apertura delle camere detentive dalle ore 8.30 alle ore 18.00 con intervalli di chiusura per gli accertamenti numerici previsti per le ore 11.30 e le ore 15.30. Le chiusure intermedie sono limitate al tempo strettamente necessario alla distribuzione del vitto e ai controlli numerici.

Nella sezione 2 A del reparto l'apertura è prolungata fino alle ore 20.00.

I detenuti del II Piano Giudiziario possono fruire dei cortili passeggi esterni dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 13.30 alle 15.30. Il servizio doccia è fruibile quotidianamente durante gli orari di apertura delle sezioni.

**III piano-Giudiziario:** sezioni A e B destinate ai detenuti del circuito Alta Sicurezza. Le due sezioni sono caratterizzate da un regime detentivo che consente l'apertura delle camere detentive dalle 08.15 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

La sezione C è riservata ai detenuti del circuito Alta Sicurezza c.c.dd. "Protetti" mentre la sezione D ospita detenuti stranieri con posizione giuridica mista. In entrambe le sezioni vige un regime di apertura dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 12.30 alle 18.00.

Gli orari di fruizione dei passeggi ricalcano quelli delle altre sezioni del Reparto Giudiziario.

### Reparto Femminile

All'interno del reparto femminile è attiva la Sezione Girasole per la tutela della salute mentale in carcere, composta di 3 camere detentive, di cui 1 singola per portatrici di handicap. Il servizio di vigilanza del personale di Polizia penitenziaria è articolato con modalità dinamiche tramite un sistema di videosorveglianza.

Il reparto si compone di due sezioni: la sezione A, caratterizzata come sezione penale per detenute definitive con orari apertura maggiori (dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 12.30 alle 20.00) e la sezione B con caratterizzazione mista destinata anche alle detenute con posizione giuridica non definitiva. Le camere detentive in questa sezione sono aperte dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 12.30 alle ore 18.00.

Durante il regime di apertura delle camere detentive le detenute possono accedere ai passeggi esterni dalle ore 9.00 alle ore 11.15 e dalle ore 14.00 alle ore 15.20.

Il II piano del Reparto Femminile è stato trasformato in Polo trattamentale ed appositamente organizzato ed attrezzato per lo svolgimento delle variegate attività scolastiche, ricreative e lavorative.

**Reparto Infermeria** destinato ad ospitare gli ambulatori medici e gli atri locali in uso all'ASL per i colloqui con i vari operatori sanitari. Si struttura al suo interno in:

**Sezione Polo di Accoglienza** per i detenuti nuovi giunti che sono sottoposti ai preliminari screening sanitari. Il periodo di prima accoglienza è fissato in 14 giorni, procrastinabili in casi particolari, fatte salve le diverse esigenze legate al numero degli ingressi.

**I piano:** sezione dedicata ad attività sanitaria di livello più intenso per i detenuti che necessitano di un monitoraggio clinico più assiduo previo formale ricovero da parte dei sanitari.

Al I piano è attiva anche la Sezione cd. "Azzurra RH" destinata ai detenuti in regime di Isolamento giudiziario, disciplinare e sanitario e alla gestione dei casi a rischio suicidario e la sezione cd "G.S" per la gestione dei casi non collocabili in altre sezioni per ragioni di incompatibilità o per motivi di opportunità penitenziaria a tutela della loro incolumità personale.

Il Reparto Infermeria è caratterizzato da un regime detentivo chiuso in ragione della particolare tipologia dei detenuti assegnati.

Compatibilmente con le loro condizioni di salute, i detenuti possono partecipare alle attività trattamentali esterne al reparto Infermeria, senza limitazioni in ragione della loro appartenenza.

10





## Ministero della Giustizia

Trattandosi sostanzialmente di reparto a particolare valenza sanitaria i detenuti possono utilizzare i fornellini a gas solo in determinati orari e per alimenti di facile preparazione o per riscaldare quelli già cotti. Possono essere stabilite limitazioni all'acquisto di generi alimentari al sopravvitto per ragioni inerenti alla salute dei detenuti ristretti in Infermeria, secondo indicazioni fornite dal responsabile del Presidio Sanitario.

**Reparto Penale** destinato ad ospitare detenuti con posizione giuridica di "definitivi" con pene superiori a 5 anni. Data la sua qualificazione trattamentale per i detenuti ivi assegnati è prevista la sottoscrizione del patto trattamentale, come impegno al rispetto delle regole interne nell'ambito degli interventi di stimolo al rafforzamento del senso di responsabilità. La mancata adesione all'offerta trattamentale e/o la violazione delle regole vigenti all'interno della sezione potranno comportare, nei casi di maggiore gravità, anche l'esclusione del detenuto da quella sezione, in coerenza con il principio di differenziazione dei circuiti penitenziari in base alle progressioni dei percorsi trattamentali dei singoli detenuti.

La sezione è ispirata ad un regime detentivo che prevede l'apertura delle camere detentive alle 08.30 e alle 20.00, con intervalli di chiusura per gli accertamenti numerici alle ore 11,30 e alle ore 15,30.

I detenuti del Reparto Penale possono fruire dei cortili passeggi esterni dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 13.30 alle 15.30. Il servizio doccia è fruibile quotidianamente durante gli orari di apertura delle sezioni.

All'interno del Reparto Penale sono attrezzati numerosi spazi trattamentali ed una specifica area per lo svolgimento delle attività lavorative specialistiche gestite da ditte esterne.

**Reparto Semiliberi** ove sono assegnati i detenuti in esecuzione della misura alternativa della semilibertà, del lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. anche nella forma più limitata all'interno dell'intercinta dell'istituto penitenziario. All'interno della sezione semiliberi è stato organizzato uno spazio trattamentale ove quotidianamente i detenuti possono accedere anche per la consumazione dei pasti compatibilmente con gli orari dei singoli programmi di trattamento: dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 11.30 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.30.

### Art. 15

#### (Arredamento della camera e affissioni consentite)

(art. 16 L.O.P. - artt. 6 e 36 R.E.)

1. Le camere sono arredate nel rispetto degli ambienti e del decoro, in modo che la camera assuma l'aspetto di stanza che serva solo per il riposo.
  2. In essa sono presenti la branda con materasso, servizi igienici, armadietti e sgabelli in numero sufficiente per gli occupanti. Nelle camere di pernottamento del Reparto femminile e delle sezioni B, C, D del 1 piano Giudiziario ed in due camere del Reparto Infermeria, i servizi igienici sono muniti di doccia interna.
  3. Nelle camere di pernottamento, soltanto nello spazio di propria pertinenza, è consentita l'affissione di immagini, foto, scritti e disegni, purché non siano offensivi della morale e non siano pregiudizievoli per l'ordine, disciplina e la sicurezza, non impediscano al personale di custodia di effettuare controlli e siano realizzati in modo da non arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili dell'Amministrazione.
  4. In caso di danneggiamento dei beni mobili ed immobili, presenti nella camera detentiva, viene attivata la procedura amministrativa per il risarcimento del danno.
- In ogni sezione sono previsti locali per lo svolgimento di attività ricreative e trattamentali al fine di consentire una gestione cooperativa della vita quotidiana.

### Art. 16

#### (Giochi consentiti)

(art. 16 L.O.P. - art. 36 R.E.)

1. Oltre alle attività di svago in comune organizzate dagli operatori è consentito nelle camere di pernottamento e negli spazi destinati alla vita in comune, il gioco della dama, degli scacchi e l'esecuzione di puzzle o similari.
2. Sono, inoltre, consentiti i giochi di carte ad eccezione di quelli vietati dalla normativa vigente.



## Ministero della Giustizia

3. Nell'esecuzione dei giochi è comunque vietata, sia da parte dei partecipanti che da parte dei terzi, l'effettuazione di scommesse o il perseguimento di fini di lucro. È in ogni caso vietato qualsiasi gioco d'azzardo.
4. I mezzi per lo svolgimento dei giochi consentiti rientrano tra gli oggetti che i ristretti possono detenere.

### Art. 17

#### (Colloqui con i familiari, i conviventi ed altre persone. Tempi e modalità)

(art. 18 L.O.P. - artt. 36 e 37 R.E)

- I colloqui con i familiari, conviventi ed altre persone sono autorizzati dalle Autorità indicate nell'art. 18 O.P., come riformulato dal Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123. Salvo quanto disposto dall'art. 18 bis, le autorizzazioni ai colloqui visivi sono rilasciate dall'autorità giudiziaria procedente per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, mentre per gli altri imputati e per i definitivi provvede il direttore dell'Istituto penitenziario.
2. I colloqui si svolgono nei locali comuni, all'uopo predisposti, sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di Polizia Penitenziaria. Nei limiti della possibilità logistica sarà favorita una dimensione riservata del colloquio, mentre particolare attenzione sarà riservata al colloquio con i figli minori di 14 anni.
  3. I colloqui hanno la durata massima di un'ora, salve deroghe previste all'art. 37, comma 10 del Regolamento d'esecuzione.
  4. I colloqui con familiari, conviventi e terze persone si svolgono tutti i giorni dal lunedì al sabato e l'ingresso per l'accettazione delle predette persone è autorizzato sulla base di specifici turni nella fascia oraria 08.30 - 14.00. Nel caso in cui l'ingresso al colloquio sia programmato per le ore 14.00 non sarà possibile autorizzare lo svolgimento di colloqui straordinari. Il servizio colloqui è attivo fino alle ore 16.00.
  5. Al fine di favorire il più possibile i contatti tra i detenuti e i familiari, ottimizzando i tempi di attesa, è attivo un servizio di prenotazione dei colloqui suddividendo gli accessi in 5 turni (h 8.30, h 10.00, h 11.30, h 13.00, h 14.00). La prenotazione può avvenire telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 oppure tramite lo sportello attivo all'Ufficio Rilascio Colloqui direttamente dai familiari del detenuto. In alternativa è consentita anche la prenotazione via email.
  6. Per esigenze organizzative, connesse all'elevato numero dei detenuti, è stato necessario predisporre una programmazione delle giornate di colloquio in base alla sezione di appartenenza secondo il prospetto di seguito delineato:

Lunedì 1° venerdì del mese 3° sabato del mese	Reparto Infermeria GS -RH 3 Piano sez. 3C e 3D
Lunedì 4° venerdì del mese 2° sabato del mese	Reparto Semiliberi
Martedì 4° Venerdì del mese 2° Sabato del mese	Reparto Femminile





*Ministero della Giustizia*

<b>Giovedì</b> 2° Venerdì del mese 4° Sabato del mese	I Piano Giudiziario Sez. A, B, C, D
<b>Martedì</b> 4° venerdì del mese 2° Sabato del mese	II Piano Giudiziario Sez. A, B, C, D

<b>Mercoledì</b> 3° Venerdì del mese 1° Sabato del mese	III Piano Giudiziario Sez. A e B
<b>Giovedì</b> 2° Venerdì del mese 4° Sabato del mese	Reparto Penale

I colloqui cc.dd "Interni" tra detenuti si svolgono esclusivamente nelle giornate del Lunedì.  
E' prevista la chiusura del servizio dei colloqui il 5° Venerdì e il 5° sabato di ogni mese.

7. L'arredamento della sala colloqui è predisposto utilizzando tavolini, di norma, non superiori a quattro posti.
8. Sono favoriti, quanto più possibile, i colloqui in spazi comuni all'aperto (area verde) e sono attrezzati appositi spazi per l'accoglienza dei bambini e dei figli in età adolescenziale (ludoteca). I locali della ludoteca sono adeguatamente attrezzati per ospitare minori, sia con arredo che con giochi specifici per bambini.
9. Il servizio della ludoteca è organizzato in collaborazione con "Telefono Azzurro", le cui volontarie garantiscono la loro presenza per attività di animazione e di assistenza ai genitori nella conduzione del colloquio con i figli minori, nei giorni in cui sono presenti, previo accordo con la Direzione, i volontari di "Telefono Azzurro", nei limiti della vigenza temporale del relativo progetto trattamentale. "Telefono Azzurro", di concerto con la Direzione, periodicamente organizza iniziative trattamentali di varia natura per favorire e migliorare il rapporto di genitorialità. In occasione di questi eventi i detenuti sono autorizzati ad effettuare colloquio in via straordinaria con i propri figli.
10. In chiave trattamentale sono consentiti anche i colloqui dei detenuti con i cani nell'area verde o in appositi locali appositamente individuati, previa formalizzazione di apposita richiesta del detenuto e presentazione di idonea documentazione attestante la proprietà del cane e quella sanitaria.
11. I colloqui con i difensori si svolgono in appositi locali e si applicano le disposizioni in materia contenute nel codice di procedura penale (art. 104), e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari.
12. I colloqui con i difensori si svolgono tutti i giorni (ad eccezione di quelli festivi) dalle ore 8.30 alle ore 14.30, previa prenotazione via email da inviarsi il giorno precedente a quello della visita, purché la comunicazione avvenga entro le ore 14.00. E' sempre consentita la prenotazione telefonica dei colloqui con l'avvocato.
13. I colloqui, debitamente autorizzati, dei rappresentanti diplomatici e degli agenti consolari con i connazionali detenuti, hanno luogo secondo gli orari e con le modalità fissate per i difensori.
14. Durante l'esecuzione della pena, i ristretti hanno diritto ad avere sempre colloqui con i Garanti dei diritti dei detenuti.



## Ministero della Giustizia

### Art. 18

(Corrispondenza telefonica. Tempi e modalità)

(art. 18 L.O.P. - artt. 36 e 39 R.E)

1. La corrispondenza telefonica, debitamente autorizzata dall'Autorità competente (ovvero dall'Autorità Giudiziaria procedente per gli imputati fino alla sentenza di I grado, individuata ai sensi dell'art. 11 O.P. come modificato dal D.LGS n.123/2018, e dal Direttore dell'Istituto penitenziario per gli altri casi) e alle condizioni stabilite dall'art. 39 del Regolamento di Esecuzione, viene effettuata a spese dell'interessato mediante l'uso della scheda prepagata adoperando le cabine site nella sezione detentiva di appartenenza.
2. I ristretti possono acquistare la scheda telefonica prepagata mediante richiesta avanzata alla Direzione dell'Istituto.
3. I detenuti sono autorizzati ad effettuare le telefonate ordinarie ai familiari e quelle straordinarie ai familiari/conviventi con carattere di permanenza su utenze fisse dalle ore 11.00 alle ore 19.45 in modo autonomo accedendo direttamente alla cabina telefonica, compatibilmente con gli orari di apertura delle camere detentive.
4. Le telefonate straordinarie *una tantum*, verso utenze mobili (cellulari), avvocati e chiamate verso altri Istituti penitenziari vengono invece effettuate con l'ausilio necessario dell'operatore telefonico.
5. La durata massima della conversazione è di dieci minuti.
6. Per le chiamate verso gli avvocati permane la regola della qualificazione straordinaria se il detenuto effettua regolari telefonate con i familiari o con altre persone debitamente autorizzate.
7. Il Direttore può autorizzare lo svolgimento della corrispondenza telefonica in orario diverso da quello sopra specificato, qualora risulti comprovata l'impossibilità o la particolare difficoltà per il detenuto di effettuarla negli orari previsti o qualora le esigenze di servizio lo richiedessero.
8. Per ogni dettaglio sull'organizzazione del servizio e sulla relativa disciplina, si rimanda agli specifici ordini di servizio diramati in materia.

### Art. 19

(Corrispondenza telegrafica ed epistolare. Tempi e modalità)

(art. 18 L.O.P. - artt. 36 e 38 R.E)

1. Ai fini della mera ispezione prevista e disciplinata dall'art. 38, comma 5 e seguenti del regolamento di esecuzione, la corrispondenza in arrivo in busta chiusa è aperta, alla presenza del detenuto destinatario e dietro sua autorizzazione, da un incaricato del Direttore, al fine di controllare l'assenza di valori, oggetti e generi non consentiti garantendo l'assenza di controllo dello scritto. Sul plico devono essere sempre chiaramente indicate le generalità del mittente.
2. Qualora il detenuto si rifiuti di autorizzare l'apertura per i consueti controlli e non sia possibile verificarne il contenuto attraverso le apparecchiature elettroniche in uso, atte a rilevare la presenza di valori, oggetti e generi non consentiti, ci si rivolgerà all'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 38 del regolamento d'esecuzione.
3. La corrispondenza in arrivo è distribuita entro la giornata in cui perviene; il prelievo di quella in partenza è eseguito entro le ore 20.00 di ogni giorno per il circuito Alta Sicurezza e entro le ore 24.00 per le restanti sezioni. La spedizione viene effettuata la mattina seguente eccetto che nei giorni festivi.
4. Nel caso in cui sia rinvenuto denaro all'interno della corrispondenza epistolare, sarà consegnato al contabile di cassa per la successiva restituzione al detenuto all'atto della dimissione, salvo casi di comprovata necessità che saranno valutati di volta in volta.
5. I telegrammi e le raccomandate in arrivo sono consegnati al destinatario non appena pervenuti; quelli in partenza, redatti sull'apposito modulo fornito dalla Direzione, sono altresì inoltrati nel più breve tempo possibile eccetto che nei giorni festivi.
6. Le spedizioni di telegrammi e raccomandate avvengono previa acquisizione dei fondi disponibili in capo al mittente.





Ministero della Giustizia

- Per le limitazioni alla corrispondenza epistolare si richiamano le disposizioni dell'art. 18 ter, anche in relazione alle nuove competenze decisonali previste dalla Riforma dell'Ordinamento Penitenziario di cui al D.Lgs n. 123/2018 (nei confronti del definitivi interviene il magistrato di sorveglianza, mentre per gli imputati nei diversi gradi di giudizio decide l'autorità giudiziaria procedente ai sensi dell'art. 279 c.p.p.).
8. Le comunicazioni previste dall'art. 29 della legge 354/75 (comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi) e dagli articoli 23 (modalità dell'ingresso in istituto) e 62 (comunicazione dell'ingresso in istituto) del regolamento d'esecuzione, hanno corso senza ritardo e senza limiti di orario.

Art. 20

(Servizio di lavanderia e cambio biancheria)

(art 16 L.O.P. - artt. 9 e 36 R.E.)

1. Tutti gli effetti del corredo dell'Amministrazione devono essere lavati prima della consegna ai detenuti.
  2. Il cambio delle lenzuola fornite dall'Amministrazione verrà effettuato con cadenza quindicinale. I detenuti che fanno uso di vestiario e corredo personale, nel caso in cui non possano fruire del relativo cambio da parte dei familiari tramite il settore colloquio, potranno usufruire del servizio di lavanderia a proprie spese secondo modalità organizzative ancora in corso di definizione.
  3. In linea generale, per la fruizione del servizio lavanderia, come descritto al comma 2, i detenuti dovranno fare apposita richiesta alla Direzione, tramite moduli appositamente predisposti in modo da consentire successivamente alla Direzione il relativo addebito sul conto corrente personale di ciascun beneficiario del servizio di lavanderia.
  4. La Direzione è, comunque, esonerata dall'eventuale danneggiamento dei capi di vestiario e corredo personali eventualmente verificatosi a seguito del servizio in parola.
- Al detenuti e Internati è fatto assoluto divieto di stendere i capi di vestiario e corredo personali e/o appartenenti all'Amministrazione sulle sbarre delle finestre.
- In tal senso la Direzione predispone in appositi spazi comuni la fornitura di stenditoi, in numero adeguato e sufficiente, per le esigenze della popolazione detenuta presente nelle rispettive sezioni dell'Istituto.

Art. 21

(Servizio di barberia)

1. Il servizio di barberia è effettuato all'interno di ciascuna sezione detentiva ad opera del detenuto lavorante incaricato di tale servizio, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

SEZIONE	GIORNATE e ORARI
I piano Giudiziario	Dal Lunedì al sabato h 13.30-16.30
II Piano Giudiziario	Dal Lunedì al sabato h 9.00 -12.00
III Piano Giudiziario	Dal Lunedì al sabato h 9.00-12.00
Reparto Penale e Sezione Infermeria	Dal Lunedì al sabato h 10.00-12.00 e 13-30-15.30



Ministero della Giustizia

Reparto Femminile	lunedì-giovedì e sabato h. 9.00-12.00  Martedì-Mercoledì e Venerdì h. 15.00-18.00
-------------------	---

2. L'addetto al servizio può utilizzare esclusivamente gli strumenti di lavoro forniti a tal fine dalla Direzione, facendone riconsegna al personale di custodia al termine dell'attività.
3. E' consentito a tutti i detenuti l'uso del rasoio elettrico personale in alternativa all'acquisto di lamette al servizio sopravvivo.

#### Art. 22

(Servizio sanitario)

(art. 11 L.O.P. – artt. 17,18,19,20 R.F. come modificato dal D.L. 124 del 02.10.18)

1. Il servizio sanitario viene organizzato in base agli specifici accordi che intervengono tra la Direzione e la competente A.S.L.
2. Le visite mediche giornaliere agli ammalati ed a coloro che ne facciano richiesta vengono effettuate, di norma, negli ambulatori ubicati in ogni piano detentivo negli orari che sono stabiliti dalla Direzione Sanitaria in accordo con la Direzione e comunicati con appositi avvisi ai detenuti. Sono attivi 7 ambulatori nei Reparti Femminile, Semiliberi, Penale, Infermeria e Nuovi giunti, I e II piano Giudiziario e III piano.
3. Le visite presso gli ambulatori vengono effettuate tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Per il Reparto femminile le visite sanitarie programmate sono effettuate tre volte alla settimana (di norma lunedì, mercoledì e venerdì), ferme restando le urgenze e le visite mediche di primo ingresso che sono assicurate nell'immediatezza. Presso l'Istituto è presente un servizio di guardia medica nelle ore serali e notturne composto da 1 medico e 1 infermiere. Il personale medico interviene nelle emergenze e provvede alle visite di primo ingresso.
4. Al fine di assicurare la più ampia tutela della salute dei detenuti, è stato attivato un servizio sanitario di cronicità gestito da un unico sanitario per garantire continuità ed uniformità del servizio di assistenza ai malati cronici.
5. È attivo un servizio specialistico psichiatrico ed è stata istituita all'interno del Reparto Femminile la sezione Girasole per la tutela della salute mentale in carcere, composta da tre camere detentive ed organizzata secondo un regime detentivo aperto dalle ore 8.30 alle ore 20.00, con possibilità di fruire di una sala da pranzo in comune e di stanze per le attività trattamentali, terapeutiche e lavorative (ordine di servizio n. 1 del 30 gennaio 2017).
6. Per il dettaglio dei servizi sanitari specialistici si rimanda alla Carta dei Servizi Sanitari e al Protocollo di Intesa sull'assistenza sanitaria sottoscritto con la AUSL il 26 marzo 2016, allegati al presente Regolamento.
7. Il sanitario riferisce giornalmente al Direttore le novità di rilievo che interessano la salute dei singoli e della collettività. Analoga comunicazione al Direttore e al Magistrato di Sorveglianza viene assicurata nel caso in cui all'atto della visita sanitaria di primo ingresso siano accertate lesioni che possano ricondursi a violenze o maltrattamenti fisici subiti all'esterno dal detenuto.
8. Inoltre i sanitari garantiscono frequenti visite mediche e controlli di tipo sanitario indipendentemente dalla richiesta degli interessati.
9. In coerenza con le previsioni dell'art. 11 O.P. come modificato dal D.Lgs n. 123/2018 e con quelle dell'articolo 17 commi 6 e 7 del Regolamento di Esecuzione, possono essere autorizzate le visite dei sanitari di fiducia a spese del detenuto interessato. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici, da effettuarsi a spese degli interessati all'interno dell'Istituto penitenziario. Tali trattamenti, debitamente autorizzati, si svolgono nel settore degli ambulatori specialistici, sulla base di accordi intercorsi con il Servizio Sanitario Interno.

16





## Ministero della Giustizia

10. Le visite sanitarie ai detenuti addetti ad attività lavorative interne all'Istituto penitenziario sono effettuate dal medico del lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
11. La somministrazione ai detenuti ed internati di farmaci è effettuata dagli infermieri, secondo prescrizione medica, che ne controllano l'effettiva assunzione.
12. Gli orari di somministrazione della terapia farmacologica ai detenuti sono di norma i seguenti:  
**Mattino:** fascia oraria dalle 07.00 alle 9.00; ore 12.00 terapia somministrata negli ambulatori interni ai piani detentivi. **Sera:** fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Al Reparto penale è programmato un unico turno di distribuzione della terapia nella fascia oraria 7.00-9.00.
13. I detenuti ed internati non possono tenere presso di sé sostanze medicinali di qualsiasi tipo salva precisa e motivata prescrizione medica.
14. Gli eventuali accumuli di farmaci di qualsiasi genere da parte dei ristretti ed accertati dalla Direzione sono ritirati e segnalati al responsabile della Direzione Sanitaria Penitenziaria per gli interventi di propria competenza e per eventuali valutazioni sulla modifica e/ o riduzione della terapia. Gli accumuli dei farmaci integrano gli estremi di infrazione disciplinare prevista nell'art. 76 reg. es. e ad essi consegue, pertanto, l'avvio del procedimento disciplinare.
15. Tutti i generi di tipo farmaceutico richiesti dai detenuti mediante richiesta mod. 393, per i quali è necessario che l'acquisto avvenga esclusivamente presso le farmacie, possono essere consentiti solo previa espressa prescrizione del sanitario apposta sulla medesima richiesta avanzata dall'interessato. Invece, per i cosiddetti "prodotti sanitari da banco" l'acquisto è consentito tramite l'impresa di mantenimento interna, sempre previo nulla osta sanitario.

In coerenza al Protocollo di Intesa sottoscritto con la AUSL sul rischio suicidario dei detenuti, all'atto della visita di primo ingresso il sanitario effettua una valutazione relativa al *grading* del rischio suicidario.

I detenuti nuovi giunti sono assegnati al Polo Accoglienza del Reparto Infermeria per un periodo di 14 giorni. Il tipo di allocazione (in camera singola, condivisa o camera *ad hoc*) viene stabilito sulla base delle indicazioni del medico a seconda del *grading* di rischio rilevato.

Sulla base del *grading* di rischio rilevato saranno attivati gli interventi di tutte le professionalità coinvolte nella gestione del detenuto ed espressamente delineate nel Protocollo di Intesa, a cui si rimanda per il dettaglio degli interventi.

La valutazione del *grading* di rischio suicidario non è limitata ai detenuti cc.dd. nuovi giunti ma è assicurata anche nel corso della detenzione a tutti i ristretti che evidenzino criticità in tal senso.

Con cadenza mensile il Responsabile UOSD Sanità Penitenziaria AUSL convoca appositi incontri multiprofessionali per un confronto sui casi ritenuti maggiormente a rischio, al fine di intraprendere azioni comuni per il superamento della fase di criticità.

### Art. 23

#### (Informazione e Servizio di biblioteca)

(art. 16 L.O.P. - artt. 36 e 21 R.E.)

1. Entro i limiti di spesa di cui al 6° comma e le possibilità di deroga di cui al 7° comma dell'art. 57 del Regolamento di Esecuzione, ciascun detenuto può disporre dell'acquisto di giornali, periodici e libri in libera vendita all'esterno.
2. I quotidiani ed i periodici sono forniti alla data della pubblicazione, fermo il diritto del detenuto di ricevere detta stampa in abbonamento.
3. Nessun limite è posto alla ricezione di giornali e libri in libera vendita all'esterno e, comunque, editi - con l'osservanza delle norme di legge.
4. Il diritto all'informazione può essere garantito anche attraverso l'accesso a siti informativi nell'ambito di progettualità trattamentali definite di volta in volta.
5. La Casa Circondariale di Bologna è dotata di 8 biblioteche:
  - BIBLIOTECA/AUDIOTECA presso l'Area Pedagogica Comune (biblioteca centrale);
  - BIBLIOTECA DEL PENALE;





## Ministero della Giustizia

- FONDO PAVARINI presso la sezione Penale;
  - BIBLIOTECA DEL FEMMINILE;
  - BIBLIOTECA DEL POLO UNIVERSITARIO presso il primo piano braccio D del Reparto Giudiziario;
  - BIBLIOTECA DEL 2° PIANO GIUDIZIARIO;
  - BIBLIOTECA DELL'ALTA SICUREZZA;
  - BIBLIOTECA DELL'INFERMERIA.
6. La biblioteca centrale è aperta secondo il seguente calendario:  
**ORARIO ESTIVO** (dalla seconda settimana di luglio alla seconda settimana di settembre incluse) dal lunedì al sabato: 9.00-12.00.  
**ORARIO INVERNALE** (dalla terza settimana di settembre alla prima settimana di luglio incluse): dal lunedì al venerdì: 9-12.30 - 13.30-17.30; sabato 9.00-12.00.  
I detenuti potranno accedere alla sala biblioteca in numero non superiore a 20 unità per volta. Se le richieste di accesso dovessero risultare superiori a 20 unità il personale in servizio darà la priorità ai detenuti iscritti a corsi scolastici o universitari.
7. Per ciascuna sezione del carcere è conferito incarico a detenuti volontari referenti per il Prestito Interbibliotecario. Ad alcuni di essi è conferito l'ulteriore incarico di bibliotecario. Il servizio di biblioteca è garantito solo alla presenza di almeno uno dei bibliotecari preposti.
8. Nelle biblioteche interne alle sezioni non sono programmati orari di apertura agli altri detenuti, essendo prevista l'erogazione dei libri tramite il detenuto-bibliotecario che provvede a consegnarli al richiedente.
9. È consentito il prestito di non più di due libri per volta, per una durata massima non superiore ai 15 giorni, prorogabili per non oltre 15 giorni. La restituzione può avvenire anche tramite altro detenuto.
10. In caso di mancata restituzione della pubblicazione ricevuta, ovvero in caso di danni arrecati alla stessa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge ed agli articoli 72 e 77, comma 1, n. 13, del regolamento di esecuzione. Al fine di ottenere il recupero, anche coattivo, delle pubblicazioni non restituite, su ordine del Direttore sono ammesse l'ispezione della camera e la perquisizione personale.
11. Nella biblioteca devono essere tenute copie del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale, dell'Ordinamento Penitenziario, del Regolamento di Esecuzione, del Regolamento Interno, nonché copia di tutte le altre disposizioni attinenti i diritti e doveri dei detenuti, la disciplina e il trattamento.
12. All'interno della Casa Circondariale di Bologna è attivo da anni il PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - SALABORSA, a seguito di formale convenzione sottoscritta con le biblioteche comunali. I volontari di Sala Borsa, anche per il tramite di detenuti bibliotecari, sono autorizzati a dotare i detenuti che si avvalgono del prestito interbibliotecario di apposita TESSERA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BOLOGNA, indicanti il solo nominativo al fine di agevolare le procedure di prestito. La tessera non rappresenta un documento ufficiale e perde di validità al momento della scarcerazione.
13. Tramite la scheda disponibile presso le biblioteche della casa Circondariale è possibile richiedere libri e fotocopie. È possibile richiedere libri e fotocopie una volta ogni 45 giorni. È possibile ricevere due libri alla volta. Il libro ricevuto può essere detenuto per 30 giorni e va riconsegnato al bibliotecario di questo istituto penitenziario.

**Art. 24**  
**(Servizio di cucina)**  
**(art. 9 L.O.P. - art. 36 R.E.)**

1. Ogni mattina alle ore 7.00 l'operatore penitenziario preposto al servizio di cucina, coadiuvato dai detenuti lavoranti al servizio stesso, provvede al prelievo dei generi vittuari necessari per la confezione del vitto.
2. Alle operazioni di consegna dei generi presenziano i detenuti facenti parte della rappresentanza di cui all'art. 9 O.P., nonché un delegato del direttore, designato sulla base di turnazioni settimanali.



## Ministero della Giustizia

3. Alla rappresentanza suddetta è giornalmente fornita copia della tabella recante l'indicazione della quantità dei generi spettanti a ciascun detenuto o internato e con l'indicazione giorno per giorno del numero complessivo dei detenuti ai quali deve essere somministrato il vitto.
4. La rappresentanza di cui sopra verifica l'integrale utilizzazione dei generi prelevati per la confezione del vitto, controllandone la preparazione e la distribuzione ed annotando eventuali osservazioni sull'apposito registro, da sottoporre giornalmente al visto del Direttore.
5. Qualora, nel corso delle operazioni di controllo, si riscontrassero irregolarità o sorgessero divergenze, verrà immediatamente informata la Direzione per gli opportuni provvedimenti.

### Art. 25

#### (Distribuzione e consumazione del vitto)

(Art. 16 L.O.P. - Art. 13 R.E.)

1. Il vitto, confezionato nei locali della cucina, viene distribuito ai detenuti nei luoghi ove deve essere consumato. Sono attive due cucine, una per i Reparti maschili e una per il Reparto Femminile.
2. La distribuzione è effettuata da appositi detenuti incaricati nei seguenti orari:
  - a. Distribuzione colazione alle ore 07:30 circa;
  - b. Distribuzione del pranzo dalle ore 11,30 alle ore 12:00 circa;
  - c. Distribuzione della cena dalle ore 17:30 alle ore 18.00 circa.
3. Tutti coloro che curano la preparazione e la distribuzione del vitto indossano un camice fornito dall'amministrazione e sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme di legge e di igiene personale.
4. Essi sono sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente.
5. Il servizio cucina garantisce anche la preparazione dei vitti speciali prescritti per ragioni sanitarie, secondo quanto stabilito anche dalle tabelle vittuarie ministeriali. E' assicurato anche il vitto vegetariano e quello per celliaci. E', inoltre, garantita un'alimentazione rispettosa del credo religioso dei detenuti.
6. Per la preparazione dei vitti speciali è stata organizzata ed attrezzata apposita ala della cucina generale del Reparto maschile, in modo da consentire idonea separazione nel processo di manipolazione degli alimenti e di preparazione del vitto.

### Art. 26

#### (Modalità di sorteggio delle rappresentanze)

(artt. 9, 12, 27 e 31 L.O.P. - artt. 12, 21 e 59 R.E.)

3. Per ciascuna delle tre rappresentanze previste dagli artt. 9, 12 e 27 della Legge penitenziaria, sono sorteggiati, oltre ai componenti effettivi nel numero stabilito dagli artt. 12, 21 e 59 del Regolamento di Esecuzione, anche i componenti supplenti in eguale numero.
4. Per il rappresentante previsto dall'art. 20, nono comma, della legge, viene sorteggiato un solo supplente.
5. La rinuncia alla nomina, da parte del detenuto, è consentita soltanto per giustificati motivi.
6. L'ingiustificato rifiuto ad assolvere ai compiti di rappresentanza è annotato nella cartella personale del detenuto.
7. Quando, per taluno dei rappresentanti, sussiste l'impossibilità assoluta di svolgere le mansioni, nella funzione subentra il primo dei sostituti.
8. La rappresentanza di cui all' art. 9 della Legge penitenziaria dura in carica un mese, mentre le rappresentanze di cui agli artt. 12 e 27 della legge stessa durano in carica 1 anno e, comunque, sino a nuovo sorteggio.
9. I sorteggi avvengono entro i cinque giorni precedenti l'inizio del periodo di durata in carica e si svolgono nei locali indicati dalla Direzione.
10. Alle operazioni di sorteggio presiede il Direttore, o un suo delegato, alla presenza di un appartenente al ruolo degli ispettori o sovrintendenti di Polizia Penitenziaria e dei rappresentanti effettivi uscenti.





*Ministero della Giustizia*

11. Le modalità del sorteggio garantiscono a tutti i detenuti uguali possibilità di nomina; si procederà al sorteggio di un numero che corrisponderà al numero in elenco del detenuto estratto.
12. I primi sorteggiati sono i membri effettivi, i seguenti, nell'ordine, sono membri supplenti.
13. Delle operazioni è redatto un verbale che viene sottoscritto dai presenti.
14. Subito dopo il sorteggio si provvede all'affissione, in ogni Sezione dell'Istituto, dell'elenco dei detenuti chiamati a comporre le rappresentanze.

**Capo Terzo**

**(Osservazione e Trattamento, modalità degli interventi del trattamento, corsi di istruzione e di formazione professionale, comunità esterne e religione)**

**ART.27**

**(Attività Osservazione e Trattamento)**

**(artt. 13- 15 L.O.P.- artt. 27-28-29 R.E)**

1. Le attività di osservazione e trattamento si svolgono sotto la responsabilità del Direttore dell'Istituto.
2. Nell'organizzazione delle attività di osservazione e trattamento del condannati nell'ambito dell'Istituto, il Direttore si avvale della collaborazione dei responsabili dell'area della sicurezza, dell'area educativa, dell'area sanitaria, di quella amministrativo-contabile e dell'area penale esterna.
3. A tale scopo il Direttore convoca periodicamente i suddetti operatori per procedere all'esame della situazione dell'Istituto in relazione alla programmazione ed all'attuazione degli interventi utili ai fini dell'osservazione della personalità dei condannati e degli internati ed al trattamento rieducativo.
4. E' previsto l'intervento professionale degli esperti ex art. 80 c. 4 O.P. e può essere richiesto l'intervento degli insegnanti dei corsi scolastici e professionali, del cappellano e di tutti gli operatori che, a vario titolo, partecipano alle attività trattamentali.
5. L'osservazione è espletata nei confronti dei condannati presenti in Istituto.
6. L'osservazione è attuata per le finalità e con le modalità di cui agli artt. 13 e 15 O.P. come riformulato dal D.Lgs n.123/2018 ed impegna tutti gli operatori dell'Amministrazione, ciascuno per il settore di competenza.
7. Con gli interventi dell'assistente sociale, dell'educatore, dell'esperto ex art. 80 O.P. nonché, quando ritenuto necessario, degli operatori del Sert interno, vengono assunti gli elementi relativi al vissuto del soggetto, ai rapporti interpersonali, affettivi e socio-familiari.
8. Inoltre vengono acquisiti i dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali che concorrono ad una sempre più puntuale ed approfondita conoscenza del soggetto.
9. Con il condannato viene espletata una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere e sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. Nell'ambito dell'osservazione viene verificata la disponibilità ad intraprendere un percorso di revisione critica e di cambiamento, con riferimento al modo in cui ha vissuto le proprie esperienze ed alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi di trattamento, incoraggiandolo a valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
10. In base ai risultati dell'osservazione l'equipe trattamentale formula le indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare e viene compilato il relativo programma individualizzato di trattamento. La prima formulazione del programma trattamentale è redatta entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena (art. 13 O.P.).
11. Le riunioni di equipe si svolgono tutte le settimane previa formale convocazione ai componenti da parte del Responsabile dell'area trattamentale.



## Ministero della Giustizia

### ART.28

(Modalità degli interventi di trattamento)

(artt. 13- 15 L.O.P.- artt. 27-28-29 R.E)

1. Le modalità organizzative degli interventi degli operatori penitenziari e dei professionisti esterni vengono concordate tra questi e la Direzione nel quadro della programmazione generale delle attività trattamentali e del progetto annuale di istituto.
2. Il trattamento del condannato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, agevolando gli opportuni contatti con il mondo esterno e con la famiglia (art. 15, comma 1 OP).
3. Gli interventi di trattamento si attuano sia utilizzando le relazioni interpersonali che vengono instaurate nell'ordinario svolgimento della vita dell'istituto, sia a mezzo di appositi incontri di gruppo e individuali.
4. Gli appositi incontri di trattamento avvengono ad iniziativa degli operatori penitenziari nonché su richiesta dei soggetti interessati.
5. In ogni caso la partecipazione dei detenuti e degli internati agli incontri è volontaria.
6. Gli assistenti volontari e le altre persone indicate nell'art. 17 della Legge Penitenziaria accedono all'Istituto nei giorni e nelle ore stabiliti dalla Direzione.
7. Essi svolgono la loro attività nei locali e nelle occasioni indicate dalla Direzione e seguendo le modalità organizzative concordate con la stessa.

### ART.29

(Corsi di Istruzione e di formazione professionale)

(artt. 15-19 L.O.P.- artt. 41-42-43-44-45 R.E.)

1. Nella previsione dei corsi di istruzione e di quelli di formazione professionale, la Direzione consulta gli organismi locali territorialmente competenti, ai fini di un opportuno coordinamento di tali corsi con quelli esterni.
2. Sono attivi corsi di Scuola Media e di Istruzione Superiore di indirizzo tecnico-commerciale nell'ambito del Progetto Sirio gestito dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore J.M Keynes. Sono attivi anche corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana per i detenuti stranieri.
3. Sulla base di apposita convenzione sottoscritta con l'Università di Bologna è favorita il più possibile la frequenza agli studi universitari da parte dei detenuti, garantendone l'accesso gratuito. Sempre in linea con la convenzione citata è stato attivato all'interno dell'istituto penitenziario un Polo Universitario, ove sono assegnati i detenuti iscritti all'Università e ove sono organizzati spazi idonei per la preparazione degli esami e per favorire lo studio individuale e collettivo.
4. Sono organizzati corsi di formazione professionale nei diversi settori di interesse occupazionale (di norma in ambito informatico, nel settore cucina, nel settore edile, meccanico e sartoriale).
5. I detenuti e gli internati che, in possesso dei prescritti requisiti, desiderino partecipare ai corsi, devono presentare istanza in tempo utile.
6. A tale scopo, la Direzione svolge ampia e tempestiva attività di informazione e di sensibilizzazione.
7. Compatibilmente con le attività già avviate, possono essere ammessi a frequentare i corsi anche coloro che ne facciano richiesta dopo che i corsi stessi sono iniziati, previo accertamento dell'aspetto motivazionale e delle attitudini soggettive.
8. I detenuti che desiderano seguire i corsi di studio diversi da quelli organizzati in istituto prospettano i loro programmi alla Direzione che, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto, ne consente, ove possibile, la realizzazione nel modo ritenuto più opportuno.
9. E' consentito, previa autorizzazione, l'espletamento di attività culturali autonome o autodidattiche.
10. I corsi di istruzione e quelli di formazione professionale si svolgono nei locali e negli orari stabiliti dalla Direzione.
11. Per il dettaglio delle attività scolastiche e di formazione professionale si rimanda ai Progetti di istituto annuali, pubblicati nelle biblioteche dell'Istituto.





*Ministero della Giustizia*

**ART.30**  
**(Lavoro)**

*(artt. 20-20 bis-21-25 L.O.P.-come modificati dal D.L. n. 124 del 02.10.18- artt. 47-48-49-50 R.E)*

1. La Direzione dell'istituto – di intesa con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria - si attiva, tramite opportune Iniziative e anche con il coinvolgimento della Commissione prevista all'art. 20 comma 4 O.P. e dei servizi territoriali per l'impiego e per le attività produttive, per la individuazione di Imprese pubbliche e private idonee e disposte ad offrire opportunità di lavoro e di formazione professionale ai detenuti ed Internati, anche con le modalità previste dall'art. 21 bis O.P.
2. A seguito delle modifiche introdotte con Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, la Commissione è composta dal Direttore o altro dirigente delegato, dal responsabile dell'area sicurezza, dal responsabile dell'area giuridico-pedagogica, dal responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario, da un funzionario dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, dal Direttore del centro per l'impiego o suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Alla riunione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti.
3. In sede di Commissione Lavoro sono definiti i criteri di selezione dei detenuti e i punteggi da attribuire nelle valutazioni dei titoli e dei requisiti, tenendo conto delle indicazioni stabilite nella nuova formulazione dell'art. 20 O.P. A parità di condizioni saranno privilegiati i condannati, con esclusione di quelli sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis. La Commissione individua quelle attività lavorative cui assegnare i detenuti in deroga agli elenchi e ai criteri di selezione per motivi di sicurezza. Resta salvo il potere del Direttore di derogare, per specifiche esigenze di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro predefiniti in sede di Commissione. Le intese raggiunte in Commissione Lavoro sono codificate in formali ordini di servizio.
4. Ai sensi dell'art. 20 dell'Ordinamento penitenziario, l'ammissione al lavoro è subordinata all'elaborazione di due distinte graduatorie, una generica per i lavori domestici ed un'altra per competenze specifiche e/o per mestiere. Per l'elaborazione della graduatoria per qualifiche la Direzione si avvale della collaborazione specialistica dello Sportello Lavoro che svolge compiti di selezione dei detenuti lavoratori ma anche di orientamento e formazione, nei limiti della vigenza temporale del relativo Progetto Formativo.
5. La graduatoria per competenze specifiche è articolata sulla base delle specifiche qualifiche attive all'interno dell'istituto penitenziario definite in sede di Commissione lavoro. Nella graduatoria generica, con turnazione mensile, sono inserite le attività lavorative residue, di norme legate alle pulizie interne alle sezioni detentive e di altre attività occasionali che, di volta in volta, possono essere stabilite dall'apposita commissione.
6. Nei giorni di domenica e festivi tutti i detenuti lavoratori fruiranno della giornata di riposo, assicurando la continuità del servizio attraverso le opportune sostituzioni.
7. Sono attive all'interno della casa circondariale di Bologna diverse lavorazioni specialistiche gestite da cooperative sociali e da aziende esterne, che contribuiscono significativamente all'aumento del tasso di occupabilità professionale dei detenuti: Progetto Fare Impresa Dozza; Laboratorio RAEE per lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; progetto Liberiamo i Sapori per la produzione di mozzarelle e altri prodotti di caseificio; Progetto Semi di Libertà per la coltivazione della serra interna; laboratorio di sartoria Gomito a Gomito; progetto lavorativo di lavanderia. Per il dettaglio dei progetti di lavoro avviati all'interno del carcere si rimanda al Progetto di Istituto.
8. La Direzione programma l'assegnazione dei posti disponibili in modo da assicurare, per quanto possibile, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di tutti i detenuti ed internati, sia pure con orari ridotti, attivandosi per la rimozione degli ostacoli anche di natura strutturale alla realizzazione sperimentale di nuove lavorazioni ai sensi dell'art. 20 bis O.P.
9. Nello svolgimento del lavoro gli operatori penitenziari stimolano il senso di responsabilità dei detenuti ed internati, in modo che l'attività lavorativa sia svolta con impegno idoneo ad assicurare risultati economicamente utili.
10. Particolare attenzione viene riservata ai progetti di Pubblica Utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dei detenuti. I Progetti avranno ad oggetto attività in favore delle amministrazioni dello Stato, regioni, comuni, aziende sanitarie locali, enti ed organizzazioni che operano in materia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Le attività





## Ministero della Giustizia

rivolte ai progetti di pubblica utilità possono svolgersi anche all'interno dell'istituto penitenziario di Bologna, con la limitazione di non potersi sviluppare in relazione a quelle attività di gestione e di esecuzione dei servizi d'istituto.

11. I detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario o gratuito a sostegno delle famiglie vittime dei reati da loro commessi. L'attività è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti.

### ART.31

#### (Attività culturali, ricreative e sportive)

(artt. 15-27 L. O.P. - art. 59 R.E.)

1. L'istituto è dotato di impianto per la ricezione di trasmissioni televisive effettuate dalle emittenti esterne.
2. È consentita e favorita l'attività sportiva negli spazi all'uso destinati, presenti in tutti i reparti dell'istituto.
3. L'attività sportiva individuale o di gruppo deve essere sempre condotta in modo da non recare molestie alla restante popolazione, con attrezzature fornite esclusivamente dalla Direzione e tali da non costituire strumento di pericolo.
4. La commissione di cui all'art. 27 della Legge Penitenziaria, anche su proposta del gruppo di osservazione e trattamento, promuove ogni altra attività ricreativa, sportiva e culturale compatibile con le strutture dell'istituto eventualmente utilizzando l'apporto di associazioni o persone estranee all'Amministrazione. La commissione in questione è formata, oltre che dal direttore, dall'educatore e dagli assistenti sociali, anche dai mediatori culturali che operano all'interno dell'istituto ai sensi dell'art. 80 O.P.
5. La programmazione di dette attività viene articolata in modo da favorire la possibilità di espressione differenziate. Per il dettaglio delle attività e iniziative culturali, sportive e ricreative si rimanda ai Progetti di istituto annuali.

### ART.32

#### (Professione religiosa)

(art.26 L.O.P.- art. 58 R.E.)

1. L'istruzione e l'assistenza religiosa dei detenuti ed internati che professano il culto cattolico è affidata al Cappellano d'Istituto.
2. Le funzioni religiose sono celebrate, di regola, nella cappella dell'istituto, dal cappellano o, in casi particolari, da altro ministro dello stesso culto, autorizzato dalla Direzione.
3. La celebrazione delle funzioni avviene con gli orari e le modalità concordate tra cappellano e Direzione, in linea di massima la mattina delle domeniche e dei giorni di festività religiosa, in modo che sia assicurata la possibilità di partecipazione alle funzioni religiose da parte di tutta la popolazione detenuta.
4. La partecipazione alle funzioni religiose, da parte di taluni detenuti o internati, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Direttore qualora sussistano eventuali problemi di incompatibilità o qualora sussistano altri gravi motivi riguardanti la sicurezza dell'istituto.
5. I tempi e le modalità delle funzioni religiose nonché degli incontri formativi sono tempestivamente resi noti alla popolazione detenuta mediante apposite comunicazioni ed affissioni.
6. I detenuti ed internati che professano una religione diversa da quella cattolica hanno diritto di ricevere, dietro loro richiesta, l'istruzione e l'assistenza religiosa da parte dei ministri dei rispettivi culti, autorizzati con decreto del Ministro degli Interni - ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 520 del 29.11.95 - nonché di partecipare ai riti della propria confessione, in idonei locali, in giorni ed orari di volta in volta concordati tra la Direzione ed i rispettivi ministri di culto.
7. È fatto salvo quanto previsto dalle leggi che regolano i rapporti tra lo Stato Italiano e le specifiche confessioni religiose diverse da quella cattolica.
8. Per il dettaglio delle progettualità ed iniziative religiose si rimanda ai Progetti di Istituto annuali.



*Ministero della Giustizia*

**ART.33**

**(Partecipazione della Comunità esterna)**

**(artt. 17-78 L.O.P. – art. 68 R.E.)**

1. La Direzione dell'Istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.
2. Nel corso delle periodiche riunioni indette dalla Direzione vengono esaminate proposte di intervento da parte di enti territoriali e di associazioni pubbliche e private, nonché di soggetti che svolgono attività in campo sociale ed assistenziale, al fine di agevolare e garantire quanto più possibile l'integrazione delle risorse per il reinserimento sociale dei condannati e degli internati.
3. Si individuano, altresì, le iniziative da prendere per sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni locali alla problematica della detenzione ed al trattamento dei ristretti.
4. Si applicano comunque gli accordi ed i protocolli di carattere generale stipulati dal Ministro della Giustizia, dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria o dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Casa Circondariale*  
*Bologna "Rocco D'Amato"*

**VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGOLAMENTO INTERNO**

In data 12/12/2018 alle ore 10 presso la sala riunioni della Direzione, a seguito di regolare convocazione, si dà inizio alla riunione della Commissione prevista dall'art 16 O.P. in materia di Regolamento interno di Istituto.

Sono presenti, convocati con nota n. 54339 del 03/12/2018, il Direttore dell'Istituto dott.ssa Claudia Clementi, il Magistrato di Sorveglianza dott.ssa Sabrina Bosi, il Responsabile dell'area giuridico-pedagogica, nonché preposto alle attività lavorative, dott. Massimo Ziccone e il Responsabile del servizio sanitario dell'istituto dott. Roberto Ragazzi.

Non sono presenti - seppur regolarmente convocati - il Cappellano Padre Marcello Mattè, per le ragioni esplicitate nella comunicazione allegata al presente verbale, e l'Assistente Sociale.

Si passa all'esame della bozza di Regolamento trasmessa in allegato alla convocazione.

La Commissione approva all'unanimità le modifiche proposte dal Cappellano Padre Marcello Mattè con la comunicazione allegata. Pertanto:

- l' art. 28 comma 4 è così modificato: "E' previsto l'intervento professionale degli esperti ex art. 80 c.4 O.P. e può essere richiesto l'intervento degli insegnanti dei corsi scolastici e professionali, del Cappellano, e di tutti gli operatori che, a vario titolo, partecipano alle attività trattamentali".
- l' art. 33 comma 3 è così modificato: "La celebrazione delle funzioni avviene con gli orari e le modalità concordate tra Cappellano e Direzione, in linea di massima la mattina delle domeniche e dei giorni di festività religiosa, in modo che sia assicurata la possibilità di partecipazione alle funzioni religiose da parte di tutta la popolazione detenuta".

La Commissione approva all'unanimità la modifica proposta dal Responsabile del servizio sanitario dell'istituto dott. Roberto Ragazzi. Pertanto:

- l' art. 14, nella parte che disciplina il Reparto Infermeria - 1° piano, è così modificato: "1° piano: sezione dedicata ad attività sanitaria di livello più intenso per i detenuti che necessitano di un monitoraggio clinico più assiduo previo formale ricovero da parte dei sanitari.
- Al 1° piano è attiva anche la Sezione cd. "Azzurra RH" destinata ai detenuti in regime di isolamento giudiziario, disciplinare e sanitario e alla gestione dei casi a rischio suicidario e la sezione cd "G.S" per





la gestione dei casi non collocabili in altre sezioni per ragioni di incompatibilità o per motivi di opportunità penitenziaria a tutela della loro incolumità personale.

- Il Reparto Infermeria è caratterizzato da un regime detentivo chiuso in ragione della particolare tipologia dei detenuti assegnati.
- Compatibilmente con le loro condizioni di salute, i detenuti possono partecipare alle attività trattamentali esterne al reparto Infermeria, senza limitazioni in ragione della loro appartenenza.
- Trattandosi di Reparto a particolare valenza sanitaria, i detenuti possono utilizzare i fornellini a gas solo in determinati orari e per alimenti di facile preparazione o per riscaldare quelli già cotti. Possono essere stabilite limitazioni all'acquisto di generi alimentari al sopravvitto per ragioni inerenti alla salute dei detenuti ristretti in Infermeria, secondo indicazioni fornite dal responsabile del Presidio Sanitario."

La Commissione approva all'unanimità le modifiche proposte dalla dr.ssa Bosi, Magistrato di sorveglianza. Pertanto:

- All'art. 2 l'ultimo periodo a partire dalle parole "Fuori dei casi..." viene individuato come comma separato con numerazione 4;
- All'art. 17, al punto 13 l'ultimo periodo relativo ai colloqui con i Garanti viene individuato come punto separato, con numerazione 14 e viene inserito il termine "sempre" tra "colloqui" e "con i Garanti".

Quanto ai refusi, il Direttore si assume l'incarico di procedere ad una attenta disamina del testo in modo da eliminarli in vista della prossima riunione della Commissione, che sarà convocata nel mese di Gennaio 2019.

Quanto proposto viene approvato all'unanimità dai presenti.

Alle ore 11 si chiude la riunione.

Bologna, il 12/12/2018


L.C.S.,

Dott.ssa Claudia Clementi




---

Dott.ssa Sabrina Bosi



---

Dott. Massimo Ziccone



---

Dott. Roberto Ragazzi



---





Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Casa Circondariale  
Bologna "Rocca D'Amato"

## VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGOLAMENTO INTERNO

In data 15/01/2019 alle ore 10 presso la sala riunioni della Direzione, a seguito di regolare convocazione, si dà inizio alla riunione della Commissione prevista dall'art 16 O.P. in materia di Regolamento interno di Istituto

Sono presenti, convocati con nota n. 56260 e 56263 del 14/12/2018, il Direttore dell'Istituto dott.ssa Claudia Clementi, il Magistrato di Sorveglianza dott.ssa Sabrina Bosi, il Responsabile dell'area giuridico-pedagogica, nonché preposto alle attività lavorative, dott. Massimo Ziccone, il Responsabile del servizio sanitario dell'Istituto dott. Roberto Ragazzi, e il Responsabile Area Misure Comunità UIEPE Bologna dr. Antonio Amato

Non è presente - seppur regolarmente convocato - il Cappellano Padre Marcello Mattè, che non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito alla convocazione

Si passa all'esame della bozza di Regolamento trasmessa in allegato alla convocazione, così come rivista a seguito delle modifiche proposte nella precedente riunione

La Commissione approva all'unanimità la bozza di Regolamento allegata alla convocazione

Alle ore 10 35 si chiude la riunione

Bologna, il 15/01/2019

L.C.S.,

Dott.ssa Claudia Clementi

Dott.ssa Sabrina Bosi

Dott. Massimo Ziccone

Dott. Roberto Ragazzi

Dr. Antonio Amato



## **PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SERVIZIO DI SPORTELLINO ANAGRAFICO COMUNALE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA**

Si conviene e si stipula che fra il

COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE NAVILE, qui rappresentato dal Dott. Massimiliano Danielli, domiciliato ai fini del presente Protocollo in Bologna presso la sede del Quartiere Navile via di Saliceto 5

e la

CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA, qui rappresentata dalla Dirigente della Convivenza della Casa Circondariale Dott.ssa Claudia Clementi, domiciliata ai fini del presente Protocollo in Bologna presso la Casa Circondariale in via del Gomito 2

- considerato in disposto della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 sull'Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente, nonché del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 di approvazione del nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, ed in particolare del combinato disposto degli artt. 5 (convivenza anagrafica), 6 (responsabile delle dichiarazioni anagrafiche), 8 (posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica), 10 (mutazioni anagrafiche), 22 (schede di convivenza), 23 (conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici), 34 (rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente);

- considerato il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, cioè il nuovo regolamento generale UE sulla protezione dei dati (il «regolamento»), disciplina il trattamento dei dati personali relativi alle persone nell'UE, da parte di persone, società o organizzazioni.

### **Art. 1 FINALITA'**

La presente convenzione ha l'obiettivo di fornire un servizio dedicato a persone che in relazione alla loro particolare condizione di privazione delle libertà personali, necessitano di servizi in materia anagrafica e delle attività connesse.

### **Art. 2 OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA**

Oggetto del presente protocollo di intesa è la fornitura del servizio di Sportello anagrafico comunale presso la Casa Circondariale di Bologna in via del Gomito 2, al fine di favorire l'erogazione dei servizi anagrafici e di assicurare la regolarità della gestione ordinaria dei movimenti anagrafici.

#### Art. 3 SERVIZI FORNITI DALLO SPORTELLO ANAGRAFICO

Lo sportello è dotato di postazione mobile con accesso alle banche dati anagrafiche locali e nazionali. Permette l'attività immediata di verifica delle eventuali posizioni anagrafiche dichiarate dai detenuti e dell'avvio di procedimenti in tempo reale.

- a) rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile consentita dalla legge, e di carte di identità.
  - b) autenticazione di firme su dichiarazioni istanze e altri documenti previsti dalla normativa vigente.
  - c) ricezione e registrazione delle richieste di iscrizione anagrafica in convivenza e mutazioni anagrafiche.
  - d) prenotazione delle richieste di formazione degli atti di stato civile.
- In caso di mancato accoglimento da parte del magistrato di sorveglianza dell'istanza per recarsi presso la casa comunale, l'ufficiale dello stato civile si recherà presso la Casa Circondariale per ricevere la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale.
- e) informazioni inerenti la materia anagrafica, di stato civile e servizi comunali.

#### Art. 4 SERVIZI FORNITI ALL'UFFICIO MATRICOLA DELLA CASA CIRCONDARIALE

Per un costante aggiornamento dell'elenco delle persone residenti nella Casa Circondariale, lo Sportello Anagrafico fornisce all'Ufficio Matricola l'elenco aggiornato delle persone iscritte in Convivenza e riceve dallo stesso l'elenco delle persone da cancellare in quanto non più soggiornati.

#### Art 5 ONERI DELLE PARTI

per la Casa Circondariale:

- messa a disposizione degli operatori comunali di una idonea postazione lavorativa con attrezzature di lavoro all'interno dell'Ufficio Matricola.
- messa a disposizione di personale di contatto con gli operatori comunali.

per il Comune di Bologna:

- messa a disposizione di personale dell'Urp del Quartiere Navile per lo svolgimento delle attività.
- accesso del personale alla Casa Circondariale con cadenza mensile o nell'eventualità, al bisogno dettato da casi particolari.

#### Art. 6 COSTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Per l'attuazione del presente Protocollo le Parti si impegnano a concludere gli opportuni e necessari adempimenti a titolo gratuito, ferme restando le responsabilità relative e fatti salvi gli oneri di cui all'art. 5.

Ulteriori interventi specifici ed opportuni che si rendano necessari e non sono previsti nel presente protocollo, possono essere oggetto di specifica pattuizione di concerto tra le parti sottoscrittenti con idonei accorsi per l'imputazione dei relativi costi.

**Art. 7 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E SINERGI**

Il presente protocollo viene inviato all'Ufficio del "Garante per i diritti delle persone private delle libertà personali" per lo sviluppo di eventuali e utili forme di collaborazione.

**Art. 8 DURATA**

Il presente Protocollo ha la durata di 1 anno e, per gli anni successivi, viene confermato tacitamente qualora non si manifestino espresse volontà di disdetta.

Le Parti si riservano la facoltà di disdetta con preavviso di tre mesi in caso di impossibilità sopravvenuta, forza maggiore, caso fortuito o per nuove e preclusive disposizioni di Legge.

**Art. 9 CONTROVERSIE**

Ogni controversia derivante dal presente Protocollo viene composta attraverso un idoneo tentativo di conciliazione amichevole tra le parti. In caso di esito negativo dello stesso, viene decisa a mezzo di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, di cui un rappresentante designato da ciascuna delle parti e un terzo rappresentante con le funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai due Arbitri, in caso di difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

**Art. 10 REGISTRAZIONE**

Il presente Atto può essere soggetto a idonea registrazione nelle forme prescritte dalla Legge.

Per il Comune di Bologna – Quartiere Navile  
il Direttore del quartiere Dott. Massimiliano Danielli

Per la Direzione della Casa Circondariale di Bologna  
la Dirigente della Convivenza Dott.ssa Claudia Clementi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E CONSERVATO AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 e S.M.I.



**GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**  
**Bilancio Organismo**

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	BUDGET	SPESA	RESIDUO
Consumi specifici	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 2.400,83	€ 1.900,00	€ 500,83
	Giornali e riviste	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00
Totale Consumi specifici		€ 2.450,83	€ 1.950,00	€ 500,83
Servizi centralizzati	Cancelleria	€ 44,00	€ 0,00	€ 44,00
	Carta	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
	Prodotti tipografici	€ 13,75	€ 0,00	€ 13,75
	Telefonia Mobile	€ 38,64	€ 38,64	€ 0,00
Totale Servizi centralizzati		€ 146,39	€ 38,64	€ 107,75
<b>Totale generale</b>		<b>€ 2.597,22</b>	<b>€ 1.988,64</b>	<b>€ 608,58</b>

**GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**  
**Dettaglio spese**

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	DATA REG.	FORNITORE	N. ORDINE SAP	FATTURA	DESCRIZIONE	SPESA
Consumi specifici	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2021	Assoc. Uva Passa			Attività progettuali presso IPM Bologna anno 2021	€ 900,00
		21/06/2021	IL POGGESCHI PER IL CARCERE			Attività progettuali presso la Casa Circondariale "Rocco D'Amato" di Bologna anno 2021	€ 1.000,00
	Giornali e riviste	16/11/2020	Granello di Senape - Padova	4500110691	NOTA DEBITO 6	Abbonamento a rivista "Ristretti Orizzonti" anno 2021	€ 50,00
Totale Consumi specifici							€ 1.950,00
Servizi centralizzati	Telefonia Mobile	12/01/2021	TIM SPA	Centralizzato	7X04414749	Spese telefoniche Sim dati lannielo	€ 3,66
		27/02/2021	TIM SPA	Centralizzato	7X00606827	Spese telefoniche Sim dati lannielo	€ 15,66
		21/05/2021	TIM SPA	Centralizzato	7X01372657	Spese telefoniche Sim dati lannielo	€ 3,66
		09/07/2021	TIM SPA	Centralizzato	7X02001920	Spese telefoniche Sim dati lannielo	€ 15,66
Totale Servizi centralizzati						€ 38,64	
<b>Totale generale</b>							<b>€ 1.988,64</b>